

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
DIFESA (IV)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	93
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	108
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	109

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-MAIE- Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto+ Europa-Centro Democratico: Misto+ E-CD; Misto-Noi con l'Italia: Misto-NcI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	110
AGRICOLTURA (XIII)	»	111
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	112
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	121

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) 3

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2018. – Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO – Interviene il Sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

Atto n. 25.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Raphael RADUZZI (M5S), relatore per la VI Commissione, rammenta che lo Schema di decreto in esame è volto ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014

relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – MAR), sulla base dei principi e i criteri direttivi di delega contenuti nell'articolo 8 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163/2017).

Il regolamento (UE) n. 596/2014 – oggetto di recepimento – è entrato in vigore il 3 luglio 2016, sostituendo le disposizioni contenute nella Direttiva 2003/6/UE (*Market Abuse Directive* – « MAD I ») e istituendo un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Oltre al regolamento, la disciplina è contenuta nella direttiva 2014/57/UE, (« MAD II »), relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato.

Rileva che, rispetto alla normativa previgente, vengono inclusi nell'ambito di applicazione della disciplina nuove sedi di negoziazione, i sistemi multilaterali di negoziazione (« MTF ») e i sistemi organizzati di negoziazione (« OTF »). L'estensione dell'ambito di applicazione riguarda anche prodotti finanziari precedentemente esclusi, per cui risultano assoggettati alla

disciplina gli strumenti derivati su merci e i contratti a pronti ad essi collegati, nonché i prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni. Nel perimetro della disciplina vengono anche esplicitamente incluse le condotte manipolative relative agli indici di riferimento (*benchmark*, quali il *London Interbank Offered Rate*, conosciuto come tasso Libor). L'estensione delle ipotesi di manipolazione del mercato riguarda anche gli ordini di negoziazione effettuati da mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza (*Algotrading e High Frequency Trading*).

Evidenzia che, poiché il regolamento rappresenta una fonte del diritto immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, lo schema in esame si limita ad adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Tali interventi riguardano, in particolare, la designazione dell'autorità competente ai fini della corretta applicazione del regolamento (articolo 22 del regolamento), le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a tale autorità (articolo 23), le sanzioni amministrative e le altre misure applicabili ai casi di violazione delle disposizioni regolamentari (articolo 30), le modalità di esercizio del potere sanzionatorio (articolo 31, paragrafo 1), le modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (articolo 34) e, infine, la creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all'autorità competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (articolo 32).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici, in questa sede richiama sinteticamente i contenuti del provvedimento di interesse della Commissione Finanze, lasciando al collega Boniardi l'illustrazione delle parti dello Schema di decreto di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 1 dello Schema di decreto modifica l'articolo 4-*duodecies* del Testo Unico, della Finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), indivi-

duando puntualmente in Banca d'Italia e Consob le Autorità responsabili della ricezione e trattazione delle segnalazioni di violazione delle norme del TUF e degli atti dell'Ue che disciplinano le medesime materie.

Viene inoltre introdotto il comma 1-*bis*, che estende le procedure relative al *whistleblowing* alle segnalazioni effettuate direttamente alla Consob per denunciare un abuso di mercato, in conformità con la direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392. Tali segnalazioni possono essere effettuate da chiunque, non solo dal personale degli intermediari e dei gestori di mercati, ad eccezione degli emittenti di prodotti finanziari il cui personale dovrà esporre le eventuali violazioni direttamente alla Consob, che è comunque tenuta a prevedere una procedura specifica per tale tipologia di esposti.

L'articolo 2 modifica l'articolo 83-*duodecies* del TUF in materia di comunicazioni al pubblico. Viene previsto che il comunicato con cui società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il proprio consenso nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione europei danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione degli azionisti sia pubblicato « tempestivamente, secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento ».

L'articolo 3 prevede modifiche alla disciplina degli emittenti.

Nei primi due commi di questo articolo si provvede a modificare gli articoli 104 e 104-*ter* del TUF allineandoli alle modifiche effettuate al nuovo articolo 114. Si prevede infatti che sia la comunicazione al pubblico dell'approvazione di specifiche deroghe statutarie (articolo 104 TUF) che l'autorizzazione da parte dell'assemblea a realizzare misure idonee a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta di acquisto, nel caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto ai medesimi obblighi (articolo 104-*ter* TUF) avvenga nuovamente « tempestivamente, secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento ».

In conformità con la direttiva 2013/50/UE (cd. direttiva *Transparency*) e con il Capo 3 del regolamento in esame, viene altresì modificato l'articolo 113-ter, comma 1, del TUF, in materia di informazioni regolamentate, inserendo fra le informazioni previste dalla regolamentazione anche le comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate, gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, le informazioni relative a operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, le raccomandazioni di investimento e statistiche e la comunicazione o diffusione di informazioni ai media.

Il comma 6 dell'articolo 3 contiene uno degli interventi di maggior rilievo dello schema di decreto, che riguarda la disciplina delle comunicazioni al pubblico di cui all'articolo 114 del TUF.

La modifica è necessaria per ricondurre la nozione di informazione privilegiata alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento. Inoltre, viene eliminata la disposizione che prevede la delega alla Consob avente ad oggetto le modalità e i termini di comunicazione delle citate informazioni. Tali modalità, infatti, sono ora dettate dalle norme tecniche di regolamentazione (*regulatory technical standards* – RTS) dell'ESMA del 28 settembre 2015, adottati dalla Commissione europea. Ciò posto, si rileva tuttavia che all'articolo 113-ter comma 3 del TUF permane la delega alla Consob sulla determinazione delle modalità e dei termini di diffusione delle informazioni regolamentate tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali.

In questo senso, nel dossier predisposto dagli Uffici si rileva che per evitare la previsione di modalità di pubblicazione di informazioni privilegiate potenzialmente in contrasto col MAR, si possa valutare l'opportunità di modificare la primissima parte dell'articolo 114 del TUF, laddove si stabilisce che restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, nonché l'articolo 113-ter, comma 3 – che pare prevederli espres-

samente – escludendo le informazioni disciplinate dal Capo 3 del MAR da quelle per cui lo stesso articolo dispone la pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali.

Ulteriori disposizioni recate dall'articolo 3 riguardano il corretto adempimento degli obblighi di *disclosure* delle informazioni privilegiate, i casi in cui specifiche comunicazioni legate alle spiegazioni di ritardi nella comunicazione col pubblico possano essere fornite solo su richiesta della Consob, la pubblicazione da parte degli intermediari e degli emittenti quotati delle raccomandazioni di investimento e di altre informazioni su richiesta della Consob, le norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica. Viene inoltre regolata l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina sugli abusi di mercato a specifici emittenti, anche esteri.

Viene poi abolito il comma 7 dell'articolo 114 del TUF che prevede l'obbligo di comunicazione a Consob ed al pubblico nei casi in cui soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, e di chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlli l'emittente quotato, operino su azioni emesse dall'emittente o su altri strumenti finanziari ad esse collegati.

Si modifica altresì la disciplina dei poteri conferiti dalla legge alla Consob al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico, contenuta nell'articolo 115 del TUF. In tal senso si estende il perimetro applicativo delle disposizioni in materia di vigilanza agli emittenti, anche esteri, che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari di propria emissione su un MTF o un OTF.

Il nuovo articolo 115-ter, introdotto dall'articolo 3, estende il perimetro soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza informativa, sia con riferimento alle comunicazioni al pubblico (articolo 114) che alla Consob (articolo 115), includendo anche i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le relative piattaforme d'asta, nonché i commissari e i sorveglianti d'asta previsti dal regolamento (UE) n. 1031/2010.

Il comma 10 dell'articolo 3 interviene sulla disciplina degli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel MAR in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate. Viene a tal fine modificato l'articolo 116 del TUF, mantenendo la sostanza della previsione che richiede agli emittenti di strumenti finanziari diffusi di informare, senza indugio, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. Si delega quindi alla Consob il potere di stabilire le modalità di esecuzione degli obblighi di informazione appena descritti, e di definirne i casi di esenzione.

L'articolo 3 modifica infine l'articolo 132 del TUF (acquisto di azioni proprie e della società controllante), estendendone l'applicazione agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate; ciò al fine di assicurare che una società, al momento di acquistare le proprie azioni dai propri soci non ne privilegi taluni a discapito di altri.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca modifiche alla disciplina delle sanzioni, per le quali rinvia all'illustrazione del collega Boniardi.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 reca le disposizioni finali, e contiene una norma transitoria che consente, per il periodo intercorrente fra l'entrata in vigore delle novellate disposizioni del TUF e l'adozione da parte della Consob delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 116, comma 1-bis, di continuare ad applicare quanto attualmente indicato nel regolamento emittenti con riguardo a modalità e tempistiche di diffusione delle informazioni dovute da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Fabio Massimo BONIARDI (Lega), *relatore per la II Commissione*, evidenzia, con riferimento alle competenze della Commissione Giustizia, che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche alla disciplina delle sanzioni.

Nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 172 del TUF che dispone le sanzioni applicabili all'acquisto irregolare di azioni. In coerenza con l'estensione dell'ambito di applicazione effettuata dall'articolo 3, comma 11, dello schema di decreto, vengono soppressi i riferimenti ai (soli) mercati regolamentati e viene prevista l'applicazione della sanzione anche agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano (« MTF »).

Mentre il comma 2 rinomina il titolo I-bis della Parte V del TUF « abusi di mercato », il comma 3 e il comma 5 modificano rispettivamente gli articoli 180 e 182 del TUF che contengono le definizioni e l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria degli abusi di mercato. In tal senso, le fattispecie già previste sono state adeguate alle nuove definizioni elaborate in sede europea e sono stati inclusi i riferimenti ai nuovi ambiti di applicazione della disciplina (prodotti, sedi di negoziazione, operazioni, emittenti e istituti giuridici).

Il comma 4 abroga l'articolo 181 del TUF che conteneva la definizione di informazione privilegiata ora disposta dall'articolo 7 del regolamento UE n. 596/2014. La definizione è stata inclusa nel

TUF (all'articolo 180, comma 1, lettera *b-ter*), con le modifiche introdotte dal precedente comma 3.

Il comma 6 modifica la disciplina delle esenzioni, richiamando espressamente le condotte e le operazioni alle quali non sono applicabili le disposizioni del Titolo *I-bis* della Parte V del TUF, rinviando per riferimento agli articoli 5 e 6 del MAR.

Le modifiche, apportate dai commi 7 e 8 alle disposizioni penali contenute negli articoli 184 e 185 del TUF, assolvono a una funzione di coordinamento e di chiarificazione del testo. In particolare, il comma 7 modifica l'articolo 184, comma 1, del TUF che indica le sanzioni penali per l'abuso di informazioni privilegiate, includendo i sondaggi di mercato – svolti ad esempio per saggiare la disponibilità di potenziali investitori a prendere parte ad un'operazione di pubblico acquisto o un collocamento di strumenti finanziari – fra le fattispecie per le quali non è sanzionata la comunicazione di informazioni privilegiate. Inoltre, si estende la fattispecie contravvenzionale di cui al comma *3-bis*, oltre che alle condotte aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione italiano (MTF), anche alle condotte relative a strumenti finanziari negoziati su sistemi organizzati di negoziazione (OTF), strumenti derivati e quote di emissioni.

Il comma 8 modifica l'articolo 185 del TUF che indica le sanzioni penali per la manipolazione del mercato. In particolare, le modifiche al comma *2-ter* sono volte a uniformare l'ambito di applicazione delle sanzioni penali e amministrative, includendo fra le condotte sottoposte a sanzione anche quelle aventi a oggetto strumenti finanziari negoziati su OTF, nonché gli ulteriori casi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento europeo. Inoltre, rispetto alle fattispecie di manipolazione del mercato di tipo operativo viene sancita la non sanzionabilità delle condotte giustificate da motivi legittimi e conformi a prassi di mercato ammesse dall'autorità nazionale competente (nuovo comma *1-bis*).

Il comma 9 e il comma 10 riformulano gli articoli *187-bis* e *187-ter*, relativi alle sanzioni amministrative, delimitandone i precetti alle violazioni dei divieti di abuso previsti dagli articoli 14 (divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (divieto di manipolazione del mercato) del regolamento europeo. In tal modo si consente l'applicazione diretta e immediata delle disposizioni europee che regolano le suddette materie (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 del regolamento europeo). Con riguardo agli importi edittali, vengono riprodotti gli importi massimi previsti dal regolamento europeo.

Il comma 11, in linea con le disposizioni del regolamento europeo, inserisce nel TUF il nuovo articolo *187-ter.1*, volto a prevedere sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive degli abusi di mercato (violazioni degli obblighi in materia di: comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate; notifica alle autorità e comunicazione al pubblico di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; tenuta degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; produzione o diffusione di raccomandazioni di investimento e statistiche). Per tali violazioni il regolamento prevede importi delle sanzioni amministrative pecuniarie differenti a seconda del tipo di violazione e della natura del colpevole (persona fisica o giuridica).

Il nuovo articolo *187-ter.1* prevede la possibilità di irrogare, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: l'ordine di eliminare le infrazioni contestate (che può essere irrogato dalla Consob nei casi di condotte scarsamente offensive); la c.d. pubblica reprimenda (quando la violazione sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata); nonché altre misure amministrative non pecuniarie (previste dall'articolo 30 del regolamento europeo).

Il comma 12 (intervenendo a modificare l'articolo *187-quater* del TUF) dispone le sanzioni amministrative non pecuniarie relative alla violazione del divieto di abuso

di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate nonché del divieto di manipolazione del mercato. Tali sanzioni prevedono: l'automatica interdizione allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e altri intermediari, società quotate o appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; la perdita dei requisiti di onorabilità per i partecipanti delle società citate in precedenza; la sospensione dal registro dei revisori legali e la sospensione dall'albo dei consulenti finanziari. Tali sanzioni hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

Si prevede, inoltre, che l'interdizione allo svolgimento di funzioni aziendali possa essere applicato come sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria irrogata dalla Consob, ai sensi del citato articolo 187-ter.1. Viene prevista inoltre, in linea con le disposizioni del regolamento europeo, l'interdizione a carattere permanente « quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter ».

Il comma 13 modifica l'articolo 187-quinquies del TUF che definisce il regime di responsabilità dell'ente nel caso in cui sia commessa, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di soggetti apicali, una violazione dei divieti previsti dagli articoli 14 (divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 15 (divieto di manipolazione del mercato) del regolamento europeo. Tale modifica costituisce attuazione diretta del regolamento europeo che consente all'autorità competente (Consob) di applicare nei confronti di un ente la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a euro quindici milioni, ovvero fino al quindici per cento del fatturato. Per tali fattispecie di illecito

non si è ritenuto di estendere l'applicabilità delle sanzioni alternative a quelle pecuniarie.

Il comma 14 modifica l'articolo 187-sexies del TUF che disciplina la confisca, che il nuovo articolato circoscrive al solo profitto dell'illecito, conformemente ai criteri di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2016/2017. La precedente formulazione dell'articolo prevedeva che la confisca fosse sempre estesa anche ai beni utilizzati per commettere l'abuso.

Il comma 15 modifica l'articolo 187-octies del TUF, designando la Consob quale autorità competente ai fini del regolamento europeo sugli abusi di mercato ed estendendone i poteri di vigilanza e di indagine, nonché i poteri sanzionatori in linea con la disciplina europea.

Il comma 16 abroga l'articolo 187-novies del TUF, la cui disciplina (in materia di prevenzione e individuazione di abusi di mercato) è ora contenuta nell'articolo 16 del regolamento europeo.

Il comma 17 dà attuazione all'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge delega, che prescrive di rivedere l'articolo 187-terdecies del TUF, prevedendo che l'autorità giudiziaria o la Consob tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata.

Ciò posto, la relazione del Governo dà atto che, dopo l'entrata in vigore della legge delega, sono intervenute le sentenze della Corte di giustizia europea del 20 marzo 2018, in relazione al doppio binario sanzionatorio e al principio del *ne bis in idem* nell'ambito della disciplina sugli abusi di mercato. In particolare, secondo la Corte di giustizia europea, il cumulo di sanzioni penali e amministrative può essere previsto se strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo consistente nel proteggere l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari.

Secondo il Governo, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla corretta applicazione dei principi contenuti nelle sentenze della Corte, l'intervento modificativo che si propone nel TUF è quello « minimale » che prevede l'adeguamento della norma vigente a quanto espressamente richiesto dalla legge delega.

Sempre secondo il Governo, qualora, ad esito dei procedimenti in corso, risulti necessario apportare ulteriori modifiche non solo all'articolo 187-*terdecies* ma anche ad altri articoli contenuti nel Capo V del TUF, che disciplina i rapporti tra procedimenti (articoli dal 187-*decies* a 187-*terdecies* del TUF), occorrerà valutare se il criterio di delega di cui sopra è sufficiente oppure è necessaria una nuova delega legislativa.

Mentre i commi 18 e 20 dispongono modifiche di mero coordinamento, il

comma 19 modifica l'articolo 193 del TUF, adeguandolo alla riformulazione degli articoli 114 e 116 effettuate dallo schema di decreto in argomento e consentendo di sanzionare la violazione degli obblighi di informazione del pubblico, comunicazione e pubblicazione delle raccomandazioni di investimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, rammenta che le Commissioni potranno proseguire l'esame del provvedimento nel corso della prossima settimana, anche con lo svolgimento di eventuali audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	11
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci e C. 664 Verini (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 805 e C. 807</i>)	14
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Stefano Candiani e Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto n. 23) e quindi all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 336, C. 513 e C. 664, recanti istituzione di

una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, ricollegandosi all'illustrazione del provvedimento svolta nella giornata di ieri dal presidente, in sua sostituzione, ricorda, per quanto riguarda il contenuto della direttiva (UE) 2017/853, di cui si propone l'attuazione, che essa intende migliorare

alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici. Osserva che tale direttiva, nel rivedere la direttiva 91/477, prevede l'introduzione di norme comuni dell'Unione in materia di marcatura delle armi, che si applicheranno però esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati dopo la data di entrata in vigore della direttiva (articolo 4, paragrafi 1-3). Ricorda poi che tale direttiva prevede che i dati relativi ad armi e componenti essenziali siano conservati nell'apposito archivio per 30 anni dopo la distruzione (articolo 4, paragrafo 4, comma 1). Evidenzia come essa inoltre preveda l'istituzione di uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che consenta loro di trasmettere le informazioni alle autorità nazionali via *e-mail* o inserendole direttamente in una banca dati o altro registro (articolo 4, paragrafo 4, comma 2).

Richiama poi che la direttiva in questione prevede l'introduzione di norme più rigorose per le armi da fuoco più pericolose, onde garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate (articolo 4-*bis*). Fa notare che essa inoltre stabilisce la proibizione dell'uso civile di armi da fuoco progettate per uso militare, come l'AK-47 e l'M16, che sono dotate di selettore di fuoco e per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi e delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di colpi.

In tale contesto fa notare come il provvedimento in esame, il quale incide su una materia delicata, presenti molteplici aspetti da approfondire, anche con riferimento a profili di concordanza con la direttiva e a questioni di rispetto dei principi e ai criteri direttivi di delega.

Ritiene dunque opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni di esperti della materia e di associazioni rappresentative del settore, al fine di approfondire le diverse questioni in gioco, in vista dell'elaborazione di un parere ben ponderato.

Fabiana DADONE (M5S) condivide l'esigenza di approfondire le delicate questioni poste dal provvedimento in esame, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, tenuto conto che lo schema in questione interviene su una materia sulla quale, nel corso del tempo, hanno inciso diverse fonti normative, che hanno determinato una forte stratificazione di norme, spesso non coordinate tra di loro. Fa presente che lo stato della normativa vigente richiede un intervento importante, che ponga rimedio alle difficoltà interpretative generate da norme contraddittorie riguardanti questioni attinenti alla regolamentazione della circolazione di parti essenziali delle armi e delle munizioni o alla loro rottamazione. Evidenziata altresì l'esigenza di rivedere le forme di controllo in relazione a determinate specie di armi, come le armi bianche e armi antiche, auspicando dunque un serio approfondimento di merito, al fine di favorire la realizzazione di interventi normativi fondati su una visione strategica e organica.

Gennaro MIGLIORE (PD), condividendo l'esigenza di approfondire la tematica in discussione, auspica lo svolgimento di un'attività conoscitiva che preveda l'ascolto di soggetti individuati sulla base di criteri certi. Si augura, dunque, che vengano ascoltati soggetti qualificati, con competenze specifiche sulla materia, o rappresentanti di istituzioni, evitando di svolgere audizioni con soggetti non adeguatamente rappresentativi, indetificati

per la loro mera appartenenza ad una parte, i quali potrebbero fornire apporti distorsivi rispetto all'esame che la Commissione deve compiere sul provvedimento.

Emanuele PRISCO (FdI), nel condividere l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, ritiene necessario approfondire non solo gli aspetti teorici posti dal provvedimento in esame, ma anche le sue ricadute concrete, ad esempio economiche, su taluni specifici settori, tra il quali richiama quello della caccia, della produzione delle armi, delle associazioni sportive nel campo del tiro al volo. Evidenzia quindi l'opportunità di ascoltare i soggetti rappresentativi di tali ambiti, ritenendo che essi, pur essendo portatori di una visione di parte, non potranno che fornire un contributo positivo al lavoro della Commissione.

Jole SANTELLI (FI), nel rilevare la delicatezza dei temi trattati dallo schema di decreto, concorda con l'esigenza di svolgere, attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni, i necessari approfondimenti sul provvedimento in esame, richiamando a titolo di esempio le sue ricadute sul settore del tiro sportivo.

Davide AIELLO (M5S) rileva come il provvedimento in esame intervenga su materie delicate, che pongono rilevanti questioni attinenti alla pubblica sicurezza. Evidenzia, in proposito, l'esigenza di rivedere alcuni aspetti del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra i quali quelli riguardanti la disciplina della licenza d'armi per uso di caccia. Evidenzia, in proposito, la necessità di rivedere la normativa vigente nel senso di limitare le possibilità di detenzione ed utilizzo di armi — che, a suo avviso, appaiono, allo stato, eccessive — per i titolari di tale tipo di licenza. Auspica, dunque, che, nell'ambito del ciclo di audizioni che sarà avviato sul tema, sia possibile ascoltare anche le federazioni che rappresentano il settore della caccia, nonché gli organismi di rappresentanza delle forze di polizia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che l'eventualità di svolgere un ciclo di audizioni nonché le relative modalità di svolgimento, saranno valutate nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI, nell'osservare che il Governo è intenzionato a tenere nel debito conto il parere parlamentare che sarà espresso, fa notare che lo schema in esame è volto ad attuare la direttiva 2017/853, che interviene in un ambito specifico. Giudica opportuno, dunque, concentrare l'esame della Commissione su tali aspetti.

Emanuele FIANO (PD) chiede al rappresentante del Governo se le dichiarazioni da lui testé rese indichino l'orientamento dell'Esecutivo a circoscrivere strettamente l'oggetto dell'intervento legislativo in esame alla sola attuazione della direttiva 2017/853, in quanto ciò costituirebbe un'importante indicazione politica circa il fatto che talune delle questioni poste nel presente dibattito, che richiedono la modifica profonda di taluni aspetti della normativa vigente, si pongono al di fuori dell'ambito materiale oggetto del provvedimento.

Auspica inoltre che le modalità di svolgimento del ciclo di audizioni informali che saranno successivamente definite siano calibrate con le scadenze temporali previste per l'espressione dei pareri parlamentari su tale provvedimento.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI, nel ritenere importante avviare un serio dibattito parlamentare, ribadisce che giudica opportuno — anche alla luce dei tempi particolarmente ristretti previsti dalla legge per la conclusione della procedura — concentrare l'attenzione sulla finalità del provvedimento in esame, che è quella di dare attuazione alla normativa europea in materia. Ritiene dunque opportuno rinviare ad altre sedi l'esame di talune delle questioni poste nel dibattito,

laddove si pongano al di fuori di tale contesto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci e C. 664 Verini.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 805 e C. 807).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 luglio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto, le quali, vertendo sulla medesima materia oggetto delle proposte di legge già in esame, sono abbinate a queste ultime. Rileva inoltre come resti comunque ferma la decisione, assunta dalla Commissione nella seduta di ieri, di adottare come testo base il testo unificato predisposto dalla relatrice.

Avverte inoltre che sono state presentate 28 proposte emendative al predetto testo base (*vedi allegato*) e che i presentatori hanno testè ritirato l'emendamento Occhionero 2.1.

Invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il parere su tali proposte emendative.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, giudica opportuno dare ai gruppi la possibilità di approfondire le questioni poste dagli emendamenti presentati. Si riserva, dunque, di esprimere i pareri al termine degli interventi che si svolgeranno in Commissione sul complesso delle proposte emendative.

Emanuele PRISCO (FdI), condividendo le considerazioni testè svolte dalla relatrice, auspica che sia data ai gruppi la possibilità di manifestare la propria posizione rispetto al complesso delle proposte emendative presentate.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) chiede che sia dato ai gruppi il tempo necessario per approfondire il contenuto degli emendamenti presentati e di intervenire sul merito specifico degli stessi.

Anna MACINA (M5S), alla luce del numero rilevante di emendamenti presentati e del ristretto margine temporale a disposizione dei gruppi per valutarli, concorda con l'esigenza di concedere ai gruppi la possibilità di approfondirne la portata.

Gennaro MIGLIORE (PD), pur concordando con le esigenze di approfondimento testè poste dai gruppi, auspica che le modalità di svolgimento dell'esame del provvedimento siano compatibili con l'attuale programmazione dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'inizio della discussione in quella sede nella giornata di lunedì 9 luglio 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel dichiarare di essere consapevole dell'esigenza rappresentate dal deputato Migliore, fa notare al tempo stesso che il provvedimento in esame incide su una materia delicata, che chiama in causa le competenze di altre Commissioni, in particolare quelle della Commissione Giustizia.

Dopo aver rilevato, dunque, la necessità di considerare anche i tempi necessari alle altre Commissioni per approfondire le tematiche in vista dell'espressione dei pareri di loro competenza, assicura che si adopererà per garantire che l'inizio della discussione in Assemblea avvenga comunque nell'arco della prossima settimana, pur garantendo un'istruttoria seria che reputa necessaria per l'elaborazione di un testo adeguata.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, associandosi alla proposta della relatrice, sottolinea l'esigenza di approfondire le delicate questioni poste dal provvedimento, anche alla luce del fatto che la proposta in esame introduce alcune significative novità in tema di compiti e poteri della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Giudica utile, dunque, nella prospettiva di una migliore operatività della medesima Commissione d'inchiesta, che il Governo possa svolgere un'attenta riflessione sul testo unificato adottato come base nella seduta di ieri e sugli emendamenti presentati nella mattinata odierna, anche confrontandosi con gli altri dicasteri interessati dal provvedimento, tra cui richiama il Ministero della giustizia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è attualmente iscritto nel calenda-

rio dei lavori dell'Assemblea con la clausola «ove concluso dalla Commissione», prende atto dell'orientamento, emerso in seno alla Commissione, di poter disporre di più tempo per l'esame del provvedimento e fa notare che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno in ogni caso valutate nell'ambito del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della seduta odierna.

Jole SANTELLI (FI) chiede se non sia il caso iniziare gli interventi sul complesso degli emendamenti già nella seduta odierna.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alla questione posta dalla deputata Santelli, ritiene opportuno dare ai gruppi il tempo necessario per approfondire il contenuto delle proposte emendative presentate, nell'ottica dello svolgimento di un confronto serio e ponderato tra tutti i componenti della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.40 alle 15.05.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

1. 1. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) verificare la congruità della normativa vigente sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali e indicare iniziative ritenute idonee per renderle più efficaci;

1. 2. Santelli, Sisto, Calabria.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) esaminare le condizioni del coordinamento della lotta alla criminalità organizzata nei singoli distretti attraverso

la verifica della collaborazione investigativa tra le procure della Repubblica distrettuali e gli uffici della procura della Repubblica presso i tribunali appartenenti al distretto nonché l'efficacia del coordinamento con gli organi di polizia giudiziaria presentando una relazione conclusiva alle Camere ogni due anni;

1. 3. Sisto, Santelli, Calabria.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) monitorare il regime di detenzione per i reati di cui agli articoli 416-bis e seguenti del codice penale nonché l'adeguatezza delle strutture penitenziarie a ciò destinate, dei trasferimenti detenuti e delle procedure necessarie per la comparizione dei detenuti imputati alle udienze;

1. 4. Sisto, Santelli, Calabria.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia e verificare l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;

1. 5. Santelli, Sisto, Calabria.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: indicando, con la seguente: formulando.

1. 6. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: applicazione, con la seguente: attuazione.

- 1. 7.** Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

- 1. 8.** Santelli, Sisto, Calabria.

Al comma 1, lettera i), numero 1), dopo la parola: alle, aggiungere la seguente: nuove.

- 1. 9.** Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) allo sfruttamento dei flussi migratori, alla penetrazione nel circuito dell'economia lecita e illecita;

- 1. 10.** Sisto, Santelli, Calabria.

Al comma 1, lettera i), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

- 1. 11.** Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di

criminalità organizzata di stampo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente sul territorio italiano, approfondendo a questo fine, la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo:

a) all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori;

b) al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana nello specifico tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento clandestino del lavoro e alla sicurezza nei luoghi di produzione;

c) all'esportazione di capitali verso Paesi esteri attraverso canali di trasferimento di denaro più o meno controllati.

- 1. 12.** Meloni, Donzelli, Prisco.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) valutare la penetrazione sul territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;

- 1. 13.** Santelli, Sisto, Calabria.

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

l) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti nonché di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

- 1. 14.** Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: « esaminare », con la seguente: « verificare »;

b) sostituire le parole: « e indicare le iniziative », con le seguenti: « formulando le proposte ».

1. 15. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le parole: nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera, la Commissione può anche procedere:

1) alla mappatura delle principali attività implementate dalla società civile e dalle associazioni di carattere nazionale e locale attive nella sensibilizzazione e nel contrasto del fenomeno mafioso, favorendo, altresì, uno scambio reciproco propeedeutico all'orientamento circa nuove e più efficaci strategie da attuare in relazione a tale fenomeno;

2) a un censimento delle pratiche educative di antimafia attive sul territorio.

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto all'articolo 6, la Commissione può provvedere ad assicurare adeguata comunicazione e divulgazione delle analisi e dei dati raccolti, nonché delle buone pratiche censite ai sensi del comma 1, lettera r), del presente articolo.

1. 16. Lattanzio, Macina, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Silvestri.

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: alla componente amministrativa, con le seguenti: alle componenti amministrativa e burocratica.

1. 17. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) verificare gli effetti della normativa vigente in materia di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, di rimozione e sospensione di amministratori locali, di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile nonché di misure di informativa antimafia;

1. 18. Sisto, Santelli, Calabria.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) svolgere il monitoraggio sulle modalità di applicazione del regime speciale per i detenuti previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

1. 19. Fiano, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Polastrini.

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) promuovere la realizzazione e monitorare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione alla verifica dell'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, e delle relative finalità;

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

1. 20. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni se-

questrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

- 1. 21.** Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

ART. 2.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «venticinque» con la seguente: «venti»;

b) sostituire i commi 2, 3, 4, 5 con i seguenti:

«2. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dei due rami del Parlamento. La Commissione elegge a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari.

4. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.».

- 2. 1.** Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 1, sostituire le parole: venticinque senatori e da venticinque con le seguenti: venti senatori e da venti.

- 2. 2.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

- 2. 3.** Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Migliore, Orfini, Pollastrini.

ART. 4.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

- 4. 1.** Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

- 7. 1.** Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

Al comma 5 sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 150.000 euro.

- 7. 2.** Santelli, Sisto, Calabria.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività delle analoghe Commissioni precedenti istituite dalle leggi 20 dicembre 1962, n. 1720; 13 settembre 1982, n. 646; 23 marzo 1988, n. 94; 7 agosto 1992,

n. 356; 30 giugno 1994, n. 430; 1° ottobre 1996, n. 509; 19 ottobre 2001, n. 386; 27 ottobre 2006, n. 277; 4 agosto 2008, n. 132; 19 luglio 2013, n. 87, e ne cura l'informatizzazione.

7. 3. Occhionero, Fornaro, Palazzotto, Speranza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. C. 764 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 17 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 27

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 33

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

C. 764 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 giugno 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e in assenza di obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), esprime, in via preliminare, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni informali sul provvedimento in titolo svoltesi nella giornata di ieri, perplessità in ordine al carattere emergenziale dello stesso. Rileva, infatti, come la problematica che il decreto-legge in esame intende risolvere non sia derivata da eventi sismici o da calamità naturali, bensì dalla condotta umana. Nell'evidenziare come non sia questa la sede idonea ad individuare le eventuali responsabilità della situazione che si è venuta a verificare nel territorio barese, ritiene, invece, op-

portuno comprendere le modalità utilizzate dall'Esecutivo per risolvere tale problematica. Reputa che il decreto-legge in esame sia « monco », in quanto, oltre alla previsione della sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, lo stesso avrebbe dovuto prevedere anche la requisizione in via d'urgenza di un immobile idoneo a tale funzione da parte del Ministro della giustizia. A tale proposito fa presente che sarebbe stato più opportuno che il Ministro si fosse attribuito poteri straordinari non demandando alle parti in causa tale ricerca. Paventa, infatti, il rischio che, qualora non si individuino prontamente un immobile adatto presso il quale trasferire gli uffici del tribunale di Bari, il Governo, il 30 settembre prossimo, allo scadere della sospensione fissata dal decreto-legge, debba intervenire nuovamente. Nel ritenere che la mancanza di una disposizione in tal senso all'interno del decreto-legge metta a repentaglio la giustizia barese, auspica che il Ministro Bonafede intervenga per scongiurare un doppio trasloco. Nell'evidenziare che il ricorso alla decretazione d'urgenza appare, a suo avviso, non corretto in quanto il provvedimento è scaturito da una condotta umana e non da calamità naturali o da eventi sismici, stigmatizza la sospensione *sine die* del termine della fase visto che, come emerso dalle audizioni informali, la Procura continua ad effettuare le proprie indagini. Ritiene che eventualmente possano essere sospesi i termini di durata della fase delle indagini di cui all'articolo 407, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Reputa inoltre che la deroga prevista per la custodia cautelare andrebbe estesa anche alle altre misure cautelari. Evidenzia inoltre la necessità di prevedere un impegno di spesa per le notifiche che la citata sospensione determinerà.

Cosimo FERRI (PD), nell'evidenziare come nel corso delle audizioni informali svolte nella giornata di ieri siano emerse diverse criticità, a conferma di quanto già

espresso in occasione dell'avvio dell'esame del provvedimento, sottolinea che il decreto-legge in questione è, oltre che sbagliato nell'impostazione, anche incompleto nei suoi contenuti. Ricordando in primo luogo l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, su cui si fonda la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Partito democratico, evidenzia inoltre perplessità sulla clausola di invarianza finanziaria, considerato il costo derivante dalle oltre 60.000 notifiche degli atti, che si renderanno necessarie a seguito dell'intervento recato dal provvedimento. Rileva peraltro che, come evidenziato da molti dei soggetti auditi, non vi è alcuna certezza circa l'effettivo reperimento di un immobile allo scadere della data del 30 settembre 2018 indicata dal decreto-legge. Pur senza alcun intento polemico, si domanda perché un intervento di tal genere sia stato operato senza il coinvolgimento di tutte le forze politiche che, analogamente a Governo e maggioranza, hanno a cuore il corretto esercizio della giustizia nel tribunale di Bari. Nel sottolineare la ferma contrarietà degli esponenti del Partito democratico all'eventualità di un doppio trasloco degli uffici del tribunale, rileva che – come evidenziato anche dal dottor Minisci, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, nel corso dell'audizione – il Ministro si è limitato ad intervenire su un aspetto decisamente residuale, qual è quello della sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti, rinunciando ad attribuirsi poteri straordinari volti all'individuazione di un immobile idoneo a risolvere definitivamente la situazione. Nel ribadire l'assoluta necessità di fornire una risposta concreta al problema per il decoro del sistema giustizia e la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte, tiene a ricordare in maniera particolare i giovani avvocati della zona che, come evidenziato dal rappresentante della Camera penale di Bari, saranno costretti a chiudere i propri studi professionali e a rinunciare all'esercizio della professione. Evoca il forte rischio che alla fine di settembre si sia costretti a reiterare il provvedimento, se non si interviene in sede di conversione

del decreto-legge attribuendo allo stesso Ministro i poteri già citati. Quanto al tema della sospensione dei termini, segnala l'incompletezza del provvedimento, considerato che non vengono prese in considerazione le misure interdittive non custodiali, nonché le misure cautelari reali, quali le misure di allontanamento, con grave danno per esempio per la persecuzione dei reati di *stalking* nei confronti delle donne. Rilevando a tale proposito che il provvedimento non chiarisce diversi aspetti relativi ai diritti delle persone offese, sollecita tutti i colleghi a cercare soluzioni adeguate, prendendo lo spunto dalle interessanti proposte emendative sottoposte alla Commissione giustizia dagli intervenuti alle audizioni informali. Ricorda, in particolare, la richiesta avanzata dall'avvocato Stefani, presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, di tutelare i giovani professionisti, sospendendo i contributi e gli oneri a carico dei giovani avvocati, analogamente a quanto previsto in occasione delle emergenze sismiche.

Carmelo MICELI (PD) fa presente che nel corso delle audizioni informali svolte sul provvedimento in discussione è emersa una questione che potrebbe essere pregiudiziale al seguito dell'esame. Evidenzia infatti che il provvedimento che ha determinato l'urgenza è stato impugnato dinanzi al TAR e che pertanto è attualmente impossibile poter svolgere una valutazione completa del decreto-legge in esame prescindendo dalle ragioni di tale ricorso e dai tempi necessari per lo svolgimento dello stesso. Paventa pertanto il rischio che il Parlamento si accinga a convertire in legge un decreto basato su un atto che, qualora il ricorso posto innanzi al Tribunale amministrativo regionale dovesse trovare accoglimento, verrebbe annullato. Ritiene pertanto necessario che la Commissione prima di approvare il provvedimento in discussione approfondisca tali tematiche anche attraverso l'audizione di rappresentanti dell'INAIL, proprietario dell'immobile destinato a sede del tribunale penale di Bari. Rammenta come nel corso delle audizioni informali svolte nella gior-

nata di ieri ci si sia spesso riferiti alla vicenda in esame come ad « un'annosa questione ». Osserva, quindi, che il ricorso alla decretazione d'urgenza non sia corretto, ricordando come già per il decreto-legge sull'esproprio del teatro Petruzzelli la Consulta sancì il principio in base al quale, se la vicenda che il decreto-legge d'urgenza mira a risolvere è, in realtà, « di vecchia data », risulta evidente che lo strumento della decretazione d'urgenza non è appropriato. Rammenta inoltre che nel corso delle audizioni è emerso incontrovertibilmente che, oltre ad essere incompleto, il decreto-legge in esame è « potenzialmente pericoloso », in quanto, come precisato anche dal Presidente del tribunale di Bari, dottor De Facendis, saranno necessari dieci anni prima che possa riprendere la piena funzionalità degli uffici. Rammenta altresì che nella medesima audizione informale il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha indicato degli immobili che agevolmente potrebbero essere convertiti per la funzionalità richiesta. A tal proposito ritiene opportuno che il Ministro della giustizia assuma poteri straordinari per poter acquisire tali immobili. Con riferimento alle oltre 60 mila notifiche che sarà necessario produrre a seguito della sospensione prevista dal decreto, evidenzia come le stesse necessariamente contrastino con le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge che reca la clausola dell'invarianza finanziaria. Nel ritenere inoltre necessario destinare ai soggetti che svolgono la professione forense nel territorio di Bari le medesime tutele che sono state destinate ai loro colleghi che esercitavano nei luoghi colpiti dai terremoti, osserva che un provvedimento volto soltanto a « togliere le tende », senza prevedere le necessarie misure idonee a garantire il proseguimento della giustizia, sia utile esclusivamente dal punto di vista mediatico.

Federico CONTE (LeU) rileva in premessa come la discussione sul provvedimento in esame si sia concentrata su due filoni, uno relativo agli aspetti reali del problema, ed un altro relativo agli aspetti

virtuali, vale a dire a ciò che manca nell'intervento legislativo in oggetto. A tale proposito fa riferimento in particolare al fatto che non siano stati attribuiti né al ministro Bonafede né ad altro soggetto poteri straordinari volti a risolvere la situazione emergenziale del distretto di Bari, con gravi ricadute sia operative sia sociali sul settore giudiziario della zona. Pertanto, manifesta il proprio pieno sostegno ad eventuali proposte emendative che dovessero intervenire a correggere tale aspetto. Passando agli aspetti reali della questione, evidenzia in primo luogo come la sospensione dei termini di prescrizione presenti seri profili di legittimità. A tale proposito, sottolinea che, trattandosi di un istituto sostanziale, la prescrizione non può avere effetto retroattivo. In secondo luogo, ricorda ai colleghi la reticenza dimostrata da molti degli auditi in merito alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento. Nel ricordare di non aver mai sperimentato nella sua lunga carriera personale una sospensione dei termini in siffatte contingenze, sottolinea che ci si trova di fronte a un fatto non emergenziale, in quanto risalente nel tempo e ampiamente prevedibile, al quale viene data una risposta inaccettabile a danno dei cittadini. Nel rilevare che il contenuto del provvedimento denuncia una evidente incultura quanto a tecnica legislativa, ritiene che la Corte costituzionale possa censurare il decreto-legge in esame con un ulteriore danno a carico dei soggetti interessati e che gli avvocati faranno valere in tutte le sedi l'improprietà della sospensione dei termini della prescrizione in esso contenuta. Da ultimo, rivolge al Governo l'invito a tornare sui suoi passi, ritirando il provvedimento e provvedendo all'attribuzione di poteri straordinari al Ministro o ad altro soggetto, al fine di individuare immediatamente un immobile adeguato da adibire a sede del tribunale di Bari.

Enrico COSTA (FI) ritiene che il provvedimento in esame sia molto significativo dal punto di vista politico e che quindi sia un errore confinarlo nel limite del solo

circondario del tribunale di Bari. Evidenzia come il Ministro Bonafede non sia responsabile della problematica affrontata dal decreto-legge e ritiene che le forze politiche dovrebbero approcciarsi al tema diversamente. La domanda da porsi è, a suo avviso, che cosa abbia fatto chi aveva il dovere di affrontare tale seria problematica già da tempo. Tuttavia non condivide l'approccio dell'Esecutivo che vuole risolvere un problema utilizzando modalità che produrranno effetti negativi, in quanto già oggi appare verosimile l'ipotesi di una proroga del termine previsto dal decreto-legge. Evidenzia la preoccupazione che tale modalità possa essere in futuro applicata anche per altri temi non emergenziali. In merito alla clausola di invarianza prevista dall'articolo 2 del decreto-legge, la definisce un « falso ideologico ». In proposito rammenta come nell'audizione informale svoltasi nella giornata di ieri sia stato evidenziato da parte delle Camere penali italiane che dagli oltre 60 mila atti da notificare a seguito della sospensione dei processi potranno derivare anche prevedibili ricorsi da parte degli utenti alle procedure sanzionatorie previste dalla « legge Pinto » contro l'amministrazione della giustizia. Ritiene inoltre che il tema della prescrizione sia molto delicato e che crei un precedente sul quale non può essere d'accordo. Suggerisce, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, la soppressione dell'inciso « ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale », ritenendo che si debba demandare alla giurisprudenza circa l'applicabilità del primo comma del citato articolo 159. Ribadisce infine che il suo approccio, sia al provvedimento in esame sia a tutti gli altri provvedimenti che il Governo presenterà, sarà sempre costruttivo.

Maria Carolina VARCHI (FdI), nel considerare sintomatico che in tanti abbiano espresso criticità sul contenuto del provvedimento, ricorda che l'origine del decreto-legge risiede nella visita a Bari da parte del Ministro Bonafede, che, pur non responsabile del problema – determinato da

almeno quattro anni di inattività del ministero competente – è tuttavia responsabile delle relative soluzioni. Nel ricordare che, in occasione della citata visita, il Ministro aveva già interloquuto con i soggetti auditi dalla Commissione Giustizia nella seduta di ieri, si domanda per quale motivo le considerazioni e gli spunti da loro proposti non abbiano trovato in alcun modo spazio nel provvedimento in esame. In particolare, con riguardo alle misure cautelari, stigmatizza il fatto che il divieto di avvicinamento a tutela delle vittime non rientri nell'ambito di applicazione delle eccezioni alla sospensione. Quanto alla sospensione dei termini di prescrizione, ritiene assolutamente inaccettabile che in un'aula di giustizia si possa applicare una tale misura per un fatto in alcun modo ascrivibile al difensore o all'imputato, peraltro anche per procedimenti eventualmente rinviati in epoca anteriore al provvedimento in esame. Con riguardo ai risvolti economici dell'intervento, segnala in primo luogo l'effettiva invarianza finanziaria del provvedimento, non potendosi sostenere che gli effetti dello stesso saranno a costo zero. In secondo luogo, evidenzia le gravi ricadute economiche determinate dalle misure previste dal decreto-legge per gli avvocati e i magistrati onorari, ricordando peraltro che su quest'ultimo aspetto l'Italia è stata già censurata dalla Corte di giustizia europea. A tale proposito, rileva che, come evidenziato anche dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, molti giovani professionisti meditano la cancellazione dall'albo degli avvocati, vanificando così anni di studio e di impegno, nonché notevoli risorse economiche. Da ultimo, esprime la convinzione che a fronte della straordinarietà della situazione, occorra attribuire poteri straordinari per l'individuazione di un immobile adeguato, tanto più che, come risulta da molte fonti di stampa, diversi sarebbero gli edifici destinabili allo scopo. Nel ricordare che Bari è una sede distrettuale, posta in territorio di frontiera, in cui opera anche la Direzione distrettuale antimafia, auspica che il Governo e la maggioranza

vogliono ascoltare il grido della cittadinanza barese.

Eugenio SAITTA (M5S) evidenzia che nelle audizioni informali svoltesi nella giornata di ieri, è emerso come siano presenti i requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'emanazione del decreto-legge volto ad assicurare il regolare svolgimento dei processi penali presso il tribunale di Bari, sottolineando come l'emergenza fosse costituita dalla presenza di tendopoli a seguito dello sgombero degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari. Sottolinea quindi che il Ministro Bonafede ha agito correttamente prospettando una soluzione che rispecchia i necessari principi di trasparenza e di evidenza pubblica. Nel replicare ai colleghi precedentemente intervenuti, evidenzia che la sofferenza dei giovani avvocati non può essere circoscritta al solo territorio barese, rilevando come, a suo avviso, l'intera classe sia stata negli anni mortificata da una serie di provvedimenti « scellerati », quali ad esempio la riforma della professione forense approvata nella scorsa legislatura.

David ERMINI (PD) invita i colleghi ad abbandonare i toni da campagna elettorale, anche considerato che la sede della Commissione è più idonea alla risoluzione dei problemi che a proclami, ricordando che sulle eventuali responsabilità per il caso di Bari è in corso un'indagine della Procura della Repubblica. Sottolinea la necessità per il Paese di un Governo che trovi soluzioni e che si astenga dall'illustrarci i problemi dei giovani avvocati. In riferimento alle considerazioni del collega Saitta, secondo cui, se si fossero ascoltati gli avvocati, non si sarebbero adottati provvedimenti scellerati, invita maggioranza e Governo a dare ascolto agli operatori del diritto che, nel corso delle audizioni informali della giornata di ieri, hanno preteso che il Ministro eserciti effettivamente le sue funzioni. Chiede pertanto al rappresentante del Governo e ai colleghi della maggioranza se siano favorevoli a prevedere un commissariamento

al fine di requisire immediatamente un immobile quale sede del Tribunale di Bari, preannunciando la presentazione di un emendamento in tal senso. Nel sottolineare le gravi conseguenze di un doppio trasloco reso inevitabile dal mancato intervento del Ministro, evidenzia da ultimo i fondati rischi, ventilati anche nella seduta di ieri, che la Corte costituzionale censuri il provvedimento.

Marzia FERRAIOLI (FI), precisando di intervenire in chiave costruttiva, evidenzia come non sia accettabile creare un disagio ad un indagato o ad un imputato, presumibilmente innocente fino ad una sentenza definitiva di condanna, allungando il termine per la prescrizione del reato a causa dell'incuria di organi che avrebbero dovuto già 20 anni fa svolgere gli opportuni controlli. Sottolinea come sia necessario tutelare i diritti e la libertà delle persone e non « scaricare » su tali soggetti il disagio o l'inefficienza dello Stato.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, interviene per replicare ai diversi rilievi sollevati dai colleghi. Con riguardo alla mancanza dei presupposti di straordinarietà ed urgenza, evidenzia che tali presupposti sono fondati sulla revoca dell'agibilità della sede del Tribunale di Bari con la conseguente impossibilità di condurre la normale attività giudiziaria. Sottolinea inoltre come non si sia trattato di un evento prevedibile dal momento che, come evidenziato da molti dei soggetti auditi, i problemi strutturali dell'immobile sono emersi nel corso delle due perizie del 2018, che hanno indotto il sindaco ad intervenire con il provvedimento di revoca dell'agibilità. Pertanto, ritiene che il provvedimento fosse assolutamente indifferibile al fine di garantire il normale svolgimento dell'azione giudiziaria del distretto di Bari. Rileva inoltre la sussistenza di una seconda emergenza rappresentata dall'utilizzo della tendopoli messa a disposizione dalla Protezione civile. Evidenzia peraltro la contraddizione degli interventi dei colleghi, che richiedono il conferimento di poteri straordinari pur in una

situazione da essi stessi non considerata emergenziale. Intervenendo sul tema della sospensione dei termini di prescrizione, ritiene doveroso evidenziare che, come l'ordinanza della Corte costituzionale n. 452 del 1999 ha illustrato in maniera esauriente, due sono gli aspetti principali della prescrizione. Quanto al primo, fa notare che la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale, che pertanto soggiace alla previsione di cui all'articolo 157 del codice penale, in base al quale « la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge ». Diverso è il caso disciplinato dal comma 1 dell'articolo 159, relativo alla sospensione della prescrizione in conseguenza della sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare imposta da una particolare disposizione di legge. Su tali basi, esprime la convinzione che non sussistano questioni di incostituzionalità del provvedimento che opera un ottimo bilanciamento tra la sospensione dei procedimenti e la correlata sospensione dei processi. Con riguardo al caso del Teatro Petruzzelli, cui ha fatto riferimento il collega Miceli, ricorda che il decreto-legge in questione fu dichiarato incostituzionale per ragioni completamente diverse da quelle qui sostenute, in quanto la relativa disposizione era stata introdotta impropriamente in un provvedimento originariamente contenente esclusivamente misure di carattere fiscale e tributario. Infine, con riferimento all'eventuale *vulnus* all'articolo 111 della Costituzione, rileva come in assenza del decreto-legge in esame la situazione sarebbe rimasta inalterata, configurando in questo caso un danno effettivo e gravissimo dei diritti e delle tutele delle parti interessate.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE assicura che il Governo valuterà con la dovuta attenzione tutti i contributi emersi nel corso della presente seduta. Desidera intanto precisare che già nella giornata del 10 luglio prossimo dovrebbe essere possibile l'individuazione della soluzione da percorrere relativamente all'immobile da

adibire a Tribunale di Bari e alla Procura. Nel sottolineare l'impegno del Governo a risolvere entro i termini previsti dal decreto-legge la problematica relativa all'edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari, fa notare come gli attuali presupposti facciano auspicare una rapida soluzione.

Giulia SARTI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e comunica che, come convenuto in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative al decreto-legge in esame è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.

Atto n. 17.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2018.

Maria Carolina VARCHI (FdI) chiede che la Commissione svolga sul provvedimento in titolo l'audizione di rappresentanti sindacali della Polizia penitenziaria e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, nel sottolineare come al termine della scorsa legislatura la Commissione giustizia abbia svolto un approfondito ciclo di audizioni sull'argomento i cui atti sono a disposizione dei commissari, informa che al termine della presente seduta si svolgerà l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti del gruppo, nel quale sarà possibile valutare anche la richiesta della collega Varchi.

David ERMINI (PD) rammenta come durante la recente campagna elettorale gli esponenti della maggioranza avessero più volte invocato la «cancellazione» della riforma dell'ordinamento penitenziario. Evidenziando l'importanza di comprendere l'effettiva volontà dell'Esecutivo, ritiene che sia necessario un chiarimento in tal senso sottolineando come il parere approvato dalla Commissione giustizia in data 7 febbraio 2018 recepisce molti dei rilievi e delle osservazioni sollevati dai commissari del Movimento 5 Stelle.

Giusi BARTOLOZZI (FI) si associa alle considerazioni del collega Ermini ed evidenzia come al Senato, nella seduta della Commissione giustizia di ieri, il senatore Giarrusso, nello svolgere la relazione illustrativa sul medesimo schema di decreto legislativo, abbia sottolineato come, in considerazione della complessità delle problematiche, dei limiti derivanti dall'impostazione della legge di delegazione e dei ridotti tempi per un approfondimento, sarebbe preferibile considerare l'opzione che la Commissione suggerisca al Governo di non esercitare la delega legislativa, e ciò onde consentire una adeguata e inclusiva successiva istruttoria, preliminare ad un qualsiasi ulteriore intervento normativo.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, nell'evidenziare come ciascun ramo del Parlamento effettui un percorso autonomo, rammenta che il parere espresso dalla Commissione giustizia del Senato sullo schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario con-

teneva numerose osservazioni e condizioni non accolte dal Governo.

Walter VERINI (PD) preannuncia ai colleghi che il prossimo 17 luglio presso la Camera verrà proiettato il film « Fare fuoco » realizzato da sei detenuti del carcere di Terni, alla presenza del Presidente della Camera e con la partecipazione dell'ex Ministro della giustizia, Andrea Orlando, del Garante dei diritti dei detenuti dell'Umbria e del Lazio, Stefano Anastasia, peraltro tra i fondatori dell'associazione Antigone, nonché della direttrice del carcere di Terni, Chiara Pellegrini. Pertanto, pur non intervenendo nel merito, anticipa la sua posizione favorevole alla riforma dell'ordinamento penitenziario in esame, caldeggiando la presenza di tutti i colleghi alla citata proiezione.

Manfredi POTENTI (Lega), nel replicare al collega Ermini, osserva che non è interesse della maggioranza e dell'Esecutivo demolire i provvedimenti già adottati, ricordando comunque come il precedente Governo abbia inanellato una serie di provvedimenti tesi tutti a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario. Osserva che non è intenzione della maggioranza risolvere tale problema attraverso il ricorso a provvedimenti « svuota carceri » o ad indulti o ad amnistie, bensì investendo per il miglioramento delle strutture carcerarie esistenti che ricorda, in molti casi, risalire addirittura ad epoca medioevale. Ritiene inoltre che, a suo avviso, il sovraffollamento carcerario si potrebbe ridurre anche destinando le carceri ai soli cittadini italiani che delinquono, e non anche agli stranieri che potrebbero invece scontare la loro pena nel Paese di origine.

Alessia MORANI (PD) ricorda a tutti e in particolare a chi è critico verso il provvedimento in esame – a suo parere, uno degli interventi migliori operati dal Governo precedente – che con la presente riforma dell'ordinamento penitenziario non si è inteso affrontare l'annosa questione del sovraffollamento delle carceri. Ricorda altresì che il piano carceri, all'e-

poca prospettato come soluzione, ha prodotto esclusivamente inchieste giudiziarie senza addivenire ad alcun risultato, tanto da provocare il messaggio alle Camere dell'allora Presidente della Repubblica, anche allo scopo di evitare una ulteriore condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani, del tenore della sentenza Torreggiani. Chiede a tale proposito quale sia la strategia del nuovo Governo per risolvere la questione del sovraffollamento, posto che l'ex Ministro Orlando ha recuperato ben 6 mila posti nelle carceri e che la maggioranza presenta opinioni e sensibilità diverse sull'argomento. Nel segnalare a tale proposito il richiamo del Presidente della Camera in merito alla riforma dell'ordinamento penitenziario, sottolinea che la questione riguarda, da un lato, il rispetto dei diritti umani dei detenuti e, dall'altro, la sicurezza del nostro Paese.

Franco VAZIO (PD), nel replicare al collega Potenti, sottolinea che il provvedimento all'esame della Commissione non costituisce assolutamente un provvedimento « svuota carceri », bensì la riforma della gestione carceraria, un tema che certamente ha registrato sensibilità differenti anche all'interno della stessa Polizia penitenziaria e della magistratura, ma che tuttavia costituisce il frutto di un lavoro enorme condotto da molteplici soggetti operanti nel settore. Fa presente inoltre che un Paese democratico deve puntare alla riabilitazione del detenuto al fine di evitare la recidiva. Rammenta che in Italia esistono molti istituti penitenziari dove l'attività riabilitativa è molto significativa e che le statistiche dimostrano che i detenuti che escono da tali strutture non tornano a delinquere. Ritiene, inoltre, che coloro che auspicano « di chiudere a quattro mandate chi delinque » non abbiano avuto esperienza, né in ragione del mandato parlamentare né della professione forense, di cosa avvenga nelle carceri. Concordando con il collega Ermini, ritiene che sia necessario che su tale questione la maggioranza espliciti la propria volontà.

Roberto CASSINELLI (FI) ricorda che già nel 2008, nel corso della sua prima legislatura come deputato della Repubblica italiana, l'allora Ministro della giustizia, Angelino Alfano, presentò una relazione sulla situazione carceraria italiana, denunciandone la gravità. Sottolinea che, appassionatosi al tema, da allora in poi ha visitato diverse carceri, verificando di persona lo stato inaccettabile in cui vivono i detenuti ed operano le forze di polizia carceraria. Nell'evidenziare come la situazione si sia mantenuta inalterata nel corso degli anni senza che sia stato raggiunto alcun risultato significativo, sottolinea come il livello di civiltà di un Paese si misuri anche dallo stato delle sue carceri. Fatte queste premesse, ritiene che si debba agire su vari fronti, in primo luogo investendo in nuove strutture edilizie, da realizzarsi anche con procedure di urgenza, che rispondano alle esigenze di recupero dei detenuti espressamente previste dalla Costituzione. Segnala inoltre la necessità di assegnare adeguate risorse finanziarie al settore della polizia giudiziaria, che opera da tempo con un organico largamente insufficiente. Ritiene inoltre che ulteriori interventi debbano riguardare la depenalizzazione di alcuni reati, nonché la diffusa introduzione dei braccialetti elettronici. Nell'associarsi alle considerazioni di carattere generale espresse dal collega Vazio, invita il Governo ad impegnarsi sul tema, assicurando il suo sostegno se l'intervento andrà nelle direzioni auspiccate.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Atto n. 16.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega della legge 23 giugno 2017, n. 103, reca la riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.

Evidenzia, in particolare, che il provvedimento in esame dà espressa attuazione ai principi di delega contenuti all'articolo 1, commi 82, 83 e 85 della citata legge di delega, con riguardo: all'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento (comma 85, lettera g)), nonché alla maggiore valorizzazione del volontariato, sia all'interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna (comma 85, lettera h)); al miglioramento della vita carceraria, attraverso la previsione di norme volte al rispetto della dignità umana mediante la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna (comma 85, lettera r)).

Come specificato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, rammenta che la riforma di questa parte dell'ordinamento penitenziario si è resa necessaria sia per rendere più attuale la disciplina in materia (dettata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354), sia in virtù dell'esigenza di adeguarla agli innovativi orientamenti della giurisprudenza costituzionale, di legittimità, nonché delle Corti europee.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata disamina del contenuto del provvedimento, si limita ad illustrare sinteticamente lo schema di decreto in discussione che si compone di 5 articoli, suddivisi in 2 capi dedicati rispettivamente alla vita e al lavoro penitenziario. Il Capo I, costituito

dal solo articolo 1, in attuazione del criterio di delega di cui alla citata lettera r), modifica alcune disposizioni della legge n. 354 del 1975 in tema di trattamento penitenziario al fine di rafforzare i diritti dei detenuti e internati, prevedendo norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna nonché la sorveglianza dinamica.

Sottolinea, in particolare, che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema interviene sull'articolo 5 della legge sull'ordinamento penitenziario al fine di trasformare gli istituti penitenziari in insediamenti integrati, nei quali si possano svolgere tutte le attività che caratterizzano la vita quotidiana all'esterno. A tal fine la disposizione come modificata prevede che gli edifici siano dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative, artigianali, sportive, di culto e di socializzazione. Nella relazione illustrativa si rileva come tali modifiche siano legate anche all'esigenza di coordinare le previsioni in questione con la nuova disciplina prevista in materia di colloqui familiari e con i minori dallo schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto del Governo n. 17, anch'esso all'esame della II Commissione).

Osserva che la successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame sostituisce l'articolo 6 dell'ordinamento penitenziario, in tema di locali di soggiorno e pernottamento, confermando — con qualche ulteriore precisazione — i requisiti di adeguatezza già richiesti dalla legge vigente e cioè: ampiezza sufficiente, illuminazione con luce naturale e artificiale, tale da permettere il lavoro e la lettura, aerazione, riscaldamento, dotazione di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale, buono stato di conservazione e di pulizia. Con riguardo al riscaldamento dei locali lo schema precisa che i locali debbano essere riscaldati « per il tempo in cui » le condizioni climatiche lo esigono. In tal modo si intende precisare

che l'adozione di opportuni accorgimenti nelle camere detentive debba interessare tutti gli istituti penitenziari a prescindere dalla loro collocazione geografica, così da assicurare l'attivazione del riscaldamento sempre secondo il bisogno.

Rammenta che il provvedimento prevede poi che le aree residenziali siano dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.

Evidenzia che si richiede inoltre particolare cura nella scelta di quei soggetti che sono collocati per il pernottamento in camere a più posti. Sia per i detenuti condannati all'ergastolo che per gli imputati si prevede la normale attribuzione di camere individuali. La puntualizzazione relativa agli ergastolani risponde all'esigenza di assicurare loro, a causa dell'entità della pena da espiare, condizioni di vita maggiormente compatibili a tutelare la loro salute fisica e mentale. Tale attribuzione risulta derogabile nel caso in cui vi ostino le prescrizioni mediche ovvero particolari situazioni dell'istituto non lo consentano (sia relative alla capienza che all'architettura dell'edificio). Ai condannati alla pena dell'ergastolo è riconosciuta peraltro la possibilità di chiedere l'assegnazione a camere a più posti.

Osserva che, mentre la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, novellando l'articolo 8 dell'ordinamento penitenziario, mira all'eliminazione dagli istituti italiani dei servizi igienici cosiddetti « a vista » e alla obbligatoria fornitura di acqua calda per le docce, la successiva lettera d) interviene sull'articolo 12, dedicato alle attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione. Con tale intervento si inserisce espressamente tra i materiali che devono essere forniti dalle biblioteche carcerarie anche il riferimento agli audiolibri, che possono costituire un valido ausilio, ad esempio, per gli stranieri o per persone con disabilità. Si tratta di una previsione, come si sottolinea nella relazione tecnica, già operativa. Nella medesima prospettiva la disposizione specifica che, nella formazione del fondo libra-

rio, si deve tener conto del carattere multiculturale della società libera nella quale, in prospettiva, si dovrà realizzare il ricollocamento sociale delle persone detenute e internate. In un'ottica di responsabilizzazione, la novella stabilisce che, ai fini di provvedere alla dotazione delle biblioteche carcerarie la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento penitenziario sia integrata da un rappresentante dei detenuti.

Ricorda che la riscrittura dell'articolo 26 dell'ordinamento penitenziario, in materia di religione e pratiche di culto – operata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema – intende dare effettività all'affermazione, già ivi contenuta, che « i detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto », in piena conformità con il primo comma dell'articolo 8 della Costituzione, secondo cui « tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge ». È pertanto espressamente previsto il compito dell'amministrazione di predisporre locali idonei e strumenti che rendano più facile l'effettivo esercizio delle pratiche di culto. In particolare, considerato che l'attuale disposizione, fotografando la situazione di fatto del 1975, fa riferimento alla presenza soltanto dei cappellani di culto cattolico, è necessario prevedere la presenza di ministri e guide di culto di tutte le confessioni che abbiano stipulato intese o accordi con le amministrazioni dello Stato italiano. Il nuovo quarto comma prescrive, inoltre, che i ministri e le guide di culto di tutte le religioni, pur nell'autonomia delle proprie prerogative e funzioni, si coordinino al fine di agevolare il dialogo interreligioso. Come previsto dal comma 2, per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Passando al Capo II, fa presente che l'articolo 2 – in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 85, lettere g) e h) della legge n. 103 del 2017

– reca modifiche agli articoli da 20 a 25-bis dell'ordinamento penitenziario in materia di lavoro penitenziario.

Osserva che, nel dettaglio, con riguardo all'articolo 20 il comma 1, lettera a) dello schema: estende anche ai soggetti ospitati nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, (REMS), quali strutture nelle quali sono eseguite misure private della libertà, la possibilità di fruire dell'elemento trattamentale del lavoro; specifica che l'amministrazione penitenziaria può organizzare e gestire attività di produzione di beni o servizi, sia all'interno che all'esterno dell'istituto; elimina la previsione del lavoro come « obbligo », atteso che la previsione di un tale obbligo stride con il principio del libero consenso al trattamento penitenziario, quale necessario presupposto per l'effettivo successo del percorso di reinserimento del condannato.

Rammenta che viene inoltre ridisegnata la composizione della commissione istituita presso ogni istituto penitenziario per l'avviamento al lavoro, prevedendo che alle riunioni partecipi, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati. Per quanto concerne i compiti, la Commissione: procede alla redazione degli elenchi per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati (per ragioni di sicurezza il direttore può derogare a tali criteri di assegnazione); individua le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi; stabilisce i criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Fa presente che con la riscrittura dell'articolo 20 si prevede, inoltre, la possibilità per gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti e internati. Ulteriori modifiche introdotte prevedono che: i prodotti delle lavorazioni penitenziarie o i servizi delle prestazioni

dei detenuti e degli internati possano essere venduti a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto. Finalità dell'intervento è quello di consentire di reinvestire gli introiti delle lavorazioni penitenziarie e quelle relative alle prestazioni di servizi, così da garantire maggiori risorse da destinare sia al lavoro che alla formazione dei detenuti e degli internati; i detenuti o internati possano esercitare attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Le modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo è demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; ai detenuti e agli internati, in considerazione delle loro attitudini, sia consentito di esercitare per proprio conto attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento. Mentre la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 dello schema si limita ad una modifica di coordinamento del testo della legge sull'ordinamento penitenziario, la successiva lettera *c)* introduce un nuovo articolo 20-ter, in materia di lavoro di pubblica utilità. Come si evidenzia nella relazione illustrativa, le modifiche apportate mirano a valorizzare l'istituto in questione come strumento di risocializzazione e quale possibile mezzo per « integrare l'offerta avente ad oggetto il lavoro in senso proprio ». A tal fine, la disciplina dei progetti di pubblica utilità viene riscritta: dettando una regolamentazione più compiuta rispetto a quella vigente; sganciandone l'operatività dall'ambito del lavoro esterno; configurando il coinvolgimento dei detenuti nel progetto anche come contributo ideativo, progettuale e organizzativo; ricollegando alla partecipazione a tali progetti un aumento dello sconto di pena riconosciuto a titolo di liberazione anticipata.

Ricorda che le successive lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 dello schema recano modifiche di coordinamento al comma 4-ter

dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, la lettera *f)* riscrive l'articolo 22, prevedendo che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria venga determinata in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai 2/3 del trattamento economico di cui ai contratti collettivi. La lettera *g)*, attraverso un intervento sull'articolo 25-bis dell'ordinamento penitenziario, modifica la composizione delle Commissioni regionali per il lavoro penitenziario. La lettera *h)* invece introduce una ulteriore disposizione in materia di assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, prevedendo che l'amministrazione penitenziaria debba rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. La lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 2 dello schema, integrando l'articolo 46 dell'ordinamento penitenziario, estende anche agli ex detenuti e internati, disoccupati, la possibilità di beneficiare dell'assegno di ricollocazione. Più nel dettaglio coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente all'assegno di ricollocazione, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.

Osserva che con la lettera *l)* si modifica quindi l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, in tema di liberazione anticipata, prevedendo che la proficua partecipazione a progetti di pubblica utilità abbia conseguenze premiali. La detrazione di pena concessa ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 54 per la piena partecipazione all'opera di rieducazione (pari a 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata) viene infatti incrementata nella misura di un giorno per ogni cinque di

partecipazione al progetto. Per ogni semestre di detenzione la maggior detrazione disposta non può comunque eccedere i quindici giorni. La lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema dispone modifiche di coordinamento dell'articolo 74 dell'ordinamento penitenziario.

Per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore gli detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità, ricorda che il comma 2 dell'articolo 2 dello schema incrementa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312 della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 6, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 444 del 1992, prevedendo che la pianificazione e l'attuazione dei programmi di intervento sia effettuata dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria d'intesa con l'ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive lavoro). La formulazione vigente fa invece riferimento all'intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali sono stati soppressi ai sensi del decreto legislativo n. 149 del 2015. Il comma 4 dell'articolo 2 dello schema integra l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 510 del 1996 (convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608), recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, prevedendo che, anche nel caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro con i detenuti e gli internati che prestano la loro attività all'interno degli istituti penitenziari, i datori di lavoro privati e l'amministrazione penitenziaria siano tenuti ad effettuare le relative comunicazioni obbligatorie.

Rammenta che l'articolo 3 dello schema in esame introduce una disposizione transitoria finalizzata a consentire che l'ulteriore detrazione di pena (di cui alla precedente lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2) sia applicata retroattivamente anche a coloro che hanno partecipato a progetti di pubblica utilità attivati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94), che ha introdotto il lavoro di pubblica utilità nell'ordinamento penitenziario.

Segnala che l'articolo 4 dispone – conseguentemente alle modifiche apportate dal presente schema all'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario – l'abrogazione dell'articolo 126, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, il quale prevede che i proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, all'apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative. L'articolo 5 contiene infine disposizioni di carattere finanziario.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	34
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi Atto n. 26 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; <i>b)</i> Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb. C. 492 Verini e Quartapelle Procopio (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, prima di dare avvio ai lavori della Commissione, espone uno specifico indirizzo in tema di dematerializzazione e di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera, precisando che, nello svolgimento del loro lavoro, i deputati dispongono di servizi informatici, messi a

disposizione attraverso il Portale intranet dedicato, cui si accede attraverso le applicazioni: *geoCamera*, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; *geoDoc*, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; *CDNews*, per la fruizione dei servizi stampa.

Rileva che l'utilizzo di questi strumenti corrisponde a due finalità: fornire documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.

Nell'ambito di questo percorso sono stati digitalizzati documenti anche per ovviare ad una fruizione limitata all'interno

dell'Istituzione. La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, ad una sempre maggiore apertura e pubblicità.

Sottolinea che in questa legislatura, si potrà – con maggior decisione e con gli adeguati strumenti – portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.

A questo riguardo, rileva l'opportunità di illustrare il funzionamento della applicazione informatica *geoCamera* che è costituita da « moduli » dedicati alle principali funzioni parlamentari. Tra queste segnala, in particolare, *geoComm*, che rende disponibili i documenti di seduta delle Commissioni di cui ciascun deputato fa parte: proposte di legge, schemi di atti sottoposti alla Camera per il parere; dossier prodotti dai servizi di documentazione; memorie presentate, altra documentazione.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 26.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, prima di dare la parola al relatore, deputato Comencini, dà il benvenuto, a nome della Commissione, alla Sottosegretaria di Stato Emanuela Claudia Del Re, che con la seduta odierna inaugura la sua collaborazione con questa Commissione.

Nel segnalare, quindi, che anche l'omologa Commissione del Senato ha avviato l'esame del provvedimento in titolo in data

odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere entro l'11 luglio.

Vito COMENCINI (Lega), *relatore*, sottolinea che, secondo una procedura comune a tutti i ministeri, la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale in esame, da adottare annualmente in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha disciplinato l'iscrizione in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun ministero di importi per contributi statali ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi.

La finalità del provvedimento è, pertanto, effettuare il riparto per il 2018 delle somme già stanziare con l'ultima manovra finanziaria (legge n. 205 del 2017) a specifici enti internazionalistici sottoposti a vigilanza da parte del MAECI.

Segnala che, secondo quanto detta la citata normativa del 2001, il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ricorda che la Tabella 1 allegata alla stessa legge del 2001 stanziava per il MAECI importi a favore dei cosiddetti «enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri».

Precisa che tali enti sono stati individuati dalla legge 28 dicembre 1982, n. 948, finalizzata già allora a disciplinare l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri. L'articolo 1 della citata legge detta che «A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di

promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa».

Sottolinea che la tabella che viene citata è tuttora soggetta a successive periodiche revisioni a cadenza triennale, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo motivato parere delle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato.

Precisa che in sede di revisione, prevista per il 2019, oltre a riconsiderare l'inserimento degli enti ad oggi previsti, nella tabella potranno essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

Sottolinea che, sempre secondo la legge del 1982, la condizione per l'ammissione al contributo è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate. Tali attività devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori: formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere; organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale; pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale. Precisa che si tratta generalmente di soggetti di diritto privato che possono assumere la forma di onlus e che sono sottoposti alla vigilanza del MAECI.

Ricorda, inoltre, che la legge n. 948 del 1982 prevede, all'articolo 2, che il Ministero degli affari esteri possa concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse. Di tali contributi e delle ragioni che li hanno determinati il Ministro deve dare conto

nella relazione annuale al Parlamento, prevista all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. Segnala che l'ultima relazione, presentata alle Camere il 18 dicembre 2017, riguarda l'esercizio 2016.

Con riguardo al provvedimento in esame, sottolinea che i contributi di competenza del MAECI sono posti a carico del capitolo 1163 denominato « *Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi* » dello stato di previsione del medesimo MAECI, che è inserito nel Programma 4.14 « *Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale* », nella Missione principale dello stato di previsione del Ministero, denominata « *L'Italia in Europa e nel mondo* ».

Evidenzia che la relazione che accompagna lo schema di decreto rammenta opportunamente che gli enti internazionalistici beneficiari di contributi statali ordinari iscritti al bilancio dello Stato vengono individuati, a norma del già ricordato articolo 1 della legge del 1982, a seguito dell'inserimento nella tabella soggetta a revisione triennale, approvata con decreto distinto da quello di ripartizione annuale. Il decreto attualmente in vigore, emanato a settembre 2016 e riferito al triennio 2016-2018, riporta sia gli enti internazionalistici ammessi ai contributi ordinari a bilancio, sia gli importi da corrispondere, importi che vengono rivisti annualmente dal decreto di riparto, oggetto di esame quest'oggi. Il contributo, programmato su base triennale, viene infatti poi erogato annualmente e ha carattere ordinario.

Entrando nel merito delle opzioni che il Governo sottopone al parere della Commissione, segnala che la già citata legge di bilancio per il 2018 ha assegnato al capitolo 1163 la somma di euro 756.809, 21.609 euro in meno rispetto al 2017, e che lo schema di decreto in esame prevede di ripartire tale stanziamento in ragione di euro 463.000 per i contributi ordinari ed euro 293.809 per i contributi straordinari a progetto, a sostegno d'iniziative di particolare interesse proposte da enti internazionalistici, siano essi compresi o meno nella tabella triennale.

Segnala che il decremento rispetto al 2017 pesa per circa 2/3, pari a 15.000 euro, sui contributi ordinari annuali a favore degli enti a carattere internazionalistico e per un terzo, pari a 6.609 euro, sui contributi straordinari. Tale suddivisione conferma la tendenza a favorire l'incremento percentuale dei contributi a progetto deciso dal MAECI a partire dal 2016, in linea sia con le indicazioni formulate dalle Commissioni affari esteri delle due Camere, sia con la strategia di collaborazione con i *think tank*, ritenuta dal Governo strumento ottimale per lo sviluppo della ricerca internazionalistica.

Sottolinea che tale strategia trova un suo ulteriore momento di promozione con l'Osservatorio di politica internazionale, frutto di un partenariato tra il Parlamento ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione, lanciato nel 2009 che predispone studi e ricerche a supporto del processo di decisione parlamentare nel settore della politica estera e di difesa.

Precisa che, nello specifico del riparto dei contributi ordinari, gli enti beneficiari dei maggiori importi sono lo IAI e l'ISPI (100 mila euro ciascuno) e la SIOI (95 mila euro); seguono il CeSPI (40 mila euro), il Comitato Atlantico e l'*Aspen Institute Italia* (con 14.500 euro), il *Forum* per i Problemi della Pace e della Guerra (13 mila euro), il Centro Studi Americani, il Centro Italiano Pace Medio Oriente (CIPMO), il Circolo di Studi Diplomatici, il Consiglio Italiano per il Movimento Europeo (CIME), l'Archivio Disarmo, la Fondazione Magna Carta, l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (IIDU), la Fondazione Lelio e Lisli Basso (9 mila euro ciascuno), *Reset* ed il *Torino World Affairs Institute* (7 mila euro ciascuno).

Osserva che, quanto ai contributi straordinari, il provvedimento indica in una forma riassuntiva la tipologia di iniziative e di programmi che saranno finanziati. A tal proposito, ai fini della predisposizione della proposta di parere e in un esercizio di trasparenza, considerata la rilevanza dei contributi straordinari in proporzione a quelli ordinari per i quali sono invece elencati i 17 enti destinatari, chiede pre-

liminarmente alla rappresentante del Governo – che a sua volta saluta in occasione della sua prima partecipazione ai lavori della Commissione – di volere fornire alla Commissione l'elenco delle iniziative e dei programmi straordinari ai quali si intendono destinare per il 2018 i 293.809 euro.

In seconda battuta chiede anche che la Commissione possa ricevere per questa stessa voce i dati dei contributi riferiti al 2017, al fine di conoscere le iniziative straordinarie che sono state finanziate con tali fondi.

Precisa che si tratta di richieste condizionali all'espressione di un parere che deve essere ben ponderato e corrispondente alla sensibilità e alle priorità delle forze politiche presenti in Parlamento, in particolare nella maggioranza.

Anche in un'ottica di coordinamento con l'altro ramo del Parlamento, che sta contestualmente esaminando lo stesso provvedimento, preannuncia una proposta di parere che, nell'esigenza di assicurare il riparto di fondi già stanziati per l'anno in corso, comprenderà necessariamente la formulazione di un apparato di indicazioni al Governo in discontinuità con il passato.

Quanto ai possibili contenuti della proposta di parere, rileva che il provvedimento in esame costituisce l'occasione per riflettere, per la prima volta, innanzitutto sulla scelta di fondo che vede lo Stato sostenere, sia in termini di contributi finanziari sia mediante una sorta di certificazione di qualità e di prestigio, enti di diritto privato impegnati in attività di studio e ricerca su materie come la politica estera e la difesa.

Esprime apprezzamento, in linea generale, per il ruolo finora giocato dal sistema dei *think tank* italiani a sostegno delle istituzioni nazionali e dell'azione decisionale di Governo e Parlamento, sottolineando che in politica estera e di difesa lo *slogan* «conoscere per deliberare» costituisce un approccio ancor più doveroso, dal momento che si tratta sempre di scelte che coinvolgono l'intero Sistema Paese e l'immagine dell'Italia nel mondo.

Nell'ambito di questa scelta metodologica, ritiene che il criterio per la valorizzazione dei singoli enti ed attività debba essere rappresentato da un comprovato impegno che assicuri la centralità dell'interesse nazionale e la promozione del ruolo del nostro Paese nella politica estera a livello multilaterale e bilaterale, secondo i termini dettati dal « contratto per il Governo del cambiamento », che ridefinisce il perimetro geostrategico del nostro Paese nel quadro di appartenenze tradizionali e di una riconsiderazione di talune questioni, a partire dal rapporto con la Russia e da un approfondimento sui temi nel Mediterraneo, con un'attenzione rivolta al fronte del Sud.

In parziale continuità con il passato, ribadisce pertanto l'esigenza di avviare senza ritardo un dibattito finalizzato ad una riforma della ormai risalente legge del 1982 nella direzione di un rafforzamento della capacità di controllo parlamentare organica per tenere conto dell'enorme espansione degli studi internazionalistici prodottasi negli ultimi anni; per garantire tempestività e trasparenza nei processi di erogazione dei contributi fissando con maggior decisione i criteri che presiedono al riconoscimento degli enti titolati a ricevere sostegno dal MAECI; per privilegiare progetti che si inscrivano organicamente in programmi pluriennali; per agevolare la partecipazione di giovani ricercatori alle diverse fasi attuative dei progetti; infine, per promuovere il ricorso a nuove tecnologie dell'informazione ed incentivare la diversificazione delle fonti di finanziamento.

Anticipa che, nelle more di una riforma normativa e nella necessità di testimoniare un messaggio di sobrietà e di trasparenza da parte della Commissione, anche in base alla documentazione che il Governo fornirà, la proposta di parere potrebbe andare nella direzione di valutare l'opportunità, da un lato, di mantenere inalterato il riparto dei fondi straordinari, che la legge del 1982 configura come una facoltà per il Governo, non come un obbligo, e ai quali possono accedere anche nuovi centri di ricerca. Quanto agli enti destinatari dei

fondi ordinari, sottolinea, dall'altro lato, l'opportunità di valutare, in discontinuità con il passato, l'ipotesi di procedere ad un taglio proporzionale degli importi, pari al 10 per cento, nella consapevolezza che si tratta di importi contenuti ma dal forte significato simbolico anche nella dinamica concorrenziale tra i diversi soggetti privati impegnati nel campo della ricerca internazionalistica. Evidenzia, infine, che la proposta di parere potrà contemplare anche la richiesta affinché tale relazione sia sollecitamente trasmessa al Parlamento con riferimento all'annualità 2017.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE, scusandosi per il breve ritardo, dovuto all'andamento dei lavori parlamentari al Senato, ringrazia per le parole di benvenuto della presidente Grande. Prende, quindi, atto della relazione illustrata dal deputato Comencini e si riserva di fornire al più presto alla Commissione la documentazione richiesta.

Laura BOLDRINI (LEU) esprime perplessità per la prospettiva di tagli agli enti internazionalistici, rappresentata dal relatore, alla luce del già esiguo contributo statale previsto a fronte dell'importante ruolo svolto da tali enti. Si dichiara, inoltre, sorpresa che tra gli enti beneficiari non figurino soggetti specializzati in studi sul Mediterraneo, che pure rientra tra le aree di interesse prioritario per la politica estera italiana.

Vito COMENCINI, *relatore*, nel rispondere alla collega Boldrini, ribadisce che, come indicato nella relazione, tra i criteri per la valorizzazione dei singoli enti ed attività rientra l'attenzione ai temi cruciali della politica estera italiana, tra i quali figura innanzitutto il Mediterraneo. Nel dichiararsi pertanto del tutto in linea con l'auspicio della collega, richiama l'esigenza che eventuali nuovi soggetti accedano in futuro al finanziamento pubblico sulla base degli stringenti criteri dettati dalla legge del 1982.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ringrazia il relatore per le condivisibili

richieste di elementi informativi integrativi, indirizzate al Governo, sulle attività a valere sui contributi straordinari per il 2018, oltre alla segnalazione degli specifici impegni già finanziati nel 2017, anche a fronte della consistenza degli importi previsti in rapporto ai contributi ordinari. Dà, quindi, conto dell'apporto dato da questa Commissione, nella XVI e soprattutto nella XVII legislatura, ai fini di una riduzione dei contributi ordinari e nella promozione di enti che si sono distinti per un alto livello qualitativo rispetto sistema di relazioni internazionali dell'Italia. Ricorda che l'impegno profuso dalla Commissione è stato anche nell'ottica di scongiurare contributi « a pioggia » e di ridurre il numero degli enti beneficiari. Ritiene, infine, doveroso sottolineare che l'operato degli enti internazionalistici deve essere valutato in base a criteri qualitativi e non contenutistici, scongiurando ogni inopportuno riferimento al rispetto dei termini dettati dal « contratto per il Governo del cambiamento ».

Paolo GRIMOLDI (Lega) esprime riserve sulla neutralità di taluni enti, segnalando il coinvolgimento di taluni parlamentari negli organi sociali di taluni istituti.

Valentino VALENTINI (FI) si associa convintamente alle parole della collega Quartapelle circa l'esigenza di valutare esclusivamente la qualità del lavoro degli istituti, lasciando loro piena autonomia nell'attività di ricerca. Sottolinea, infatti, l'esigenza di garantire che gli enti internazionalistici possano lavorare in piena libertà, presupposto essenziale per un'elevata qualità della riflessione scientifica. Quanto al rilievo del deputato Grimoldi, che pur comprende, ritiene che eventuali visioni di parte non sono di per sé di pregiudizio all'espressione di un pensiero comunque indipendente.

Marta GRANDE, *presidente*, ritiene opportuno rappresentare l'opportunità che, in un esercizio di responsabilità individuale, i colleghi eventualmente impegnati

negli organi sociali di enti interessati dal provvedimento in titolo, pur non incorrendo in alcun profilo di incompatibilità trattandosi di enti culturali anche se sovvenzionati dallo Stato, si astengano dal partecipare alla deliberazione finale.

Maurizio LUPI (Misto-NcI), associandosi alle considerazioni delle colleghe Boldrini e Quartapelle, sottolinea l'opportunità di procedere ad una revisione della normativa del 1982 al fine di superare la logica del finanziamento « a pioggia » e di adottare criteri oggettivi e trasparenti nella ripartizione delle risorse. Osserva che non vi sono ragioni di critica rispetto al ricorso da parte della Farnesina alle migliori risorse intellettuali presenti nella società civile italiana, a testimonianza di un profondo radicamento nel nostro Paese di un modello culturale plurale. Sottolinea pertanto che, nel quadro di una coerenza complessiva non già con gli obiettivi del « contratto per il Governo del cambiamento » ma con gli interessi del Sistema Paese, la pluralità culturale degli enti costituisce una ricchezza ed un fiore all'occhiello da valorizzare con orgoglio.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) condivide l'auspicio affinché l'attività degli istituti si concentri su temi di interesse prioritario per l'Italia, *in primis* il Mediterraneo. Auspica, altresì che, per ragioni di opportunità e per allontanare ogni forma di sospetto, i parlamentari che ricoprono cariche in tali enti si dimettano dagli incarichi, anche in assenza di specifiche disposizioni che ne impongano le dimissioni.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 15.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.

C. 344 Governo e abb. C. 492 Verini e Quartapelle Procopio.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Andrea COLLETTI, *relatore*, osserva che i due trattati bilaterali in esame s'inscrivono nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità. Si avvia in questo modo un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in ogni settore.

Rileva che il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e,

quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

In generale, sottolinea che l'extradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il principio della « doppia incriminazione ».

Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'extradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. L'extradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'extradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi (articolo 2).

Precisa che il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'extradizione. L'extradizione sarà negata (rifiuto obbligatorio), oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani, nonché quando il reato per il quale è domandata l'extradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l'impegno di non darvi esecuzione. In tal caso, il Trattato prevede espressamente che lo Stato che accetti l'extradizione a tale condizione è poi tenuto ad ottemperarvi (articolo 3).

Sottolinea che, come precisato nello scambio di note allegato al Trattato, con-

formemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, resta escluso in radice che si possa dare luogo a estradizione nei casi in cui è prevista la pena di morte, a meno che la Parte richiedente non adotti una decisione irrevocabile che commuti detta pena in una pena diversa, nel pieno rispetto dell'ordinamento della Parte richiesta.

L'extradizione potrà altresì essere negata (rifiuto facoltativo) quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Altro motivo di rifiuto facoltativo è poi individuabile in valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età e alle condizioni di salute della persona da consegnare (articolo 4).

Osserva che il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale disciplina in modo preciso e puntuale la materia dell'assistenza giudiziaria penale ed è originato dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in molteplici settori. Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca infatti con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

Rileva che la latitudine degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e di imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato.

Sono inoltre previsti lo scambio d'informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È inoltre espressamente previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali.

L'assistenza giudiziaria dovrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi (motivi di rifiuto obbligatorio) divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali.

Sottolinea la particolare rilevanza della previsione in base alla quale l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale.

Quanto agli oneri finanziari, dettagliati nella relazione tecnica, ricorda che essi ammontano complessivamente, a decorrere dal 2018, a 40 mila euro.

In conclusione, osserva che in questi ultimi anni gli Emirati arabi uniti sono divenuti degli interlocutori regionali di primo piano per l'Italia: sui grandi dossier globali come la lotta al terrorismo, alla pirateria e l'aspirazione alla stabilità dell'area si registra una fruttuosa convergenza tra la politica estera italiana e quella emiratina ed è forte l'impegno comune a perseguire tali obiettivi.

Auspica dunque una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE condivide l'auspicio per un rapido iter di esame, sottolineando, in particolare, l'importanza della ratifica del Trattato di estradizione per consentire alle autorità italiane di procedere all'arresto di taluni latitanti.

Laura BOLDRINI (LEU), nel condividere l'importanza primaria di procedere alla ratifica dei Trattati in titolo, coglie

l'occasione per sollecitare, alla luce degli ultimi drammatici accadimenti, la predisposizione di una missione della Commissione in Libia e in Niger, al fine di acquisire elementi conoscitivi diretti sull'effettiva portata dei flussi migratori e sulle condizioni dei migranti. Sottolinea, inoltre che le ultime vicende legate ai movimenti migratori hanno evidenziato, a livello nazionale, un grave rimpallo di responsabilità tra esponenti del Governo e un profondo stravolgimento delle norme che disciplinano il diritto internazionale umanitario.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) esprime riserve sull'assenza, nel Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, di specifiche norme sull'esecuzione penale. Rileva infatti che, in un'ottica garantista, sarebbe più opportuno prevedere misure di cooperazione in sede esecutiva piuttosto che in sede cautelare.

Andrea COLLETTI (M5S), *relatore*, precisa che l'esecuzione penale non rientra tra le materie disciplinate dal Trattato in esame, essendo, di norma, oggetto di accordi internazionali di altra natura.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE segnala che, da parte italiana, la questione riguarda una sola persona.

Eugenio ZOFFILI (Lega) affida al collega Formentini il compito di replicare, in sede di Ufficio di presidenza, alle osservazioni critiche dell'onorevole Boldrini sull'operato del Governo in materia di gestione dei flussi migratori.

Andrea COLLETTI (M5S), *relatore*, propone che la Commissione adotti il disegno di legge C. 344 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione concorda.

Marta GRANDE, *presidente*, rivolgendosi alla collega Boldrini, invita a sottoporre la proposta di missione in Libia e in Niger alla valutazione dell'imminente Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	43
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza. Atto n. 27 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO (<i>Nota depositata dal sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze Onorevole Massimo Bitonci</i>)	48
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2018, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi e il sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) e potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* della Difesa.

Atto n. 2.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la procedura per l'esame parlamentare dei programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa stabilita dall'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare prevede un termine di quaranta giorni per l'espressione e che il Governo,

qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il Governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Segnala, quindi, che la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto in esame è stata presentata dal Governo nel corso della precedente legislatura, nella fase di scioglimento delle Camere. In considerazione della rilevanza del provvedimento, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Difesa, nella riunione del 27 febbraio 2018, ha ritenuto opportuno non procedere all'esame dell'atto in quella fase di Camere sciolte e di chiedere al Governo di attendere che fossero le nuove Camere a esprimere il parere sull'atto, soprassedendo fino a quel momento alla sua adozione.

Nelle more della costituzione delle Commissioni permanenti, avendo il Governo manifestato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere parlamentare, l'atto è stato assegnato alla Commissione speciale per l'esame di atti del Governo, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo del 12 aprile scorso. La Commissione speciale, dopo averne avviato l'esame, ha svolto anche alcune audizioni, senza tuttavia concludere l'iter del provvedimento.

A seguito della costituzione delle Commissioni permanenti e, conformemente a quanto all'unanimità convenuto tra i

Gruppi, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di provvedimento è stata assegnata, il 26 giugno scorso, alla Commissione IV (Difesa) ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del medesimo Regolamento.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Difesa, nella riunione di ieri ha convenuto, ai fini dell'espressione del parere di competenza, di avvalersi degli elementi istruttori emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione speciale e di svolgere anche un'ulteriore attività istruttoria.

Peraltro, in considerazione della circostanza che il termine per l'espressione del parere è già decorso e delle determinazioni assunte ieri dall'Ufficio di presidenza, ritiene opportuno che il Governo ribadisca, anche in questa fase, la disponibilità ad attendere che la Commissione esprima il proprio parere all'esito della ulteriore attività istruttoria che questa reputerà necessario svolgere.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, riferisce che lo schema di decreto in esame prevede l'acquisizione – entro il 2032 – di dieci sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (ovvero aeromobili a pilotaggio remoto con un peso al decollo di 1.500 chilogrammi).

Ciascun sistema è costituito da due velivoli, da una stazione di comando e controllo, nonché dal relativo Supporto logistico integrato (SLI), ed è in grado di operare fino a 14.000 metri per un tempo di volo pari a circa 24 ore. L'investimento complessivo del programma è pari a 766 milioni di euro.

Come precisato sia dal Governo nella relazione illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, sia dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, generale Vecciarrelli, nel corso della sua audizione presso la Commissione speciale, il programma pluriennale in esame trova la propria giustificazione nella necessità di dotare la Difesa italiana di strumenti sofisticati per la raccolta

di informazioni che potranno essere altresì utili per monitorare e sorvegliare aree vaste di territorio e garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai centri di comando e controllo e agli operatori al suolo. Gli aeromobili in questione saranno, inoltre, utilizzati in diversi ambiti di cooperazione militare e civile.

In particolare, come emerso nel corso delle richiamate audizioni il velivolo supporterà applicazioni e concetti operativi di tipo « civile » come ad esempio il monitoraggio dei flussi dei migranti nel bacino del mediterraneo, la rilevazione di inquinanti, la pesca di frodo, l'identificazione di focolai di incendi o l'identificazione automatica di costruzioni abusive e di coltivazioni agricole illegali e i rilievi dei dissesti del territorio.

Rileva, poi, che la produzione degli aeromobili si svolgerà principalmente presso gli stabilimenti Piaggio Aerospace a Villanova d'Albenga, in provincia di Savona. Ricorda a questo riguardo che la Piaggio Aerospace è un'azienda aeronautica di proprietà del fondo Mubadala Investment Company degli Emirati Arabi Uniti, che dal 2015 la società Mubadala degli Emirati Arabi Uniti possiede il cento per cento della proprietà di Piaggio Aerospace, società di diritto italiano di cui aveva acquistato una prima quota (circa un terzo) nel 2006 e che nel 2014 il Governo italiano ha inserito Piaggio Aerospace tra le società di interesse nazionale.

Per quanto riguarda, invece, i sistemi di comando e controllo, essi verranno realizzati presso gli stabilimenti di Leonardo a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia.

In relazione alla *governance* del progetto, nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Piaggio presso la Commissione speciale è emerso che si sta ragionando sulla possibilità di gestire il progetto attraverso una forma giuridica di collaborazione con responsabilità solidale da istituire tra Piaggio Aerospace e Leonardo. Ad oggi tale forma non è identificata in modo definitivo, tuttavia tra le diverse soluzioni il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) appare certamente una delle possibili soluzioni perseguibili. In tale scenario la nuova entità giu-

ridica rappresenterà formalmente la parte appaltatrice e la suddivisione delle attività tra i costituenti della ditta appaltatrice sarà suddivisa in modo pressoché paritario.

Al riguardo, sottolinea come il suddetto tema sia di rilevante importanza al fine di comprendere pienamente le ricadute economiche del programma e prospetta l'opportunità di svolgere opportuni approfondimenti proprio in quest'ambito.

Osserva, inoltre, che il costo complessivo del programma è stimato in circa 766 milioni di euro a valere, da un lato, sulle risorse iscritte nei capitoli di investimento compresi nell'ambito della Missione « Difesa e sicurezza del territorio », Programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », Azione « Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare », dello stato di previsione del Ministero della difesa; dall'altro, sulle risorse recate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (cap. 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017).

Ricorda che la dotazione del Fondo è stata da ultimo incrementata dalla legge di bilancio per il 2018 in misura pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018, a 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, risultando peraltro confermato, ai sensi della predetta disposizione, nel novero dei settori di spesa tra i quali potrà essere effettuato il successivo riparto, anche quello relativo ad « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni ».

Infine, rileva che la Difesa risulta destinataria di 49,5 milioni nel 2017, 199,7 milioni nel 2018 e 251,4 milioni nel 2019.

Conclude rinviando alla documentazione acquisita dalla Commissione speciale per l'approfondimento delle diverse questioni sollevate in tale sede ed auspica

comunque un dibattito e un esame del provvedimento altrettanto ampio e scrupoloso da parte della Commissione.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI manifesta la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione svolga i necessari approfondimenti, assicurando sin da ora la massima collaborazione da parte del dicastero affinché il lavoro avviato in questa seduta possa essere sviluppato proficuamente e nei tempi congrui.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza.

Atto n. 27.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto presidenziale in titolo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI fornisce una nota esplicativa sullo schema in esame (*vedi allegato*) e risponde alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta precisando che i componenti dei Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza della Guardia di finanza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Aggiunge, poi, che il personale che presta servizio in sede diversa da Roma percepisce solo un rimborso di missione per le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni dei citati collegi.

Chiarisce, altresì, che le riunioni dei suddetti organi si svolgono all'occorrenza, senza una cadenza periodica obbligatoria prestabilita.

Quanto alla composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza della Guardia di finanza, fa presente che il criterio scelto di designare un membro per la categoria degli ufficiali, due membri per la categoria degli ispettori/sovrintendenti e due membri per la categoria degli appuntati/finanzieri nasce dall'esigenza di rappresentare in modo proporzionale tutto il personale del Corpo e che il membro appartenente alla categoria ufficiali è stato mantenuto avuto riguardo all'opportunità di ricondurre a una figura dirigenziale la presidenza di un organo cui è demandata delicata gestione delle risorse finanziarie gestite dal Fondo.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, osserva che il provvedimento mantiene invariato il numero dei componenti della Cassa ufficiali. Domanda, quindi, ulteriori chiarimenti riguardo ai costi connessi al funzionamento di entrambi gli organi.

Il sottosegretario Massimo BITONCI conferma che i componenti dei Consigli di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza della Guardia di finanza svolgono il loro incarico a titolo gratuito senza percepire alcun gettone di presenza.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2018, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 30.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2018.

Salvatore DEIDDA (FdI) ritiene che alcune associazioni ed enti che beneficiano del contributo pubblico ripartito dallo schema in esame non rientrino tra quelle

che sostengono i principi e i valori delle nostre Forze armate e giudica inaccettabile che queste possano fare politica e campagna elettorale attraverso i fondi assegnati dal dicastero della Difesa.

Auspica, quindi, che la Commissione non si esprima favorevolmente sul provvedimento.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI precisa che la posizione del Governo verrà espressa sulla proposta di parere del relatore.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) manifesta apprezzamento per la trasmissione, avvenuta in tempi rapidi, dei rendiconti delle associazioni che hanno ricevuto nel 2016 il contributo del dicastero.

Osserva come i criteri utilizzati in quell'esercizio finanziario non riflettano più pienamente quelli adottati per il provvedimento in esame e sollecita il dicastero ad essere ancora più incisivo nella selezione dei progetti meritevoli di finanziamento.

Auspica che l'obbligo di trasmettere alla Commissione i rendiconti finanziari delle associazioni possa essere rispettato anche in futuro e sottolinea l'opportunità di implementare le informazioni fornite,

in particolare con riferimento al numero dei soci effettivi iscritti alle varie associazioni.

Conclude segnalando la necessità di incrementare la corrispondenza tra l'importo erogato e quello utilizzato per le finalità dei progetti presentati dai sodalizi e ritenuti meritevoli di finanziamento.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI sottolinea come lo schema in esame adotti per la prima volta forme di controllo più specifico rispetto al passato e pone l'accento sull'obiettivo del dicastero di ridurre i tempi che intercorrono tra l'invio della rendicontazione da parte delle associazioni e l'erogazione del contributo da parte del dicastero, anche al fine di effettuare controlli più puntuali.

Evidenzia, infine, come i criteri adottati nella selezione dei progetti presentati abbiano tenuto conto delle indicazioni contenute nei pareri espressi, nella scorsa legislatura, dalla Commissione in occasione dell'esame dei precedenti schemi di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza. Atto n. 27.

**NOTA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ONOREVOLE MASSIMO BITONCI**



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Legislazione

Roma, 3 luglio 2018

Scheda

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa Ufficiali e del Fondo di Previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Si premette che lo schema di regolamento in argomento ha **l'esclusiva finalità** di:

- **adeguare la composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza** per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza alla previsione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha, tra l'altro, fissato nel **limite massimo di cinque** il numero di componenti degli organi di amministrazione di tutti gli enti e organismi pubblici, rinviando la concreta attuazione di tale misura a un provvedimento di natura regolamentare;
- prevedere la nomina di tre membri supplenti per assicurare continuità deliberativa in caso di impedimento di uno dei membri effettivi del nuovo collegio, con conseguenti vantaggi in termini di maggiore efficienza dell'azione gestionale;
- estendere, per ragioni di coerenza, la possibilità di nomina di membri supplenti anche in relazione all'**omologo organo della Cassa ufficiali**, il quale è **già composto da 5 membri** (come stabilito dall'art. 5, secondo comma, della legge n. 1326/1961) e, come tale **non richiede alcun intervento di adeguamento numerico in ossequio al richiamato d.l. n.78/2010**.

Con specifico riferimento al **Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza**, si precisa che la relativa composizione è attualmente stabilita sempre dal richiamato art. 5, secondo comma, della legge n. 1326/1961, che prevede **7 membri**, con **espresa individuazione dei relativi ruoli di appartenenza** ("2 ufficiali, 2 sottufficiali in servizio permanente, 3 militari di truppa in servizio continuativo").

In tale ottica, il presente provvedimento è volto a ricondurre entro i limiti numerici imposti dall'art.6, comma 5, del D.L. n. 78/2010 la composizione del consiglio di amministrazione del Fondo, **preservando nel contempo la rappresentatività dei vari ruoli del personale così come oggi sancita dalla normativa di riferimento.**

A tal fine, i due membri eccedenti sono stati oggetto di riduzione nella categoria:

- **ufficiali**, mantenendo un solo membro, avuto riguardo all'opportunità di ricondurre a una figura dirigenziale la presidenza di un organo cui è demandata la delicata gestione delle risorse finanziarie gestite dal Fondo;
- **del ruolo "appuntati e finanziari"**, tenuto conto che ai sensi della vigente normativa essa ha una rappresentatività superiore alle altre (3 membri a fronte di 2).

Da ciò deriva che la nuova composizione prevede, nel rispetto del richiamato D.L. n.78/2010, una composizione del CdA del Fondo, strutturata su **1 ufficiale, 2 sottufficiali (ispettore/sovrintendente) e 2 militari di truppa (appuntati/finanziari).**

Per quanto riguarda i costi connessi a tali organi, si precisa preliminarmente che il provvedimento **non genera alcun nuovo o maggiore onere** a carico del bilancio dello Stato e, anzi, è ispirato a **principi di contrazione dei costi degli apparati amministrativi.**

In tale ottica, infatti, si rappresenta che:

- i componenti dei consigli di amministrazione della Cassa Ufficiali e del Fondo di previdenza **non percepiscono gettoni di presenza.** Solo il personale che eventualmente presta servizio in sede diversa da Roma percepisce - in base alla vigente normativa del Comparto - il rimborso delle spese sostenute in occasione della trasferta per la partecipazione alle periodiche riunioni dei collegi (aventi mediamente cadenza mensile);
- **analoghe considerazioni valgono per il Commissario straordinario del Fondo di previdenza** nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio u.s. che esercita le proprie funzioni a titolo gratuito e rimarrà in carica fino alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo successivamente all'adeguamento della pertinente normativa al dettato del richiamato art. 6, comma 5, del d.l. n. 78/2010.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	51
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Rilievi alle Commissioni I e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25. (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	53
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza. Atto n. 27 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 17 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018. Atto n. 21 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 32 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza
del presidente Claudio BORGHI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 11.10.

Sui lavori della Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che per supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare i deputati dispongono di numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale intranet dedicato. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi *tablet* e *smartphone* attraverso apposite app. Si tratta in particolare delle seguenti: geoCamera, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; geoDoc, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; CDNews, per la fruizione dei servizi stampa (agenzie di stampa; rassegne stampa e archivio stampa).

L'utilizzo di questi strumenti corrisponde a due finalità principali: meglio supportare il lavoro dei parlamentari fornendo documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.

Nell'ambito di questo percorso sono stati via via resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di fruizione esclusivamente cartacea e in quanto tale limitata all'interno dell'Istituzione. La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, ad una sempre maggiore apertura e pubblicità. In questa legislatura, si potrà – con maggior decisione e con gli adeguati strumenti – portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Atto n. 24.

(Rilievi alle Commissioni I e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, in attuazione della legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) ed in particolare degli articoli 1 e 14.

La direttiva 2016/2102/UE si propone di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti *web* e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici che favoriranno una maggiore accessibilità degli stessi.

Per quanto concerne l'articolo 1 recante modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, rileva che, per i profili di carattere finanziario, la norma introduce una serie di prescrizioni in capo alle amministrazioni pubbliche, al fine di adeguare l'accessibilità dei propri sistemi informatici, inclusi i siti *web* e le applicazioni mobili, da parte degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità. La norma prevede, altresì, ad introdurre il concetto di onere sproporzionato, al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di temperare gli obblighi di accessibilità con una valutazione di sostenibilità organizzativa e tecnico-finanziaria. Se da una parte, dunque, la norma sembra profilare per i soggetti erogatori/pubbliche amministrazioni una serie di incombenze dai risvolti onerosi, dall'altra parte sembra circoscrivere gli oneri connessi a tali adempimenti mediante l'introduzione del concetto di onere sproporzionato che esime tali pubbliche amministrazioni dall'effettuare i dovuti adeguamenti in presenza di oneri organizzativi o finanziari eccessivi o che pregiudicano la capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni.

In particolare, la relazione tecnica specifica che in presenza di oneri sproporzionati le amministrazioni dovranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il successivo articolo 3 introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero schema di decreto in esame. Sul punto, atteso che attualmente non sono ancora definite le circostanze in presenza delle quali si verifica un onere sproporzionato e la cui determinazione è affidata alla successiva emanazione di apposite linee guida da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, andrebbe chiarita la compatibilità finanziaria tra l'introduzione del concetto di onere sproporzionato e la clausola di invarianza finanziaria recata all'articolo 3. In particolare, rileva che ai sensi dell'articolo 11, come modificato dal comma 11 dell'articolo in esame, spetterà all'Agenzia per l'Italia digitale approvare le linee guida con cui saranno definiti i requisiti tecnici per l'accessibilità e le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato; dunque esso potrebbe in teoria essere determinato dall'Agenzia ad un livello tale da travalicare per alcuni soggetti il limite delle risorse previste a legislazione vigente. Infatti, la normativa in esame si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, aziende municipalizzate, e ciascuno di questi enti avrà a disposizione nel proprio bilancio risorse molto variabili per cui sarà difficile prevedere requisiti e circostanze che individuano l'onere sproporzionato che possano essere adeguati per tutti.

Inoltre, occorre segnalare che pur in presenza di onere sproporzionato la norma consente al difensore civico digitale, in caso di contestazione sulla dichiarazione di inaccessibilità per onere sproporzionato, di decidere in merito alla corretta attuazione della legge in esame, disponendo eventuali misure correttive.

Con riferimento alle funzioni affidate all'Agenzia per l'Italia digitale, al difensore civico digitale e all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, pur presupponendo che tali enti provvedano con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbe esclusa la presenza di eventuali risvolti onerosi straordinari nella fase di implementazione di tali funzioni presso i predetti enti. Evidenza in particolare che l'Agenzia dovrà monitorare periodicamente i siti *web* e le applicazioni mobili di tutti i soggetti destinatari della normativa in esame. Sarebbero al riguardo utili informazioni in merito ai soggetti da monitorare, ipotesi sulla cadenza temporale dei controlli, sull'onere unitario per singolo controllo, unitamente con la dimostrazione dell'esistenza presso l'Agenzia di adeguate risorse per farvi fronte.

Con riferimento all'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, rammenta che, per i profili di copertura, ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, premettendo che il parere della Conferenza Unificata su tale provvedimento potrebbe non essere stato ancora trasmesso alla Commissione, risponde alle richieste avanzate dalla relatrice, segnalando innanzitutto che, al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato ha escluso la possibilità di incremento di oneri riconducibili all'implementazione delle funzioni affidate all'Agenzia per l'Italia digitale, al difensore civico digitale ed all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Inoltre, circa il chiarimento richiesto in merito alla compatibilità finanziaria tra il concetto di onere sproporzionato e la clausola di invarianza finanziaria, fa presente che le amministrazioni non applicheranno le

prescrizioni sull'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili che richiedano «oneri sproporzionati», conformemente anche a quanto previsto dalla direttiva europea che si intende recepire.

Luigi MARATTIN (PD) segnala che il parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in esame è già pubblicato sul sito *web* di tale istituzione.

Andrea MANDELLI (FI) osserva che dalle nuove funzioni affidate dal provvedimento all'Agenzia per l'Italia digitale e al difensore civico digitale potrebbero derivare oneri per la finanza pubblica. Infatti, considerando verosimile prevedere che le richieste di intervento e di chiarimento da parte dei cittadini al difensore civico saranno numerose, è presumibile che esso dovrà acquisire nuove e più dettagliate competenze, attraverso l'assunzione di nuovo personale.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), associandosi alle osservazioni del collega Mandelli in merito all'onerosità del provvedimento in esame, esprime perplessità rispetto all'eseguibilità delle misure correttive. Inoltre, sottolinea che anche il monitoraggio delle associazioni delle persone con disabilità potrebbe comportare oneri.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, replicando ai deputati Mandelli e D'Ettore, ricorda che la previsione dell'onere sproporzionato è già contenuta nella normativa europea.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva

2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

Atto n. 25.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) reca norme di adeguamento alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

In proposito rileva che l'articolo 8, comma 4, della citata legge di delegazione ha previsto, fra l'altro, che dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'autorità interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, posto che l'atto in esame, nell'adeguare l'ordinamento interno al regolamento UE sugli abusi di mercato, pone alcuni adempimenti a carico di soggetti privati quali, ad esempio, gli emittenti di strumenti finanziari e i partecipanti al mercato delle quote di emissione ed amplia, correlativamente, i compiti e le funzioni della Consob. In merito a questi ultimi, rammenta che la Consob, da un lato, è esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del conto economico consolidato, dall'altro, è comunque retta da un meccanismo di autofinanziamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994, sulla cui base il fabbisogno annuale dell'ente è coperto dalle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati.

Per quanto concerne gli interventi sul sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie, rileva che le norme, pur riducendo in alcuni casi il massimo edittale,

ampliano il numero delle fattispecie la cui violazione comporta una sanzione pecuniaria ed elevano taluni massimali rispetto alla legislazione vigente: in proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla complessiva neutralità delle modificazioni proposte.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza.

Atto n. 27.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha fissato nel limite massimo di cinque unità il numero dei componenti degli organi di amministrazione di tutti gli enti e organismi pubblici, rinviando per l'attuazione di tale disposizione all'adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007

che, a sua volta, richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 78 del 2010, con riguardo a tale disposizione, evidenziava che i relativi effetti finanziari dovevano intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2 del medesimo decreto che hanno operato un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili del comparto dei Ministeri. In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica precisava che i relativi effetti avrebbero potuto essere registrati solo a consuntivo.

Rammenta che l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti sia onorifica e che, pertanto, tale partecipazione possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che il provvedimento reca disposizioni di adeguamento ad una disciplina, in vigore già dal 2010, alla quale peraltro non erano stati ascritti in via preventiva specifici effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

Atto n. 31.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, della legge n. 163 del 2017 – reca attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, modifica la direttiva 2009/100/CE, relativa al reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità interna ed abroga la direttiva 2006/87/CE e che esso è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni e degli Allegati che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, a conferma della clausola di neutralità finanziaria prevista all'articolo 24, afferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando che gli adempimenti discendenti dall'attuazione della direttiva 2016/1629/UE impiegheranno risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Rileva, inoltre, per quanto concerne le attività di rilascio, rinnovo, proroga e sostituzione delle certificazioni di navigazione interna, gestione del registro dei certificati, esecuzione delle visite tecniche, accertamenti e ispezioni, attività delle commissioni territoriali della navigazione interna e degli organismi di valutazione, che il provvedimento in esame prevede che

queste siano poste a totale carico del proprietario, dell'armatore o del loro rappresentante tramite la fissazione di tariffe basate sul costo effettivo del servizio. Sul punto la relazione tecnica sostiene l'idoneità di tale meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese ed entrate tariffarie, precisando che le attività poste a carico dell'amministrazione sono successive alla prova dell'avvenuto pagamento preventivo da parte dei soggetti a ciò tenuti. In proposito, ritiene che andrebbe peraltro confermato – anche alla luce del meccanismo contabile di versamento delle tariffe all'entrata del bilancio dello Stato e di riassegnazione delle stesse ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – che le predette risorse possano affluire agli uffici e agli organismi addetti alle attività in questione secondo tempi coerenti con le esigenze finanziarie delle medesime strutture.

Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito alla disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 22, posto che, come confermato dalla relazione tecnica, l'impianto complessivo, anche in tal caso, conferma il contenuto del decreto legislativo n. 22 del 2009. Evidenzia, infatti, che gli importi delle sanzioni pecuniarie non vengono ridotti rispetto a quelli vigenti ma vengono confermati e, nel caso dei commi 6 e 7, vengono introdotte nuove sanzioni pecuniarie.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA segnala che, in merito alle questioni sollevate dal relatore relativamente al meccanismo contabile di versamento delle tariffe all'entrata del bilancio dello Stato e di riassegnazione delle stesse ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si attendono chiarimenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nell'associarsi alle parole del relatore in merito alla richiesta di chiarimenti rispetto alla tempistica con cui le risorse derivanti dalle

tariffe saranno assegnate agli uffici e agli organismi addetti alle attività previste dal provvedimento, comunica di aver segnalato alla Commissione trasporti l'esigenza che il recepimento della normativa europea non vada a precludere l'attività dei battelli storici nelle acque di navigazione interna.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.

Atto n. 17.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, in merito al provvedimento in esame – adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), r), s), t)* e *u)*, della legge n. 103 del 2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), recante lo schema di decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, segnala quanto segue.

Il provvedimento, corredato di relazione tecnica, riproduce con alcune modificazioni il contenuto dell'analogo schema di decreto legislativo (A.G. 501) – adottato in attuazione della medesima

norma di delega e per le medesime finalità – che è già stato sottoposto, nel corso della XVII legislatura, al prescritto esame parlamentare.

L'A.G. 501 è stato esaminato, sul finire della XVII legislatura, dalle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio).

Rammenta che, nella seduta della V Commissione del 7 febbraio 2018 (XVII legislatura), il rappresentante del Governo, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, ha fatto presente – fra l'altro – che in merito alla possibilità per il detenuto di partecipare tramite il collegamento audiovisivo alle udienze del procedimento di sorveglianza, le risorse e le strumentazioni informatiche in dotazione al Ministero della giustizia già rispondono alle nuove esigenze tecniche e che la stima degli oneri derivanti dall'accesso al lavoro esterno risulta prudenziale; ha precisato inoltre che l'adozione delle misure alternative alla detenzione è soggetta alla valutazione dell'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, tra i quali assume rilievo l'effettiva esistenza di strutture idonee: pertanto la concessione di tali misure avverrà solo in presenza di strutture *ad hoc* che possano offrire sia locali sia validi progetti, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili; ha fornito altresì elementi circa gli oneri derivanti dall'assunzione delle unità di polizia penitenziaria da assegnare all'esecuzione penale esterna.

La Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha approvato un parere favorevole con una condizione *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il Governo si è sostanzialmente conformato al parere della Commissione Bilancio della Camera. La relazione illustrativa riferita al provvedimento in esame riporta, inoltre, che sono stati accolti i rilievi delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato.

In osservanza della menzionata prescrizione della legge delega, il Governo ha quindi trasmesso il testo attualmente in esame, come modificato.

Annunciando, quindi, che si concentrerà sulle sole parti dello schema di

decreto legislativo in esame modificate rispetto all'A.G. 501 e che presentano profili di carattere finanziario, segnala che una prima modifica, all'articolo 26, è conseguente al recepimento della condizione posta dalla V Commissione della Camera dei deputati, finalizzata alla riformulazione della disposizione finanziaria (articolo 26).

Fra le ulteriori modifiche segnala, in particolare, l'integrazione dell'articolo 2, comma 8, nella parte in cui viene previsto che in ogni istituto penitenziario per donne siano in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Tale prescrizione risulta già prevista a legislazione vigente.

Con riguardo a tale disposizione, la relazione tecnica rileva che l'ordinamento penitenziario vigente già prevede che presso ogni istituto penitenziario femminile siano in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria delle gestanti e delle puerpere e che l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 ha espressamente previsto l'assistenza di specialisti in ostetricia e ginecologi per le gestanti e le madri con bambini.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato che il provvedimento in esame, nelle parti modificate rispetto al primo esame parlamentare, oltre ad intervenire su disposizioni oggetto del parere formulato dalla Commissione Bilancio nel corso della XVII legislatura, inserisce nel contesto normativo una disposizione (articolo 2, comma 8, ultimo periodo) già prevista a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, considerato che il provvedimento in esame, come accennato in precedenza, recepisce sostanzialmente la condizione, posta dalla Commissione bilancio della Camera nel parere del 7 febbraio 2018, in merito alla sostituzione di una clausola di invarianza finanziaria con un'espressa disposizione di copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.

Atto n. 21.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di atto aggiuntivo in oggetto.

Alberto RIBOLLA (Lega), *relatore*, nel segnalare che lo schema di atto in esame ottempera alla prescrizione dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale prevede la trasmissione alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dello schema di atto aggiuntivo con il quale viene definita la strategia in materia di riscossione da attuare nel corso del periodo d'imposta, rappresenta quanto segue.

L'atto aggiuntivo è stipulato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, in quanto presidente dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, nato a seguito della soppressione di Equitalia e della complessiva riforma della riscossione, operata dal decreto-legge n. 193 del 2016.

Sotto il profilo strutturale, l'atto aggiuntivo è composto da un articolato, dal Piano annuale dell'Agenzia (Allegato 1) e da un allegato relativo ai Flussi informativi (Allegato 2).

Sotto il profilo dei contenuti, l'atto aggiuntivo tiene conto delle priorità indicate nell'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2018-2020. Il citato atto di indirizzo 2018-2020 pone l'accento sull'approccio unitario del sistema fiscale, mettendo al primo posto, tra gli ambiti di azione, la necessità di proseguire in una strategia integrata per favorire l'adempimento spontaneo e rafforzare la prevenzione e la lotta all'evasione e alle frodi. Si sottolinea inoltre l'impegno per l'attuazione delle misure fiscali volte a rafforzare la competitività delle imprese e le politiche di attrazione degli investimenti. Particolare rilievo viene posto anche sull'interoperatività delle banche dati, sul miglioramento della qualità dei servizi telematici e sulla semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti attraverso la razionalizzazione degli adempimenti tributari tra cui la dematerializzazione dei modelli di dichiarazione e un calendario strutturato delle scadenze fiscali. Nelle attività operative delle diverse componenti dell'amministrazione deve essere assicurato un atteggiamento coerente e univoco nei confronti dei contribuenti che decidono di aderire agli strumenti di cooperazione rafforzata come la *cooperative compliance*, l'interpello per i nuovi investimenti, gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionali. Si afferma inoltre che proseguiranno le attività per mettere a disposizione dei contribuenti i servizi per la generazione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche, anche tra privati, per la trasmissione telematica delle operazioni Iva e che sarà data piena attuazione alla lotteria dello scontrino.

Nell'articolato, che regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, si prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento

del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In particolare, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna a: garantire il miglioramento della relazione con il contribuente in un'ottica di trasparenza e fiducia reciproca, incrementando anche la gamma e la qualità dei servizi offerti e semplificandone l'accesso; assicurare lo scambio informativo con gli enti impositori o beneficiari per consentire il tempestivo aggiornamento e la fruibilità di tutte le informazioni relative allo stato della riscossione, comprese quelle riguardanti le sospensioni legali della riscossione e le rateazioni; ottimizzare il risultato economico della riscossione; sviluppare, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della privacy, tecniche di analisi dei debiti iscritti a ruolo volte ad indirizzare l'attività di riscossione al risultato piuttosto che al processo; incrementare i livelli di efficienza e contribuire al progressivo contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore (articolo 4).

L'articolo 5, conformemente a quanto già previsto nel precedente atto aggiuntivo, disciplina le risorse finanziarie dell'Agenzia per l'attività di riscossione, che derivano dai corrispettivi della propria attività: riscossione mediante ruolo, ivi compresa quella degli enti locali, nonché le altre attività strumentali e accessorie alla riscossione.

Viene, inoltre, regolato il sistema di relazioni tra Ministero, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione: al Ministro spettano le funzioni di indirizzo e vigilanza e all'Agenzia delle entrate le funzioni di monitoraggio sul nuovo Ente (principio previsto dall'articolo 1, comma, 3 del decreto-legge n. 193 del 2016). Al Ministero è attribuita invece la funzione di vigilanza anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dall'articolo 19-*octies*, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017). Tale

funzione viene specificamente regolamentata nel nuovo articolo 10 dell'articolato.

Rispetto all'atto aggiuntivo 2017 sono stati inseriti tre nuovi articoli, 7, 8 e 9 che disciplinano i rapporti in materia di comunicazione istituzionale, sistemi informativi e qualità dei servizi ai contribuenti. In particolare l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i piani di *e-government* e con le linee strategiche dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanati dal Dipartimento delle finanze. Sulla base della metodologia condivisa con il Dipartimento delle finanze, l'Agenzia delle entrate-Riscossione conduce autonome indagini di *customer satisfaction* sui servizi erogati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di specifiche tipologie degli stessi.

L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Ente secondo principi di trasparenza e pubblicità potendo richiedere a quest'ultimo rendicontazioni periodiche sullo stato e sull'andamento della riscossione. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegnano ad adottare, laddove possibile, strategie comuni e sinergie operative, organizzative e logistiche – tra le quali l'individuazione delle più efficienti soluzioni immobiliari per i propri uffici – nel rispetto della normativa vigente (articolo 12).

Il Piano annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2018 (Allegato 1) ricorda in primo luogo che il processo di programmazione annuale per il 2018 è stato orientato al perseguimento delle seguenti finalità istituzionali identificate nello statuto dell'ente:

assicurare lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite all'Agenzia delle entrate e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria, in coerenza con l'Atto di indirizzo adottato dal Mini-

stro dell'economia e delle finanze per il triennio 2018-2020;

esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza, efficacia ed equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari;

perseguire, nell'esercizio dell'attività di riscossione un approccio sempre più adeguato alle caratteristiche del singolo contribuente, ottimizzando i risultati;

garantire il miglioramento dei rapporti con i contribuenti, in ottica di trasparenza, imparzialità, correttezza e fiducia reciproca attraverso: riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio, incremento della gamma dei servizi, semplificazione degli accessi;

garantire la tenuta dei conti per la gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi.

Si tiene conto inoltre del fatto che il decreto-legge n. 148 del 2017 ha introdotto significativi interventi in materia di riscossione tra cui la facoltà di esercitare nuovamente la definizione agevolata per i debitori non ammessi alla precedente definizione e l'introduzione della definizione agevolata anche per i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 con riferimento ai carichi affidati dal 2000 al 2016.

Il volume di incassi stimato per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensivo degli effetti della definizione agevolata dei carichi di cui al decreto-legge n. 148 del 2017, è di 10,974 miliardi di euro per il 2018, di 9,46 miliardi di euro per il 2019 e di 9,15 miliardi di euro per il 2020.

Si segnala che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha riscosso 12,7 miliardi di euro complessivamente nel 2017 (+44 per cento rispetto al 2016). La definizione

agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle (decreto-legge n. 193 del 2016), ha portato 6,5 miliardi di euro nel 2017 (dati comunicati nel febbraio 2018 e confermati nel DEF 2018).

Le strategie per la riscossione dei ruoli sono suddivise in tre aree. Nell'ambito di ciascuna area strategica sono stati individuati specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e i relativi indicatori per consentirne la misurazione.

All'interno dell'area strategica « servizi » l'obiettivo è quello di garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca favorendo lo sviluppo digitale. Tale obiettivo è misurato mediante sei indicatori: i primi due « incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia » e « incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia », già presenti nel precedente Piano, sono stati riconfermati con l'incremento del *target* all'85 per cento; gli altri quattro indicatori, « numero degli accessi di professionisti intermediari utilizzatori di Equipro », « incidenza percentuale delle istanze di adesione alla definizione agevolata ricevute dai canali remoti rispetto al totale », « *customer satisfaction* dei servizi web cittadini » e « *customer satisfaction* dei servizi web intermediari » sono di nuova introduzione.

Nell'area strategica « riscossione » si intende realizzare l'obiettivo di gettito complessivo di 10,974 miliardi, con il contributo degli incassi stimati da adesione alla definizione agevolata. Tra gli indicatori figurano la « percentuale di rateizzazioni relative a debiti di importo inferiore ad euro 60.000 evase entro 5 giorni dall'istanza », di nuova introduzione, per valutare la capacità di accelerare il processo di concessione delle rateizzazioni nei casi ordinari rispetto ai limiti di legge e il « tempo medio di notifica della cartella », anch'esso di nuova introduzione, che misura la capacità di efficientare il processo di notifica delle cartelle di pagamento.

Nell'area strategica « efficienza » l'obiettivo, come per il precedente esercizio, è di incrementare i livelli di efficienza e contribuire al progressivo contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento previste. In tale ambito viene previsto l'indicatore « contenere il costo per ogni 100 euro riscossi » che misura la capacità di contenere l'incidenza dei costi complessivi dell'Agenzia, in relazione all'incasso da ruoli realizzato nell'anno di osservazione. L'indicatore è misurato dal rapporto tra il totale dei costi a bilancio al netto del risultato di periodo e il volume complessivo della riscossione da ruoli realizzata nell'unità di tempo, individuando nel risultato di 12 euro per 100 euro riscossi la misura limite.

Il Piano prevede inoltre investimenti per complessivi 22,4 milioni di euro, tenendo conto anche degli interventi già avviati ne 2017, di cui 16,8 milioni di euro per software, sviluppi applicativi e altre immobilizzazioni immateriali e 5,5 milioni di euro per attrezzature, impianti, hardware, mobili e arredi e altre immobilizzazioni materiali.

Nell'allegato 2, relativo ai Flussi informativi, sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi e a tal fine sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi che l'Agenzia delle entrate-Riscossione fornisce al Dipartimento delle finanze, per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministro. Essi intendono rispondere all'esigenza di disporre di una struttura di informazioni organica e funzionale all'obiettivo di evidenziare lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano dell'Agenzia e l'impatto dell'azione amministrativa sui principali portatori d'interesse.

Il processo di verifica si articola attraverso un *report* infrannuale concernente l'avanzamento degli obiettivi al 30 settembre e una rendicontazione annuale, in cui sono rappresentati entro il 31 marzo i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Alla luce di tali considerazioni, giacché il provvedimento in esame non presenta alcun aspetto problematico dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atto n. 32.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che nel corso delle ultime due legislature la procedura di bilancio è stata integralmente ridisciplinata. Segnala al riguardo che si è trattato di un lungo processo di riforma avviato con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha sostituito integralmente la legge 5 agosto 1978, n. 468. Quest'ultima, pur avendo rappresentato per circa trent'anni il principale riferimento normativo in materia di bilancio dello Stato, non era ormai più in grado di rispondere alle nuove esigenze determinate, da un lato, dall'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria europea, che imponeva il rispetto di stringenti vincoli di bilancio validi per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'altro, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che richiedeva un rinnovato sforzo di coordinamento tra diversi livelli di governo titolari di potestà di spesa sempre più ampia.

In questo nuovo contesto, rileva che la legge n. 196 del 2009, rispetto alla disciplina previgente, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina contabile dallo Stato all'intero comparto delle amministrazioni pubbliche, intervenendo su tutti gli aspetti che regolavano il governo della finanza pubblica, vale a dire: i principi di coordinamento tra livelli di governo; la definizione degli obiettivi di finanza pubblica e l'armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i soggetti che fanno parte dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni; la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, i relativi documenti e la tempistica di presentazione; il monitoraggio dei conti pubblici; la copertura delle leggi; il bilancio dello Stato, in tutte le fasi in cui esso si articola; la Tesoreria degli enti pubblici e la programmazione dei flussi di cassa; il sistema dei controlli.

Rammenta che alcuni temi oggetto di riforma sono stati affrontati direttamente dalla legge n. 196, mentre altri sono stati rinviati a provvedimenti delegati di cui sono stati definiti i principi e i criteri direttivi, in alcuni casi modificati con successivi provvedimenti.

In particolare, è stato previsto il conferimento delle seguenti deleghe al Governo:

la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione (attuata con i decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011);

la delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse (attuata con il decreto legislativo n. 90 del 2016);

la delega per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il

potenziamento della funzione del bilancio di cassa (attuata con il decreto legislativo n. 93 del 2016 ed il successivo decreto correttivo e integrativo n. 29 del 2018);

la delega per la riforma e il potenziamento dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa (attuata con il decreto legislativo n. 123 del 2011);

la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, che è scaduta il 31 dicembre 2017 senza essere stata esercitata.

Osserva che nel corso della precedente legislatura il processo di riforma è stato pressoché completato, sia con l'adozione di buona parte dei decreti delegati testé menzionati (quelli adottati nel biennio 2016-2018), sia con l'attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, che – nel sostituire integralmente l'articolo 81 della Costituzione – ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio e ha fatto venir meno il carattere formale della legge di bilancio, richiedendo implicitamente il passaggio dal tradizionale schema normativo di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti (la legge di bilancio e la legge di stabilità) ad uno schema radicalmente differente, fondato su un unico provvedimento (la legge di bilancio) che, oltre alle poste contabili, doveva anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo i contenuti della legge di stabilità.

Tale innovazione, delineata in linea di principio con la legge rinforzata n. 243 del 2012, è stata quindi concretamente attuata con la legge n. 163 del 2016, che ha avuto origine all'esito di una lunga indagine conoscitiva svolta congiuntamente nella scorsa legislatura dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, che è terminata con l'approvazione di documenti conclusivi che hanno in buona parte orientato i contenuti della predetta legge n. 163.

In questo quadro rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame detta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 90 del 2016, il quale ultimo, nell'ambito del processo di riforma in precedenza delineato, ha ridefinito la struttura del bilancio dello Stato, prevedendo in particolare:

la revisione delle missioni e dei programmi nonché della classificazione delle spese nel cui ambito, tra l'altro, l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili è sostituita da una nuova classificazione articolata in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;

la modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio, nonché di quelle allegate al rendiconto;

l'introduzione della contabilità integrata – vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilità finanziaria, nonché del piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali, entrambi redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione;

la modifica, infine, delle disposizioni inerenti alla disciplina delle contabilità speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da ricondurre a contabilità ordinaria.

Nel rinviare all'intervento del collega Angiola per l'illustrazione del contenuto specifico dei singoli articoli del presente schema, segnala che le principali modifiche introdotte dal provvedimento in esame riguardano:

la possibilità anche in relazione alla gestione unificata delle spese a carattere strumentale di operare nei primi sessanta giorni di gestione del nuovo bilancio sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente;

la semplificazione dell'iter di aggiornamento delle azioni;

la semplificazione dell'allegato alla Nota di aggiornamento del DEF riguardante le spese di investimento e le leggi pluriennali;

la semplificazione della disciplina in materia di flessibilità e di variazioni di bilancio;

l'introduzione di un apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale volto a illustrare la gestione delle risorse in relazione allo svolgimento di servizi da parte delle amministrazioni centrali;

la revisione del conto riassuntivo del tesoro e la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali o conti correnti di tesoreria;

la riformulazione dei principi contabili generali e l'intervento sulla durata della sperimentazione della contabilità integrata e del piano integrato dei conti;

la modificazione della legge di contabilità in relazione all'analisi del bilancio di genere, al fine di precisare che tale analisi è destinata anche a fornire il supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere.

Ricorda, inoltre, che il presente schema di decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti, la quale ha espresso il parere di competenza nell'adunanza a sezioni riunite del 4 giugno 2018 (parere n.3/2018) e che gran parte delle proposte di modifica formulate dalla Corte stessa sono state recepite dal Governo nel testo successivamente trasmesso al Parlamento, mentre per le parti in relazione alle quali il Governo ha ritenuto, invece, di non conformarsi al parere delle Corte dei Conti, nella relazione illustrativa ne vengono spiegate le ragioni.

Prima di passare la parola al collega Angiola, intende conclusivamente sottolineare due questioni.

La prima riguarda la necessità di apportare modifiche di coordinamento tecnico-normativo ad alcune disposizioni del

provvedimento in esame, tenendo conto del fatto che esse, attraverso la tecnica della novella legislativa, dovranno essere incorporate nel testo della legge n. 196 del 2009. Mi riferisco, ad esempio, alle modifiche introdotte dall'articolo 5 del presente schema di decreto all'articolo 36 della citata legge n. 196, laddove dovrebbe essere precisato che le unità elementari di bilancio dell'entrata e della spesa alle quali si fa riferimento sono quelle afferenti alle entrate finalizzate per legge, giacché tale precisazione risulta solo nella rubrica dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame ma non anche nel testo della disposizione che sarà poi incorporata nella legge n. 196 del 2009. Ritiene che su tali aspetti valide indicazioni potranno comunque emergere anche nel corso dell'attività conoscitiva di carattere informale che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione bilancio della Camera ha deliberato di svolgere, congiuntamente all'Ufficio di presidenza della Commissione bilancio del Senato, nella riunione tenutasi lo scorso 27 giugno e che vedrà la partecipazione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché di rappresentanti della Corte dei conti, della Ragioneria generale dello Stato e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Osserva che la seconda questione è invece rappresentata da un problema di prospettiva non riferito specificamente allo schema di decreto al nostro esame ma, più in generale, all'impianto complessivo della riforma. Intendo in particolare fare riferimento alla necessità di rinnovare la delega contenuta all'articolo 50 della legge n. 196 del 2009, relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, che — come in precedenza accennato — è scaduta il 31 dicembre 2017. A suo avviso, solo in tal modo si potrà infatti raccogliere in un quadro organico la variegata disciplina contabile su cui si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni, offrendo così a

tutti gli operatori del settore della finanza pubblica e al Parlamento stesso un unico strumento di agevole consultazione.

Nunzio ANGIOLA (M5S), *relatore*, nel ringraziare il collega Boccia per l'ampia introduzione svolta, che ha puntualmente definito il contesto normativo nel quale il presente schema di decreto si colloca, passa all'esame dei singoli articoli di cui si compone lo schema di decreto in oggetto, rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 interviene sulla norma di cui all'articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009, che autorizza la gestione del bilancio, fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di bilancio, sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, nelle more dell'assegnazione, ai responsabili della gestione, delle risorse attribuite con la legge di bilancio.

In particolare, si prevede l'estensione della suddetta autorizzazione anche alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997. Segnala che sulla disciplina della gestione unificata delle spese a carattere strumentale interviene anche l'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto in esame, il quale prevede che l'individuazione di tali spese venga effettuata con decreto del Ministro competente «previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», e non «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», come attualmente previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997.

L'articolo 2 interviene sulla norma di cui all'articolo 25-*bis*, comma 6, della legge n. 196 del 2009, che disciplina l'individuazione delle azioni del bilancio dello Stato. In particolare, si prevede che l'aggiornamento dell'elenco delle azioni individuate possa avvenire:

con il disegno di legge di bilancio, dandone evidenza in apposito allegato;

con i decreti di variazione di bilancio conseguenti all'approvazione di nuove leggi, ricorrendone i presupposti, che devono poi essere comunicati al Parlamento.

Al riguardo, segnala che l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016 già definisce modalità di aggiornamento delle azioni, analoghe a quelle proposte dal citato articolo 2.

Si segnala, altresì, che l'articolo 25-*bis*, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nel demandare a un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dell'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni, terminata la fase sperimentale, costituiranno le unità elementari di bilancio, rimette al predetto decreto la possibilità di modificare le azioni già individuate.

In ordine alle modalità di aggiornamento e modifica delle azioni evidenzia, pertanto, l'esigenza di un più chiaro coordinamento normativo tra il testo vigente dell'articolo 25-*bis*, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e le modifiche previste dall'articolo 2 in esame, anche tenendo conto di quanto già stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016.

L'articolo 2 modifica, poi, per finalità di coordinamento normativo, l'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge n. 169 del 2009, chiarendo che le Note integrative relative a ciascuno stato di previsione debbano fare riferimento alle «azioni», e non alle «unità elementari di bilancio», come attualmente previsto.

L'articolo 3 modifica, con finalità di semplificazione, la procedura di predisposizione e il contenuto della documentazione allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) volta a dare conto delle spese di investimento e delle relative leggi pluriennali, attualmente disciplinata dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

A tal fine, si prevede che la NADEF sia corredata di una Nota illustrativa sulle

leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente. Tale nota, in particolare, riporta:

l'indicazione delle leggi che rivestono carattere di contributi pluriennali, dando conto, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera *f*), della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziare, quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità e del piano finanziario pluriennale dei pagamenti.

I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ciascun anno, tutti i dati necessari ai fini della predisposizione della Nota illustrativa. I dati contenuti nella Nota illustrativa costituiscono la base informativa per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 9, lettera *f*), della legge n. 169 del 2009. Le principali modifiche rispetto alla normativa vigente, recata, come detto, dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, riguardano:

lo snellimento e la semplificazione del processo di predisposizione e composizione della Nota illustrativa e la sua ridenominazione;

la soppressione della norma che attualmente prevede il commento dei dati, da parte dei Ministeri, organizzati per missioni di spesa;

lo slittamento dal 30 giugno al 31 luglio di ciascun anno, del termine entro il quale ciascun Ministero deve trasmettere

al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della Nota illustrativa;

l'espressa previsione che i dati trasmessi dai Ministeri vengano a costituire la base informativa per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009).

L'articolo 4 reca una serie di modifiche alla legge di contabilità n. 196 del 2009 che intervengono in materia di flessibilità di bilancio, con specifico riguardo alle rimodulazione delle dotazioni annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale e di variazioni di bilancio nel corso della gestione.

Le lettere *a*) e *b*) del comma 1 intervengono sulla disciplina delle rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, permanenti e non, con una riformulazione sia delle disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità, recante la disciplina generale delle rimodulazioni di autorizzazioni legislative di spesa, sia della normativa contenuta ai commi 1 e 2 dell'articolo 30, riguardanti specificamente le leggi pluriennali di spesa in conto capitale e la loro possibilità di rimodulazione in sede di disegno di legge di bilancio.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'articolo 23, comma 3, lettera *a*), della legge di contabilità – relativo alle rimodulazioni di tipo compensativo delle leggi di spesa – al fine di ricomprendere nella fattispecie delle rimodulazioni per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti le rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, effettuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2. La formulazione in tal senso dell'articolo 23 recepisce, nella sostanza, quanto ora previsto dal vigente ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 – il quale prevede che, con la legge di bilancio, le quote annuali delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale sono rimodulate in relazione a quanto previsto

nel piano finanziario dei pagamenti – periodo che, pertanto, non viene riproposto nella riformulazione del medesimo comma 1 dell'articolo 30, disposta dalla successiva lettera *b)* dell'articolo in esame.

La lettera *a)* del comma 1 precisa inoltre – con una modifica all'articolo 23, comma 3, alinea – che il rispetto del vincolo dei saldi di finanza, che sottende alle rimodulazioni delle dotazioni finanziarie dei fattori legislativi, è riferito ai saldi « programmati », al fine di chiarire la possibilità di rimodulare le risorse delle autorizzazioni di spesa anche con riferimento agli anni successivi al triennio.

La lettera *b)* riformula i commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge di contabilità, al fine di migliorare la leggibilità della normativa sulla rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale – senza modifiche sostanziali rispetto al testo vigente –, evitando sovrapposizioni con la normativa di cui alle sopra illustrate lettere *a)* e *b)* del richiamato articolo 23, comma 3, per la parte che riguarda appunto le leggi pluriennali.

In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 30 ripete il contenuto delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, che, come nel testo vigente, « quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato ». Viene inoltre confermata la normativa relativa ai limiti per l'assunzione di impegni pluriennali e per i relativi pagamenti, anche qui senza innovazioni sostanziali, rispetto a quanto è ora contenuto nel vigente comma 2 dell'articolo 30, che dà alle amministrazioni centrali dello Stato la facoltà di assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi, ma il dovere di contenere i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 30 riformula la normativa sulle rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa che possono essere effettuate con il disegno di legge di bilancio, chiarendo che esse possono essere proposte in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e nel rispetto dei saldi programmati di fi-

nanza pubblica, mantenendo in sostanza tale facoltà entro i limiti della normativa vigente. In particolare, si prevede:

per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, la facoltà di rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*ter*, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo autorizzato dalla legge;

per le sole autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la facoltà della reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio.

In merito alla formulazione della lettera *a)* andrebbe chiarito se la rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*ter*, riguardi sia le autorizzazioni pluriennali a carattere permanente sia quelle a carattere non permanenti. Nel caso delle permanenti andrebbe indicato l'ambito temporale a cui riferire il vincolo finanziario complessivo, quale, ad esempio, quello definito dal bilancio pluriennale. Viene infine confermata, nel nuovo comma 2, la necessità che a tali rimodulazioni venga data adeguata evidenza in appositi allegati al disegno di legge di bilancio, evidenza già prevista nell'ultimo periodo del vigente comma 1, nonché, in via più generale, nel comma 3-*ter* dell'articolo 23.

In proposito segnala, nel complesso, la necessità di una più puntuale formulazione del comma 2 dell'articolo 30.

La lettera *c)* dell'articolo in esame interviene sull'articolo 33, comma 2, della legge di contabilità – che reca la disciplina dell'assestamento e delle variazioni di bilancio – con riferimento specifico alle variazioni di bilancio che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto per l'applicazione dei provvedimenti legislativi i cui effetti non risultano recepiti nel disegno di legge di bilancio presentato in Parlamento, ai fini della gestione e della rendicontazione. La modifica è volta a consentire che tali variazioni di bilancio siano espresse

anche in termini di residui, oltre che di competenza e cassa, come già previsto nel testo vigente.

In merito alla norma in esame, ritiene che sarebbe opportuno circoscrivere l'arco temporale entro il quale è riconosciuta l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alle variazioni di bilancio, giacché il riferimento agli effetti non recepiti nel disegno di legge di bilancio appare non sufficientemente puntuale.

Viene inoltre inserito un nuovo comma 4-*nonies* all'articolo 33, finalizzato a limitare la possibilità di variazioni di bilancio tra programmi di spesa diversificate, nel corso della gestione, con decreti del Ministro competente, disponendo la soppressione delle relative disposizioni di legge che le autorizzano. Tale facoltà di effettuare compensazioni con decreti del Ministro competente viene mantenuta soltanto per le spese relative ai:

fondi da ripartire per acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002;

fondi a disposizione dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

In sostanza, il nuovo comma è finalizzato a confermare – in coerenza con le regole sulla flessibilità gestionale recate dall'articolo 30 medesimo – che le variazioni di bilancio nel corso della gestione possono essere effettuate con decreti del Ministro competente solo nell'ambito di uno stesso programma di spesa e non su programmi di spesa diversi. Ciò anche per garantire, sottolinea la relazione illustrativa, il rispetto della regola generale di contabilità, che consente la variazione degli stanziamenti di spesa afferenti a programmi diversi – che, si rammenta, costituiscono l'unità di voto parlamentare, la cui dotazione finanziaria è fissata con la legge di bilancio – solo qualora adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti. Le deroghe

riguardano, come in precedenza detto, soltanto alcune normative specifiche, per le quali – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – il Governo ritiene utile mantenere l'attuale facoltà di operare mediante decreti del Ministro competente, e precisamente quelle relative ai fondi per l'acquisto di beni e servizi, limitatamente a quelli costituiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002 – da ripartire, secondo la norma citata, con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti – e ai fondi a disposizione dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

Con la lettera *d*) vengono introdotte alcune disposizioni che riguardano la gestione degli impegni e dei pagamenti nella fase a ridosso della scadenza dell'esercizio finanziario. A tal fine viene modificato l'articolo 34 della legge di contabilità, recante la disciplina dell'impegno e del pagamento delle spese del bilancio dello Stato. In particolare, viene inserito il nuovo comma 5-*bis* nell'articolo 34, con il quale, al fine di rendere più tempestiva l'assunzione degli impegni di spesa entro la scadenza dell'esercizio finanziario e consentire una corretta gestione del piano dei pagamenti, si richiede alle amministrazioni competenti di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale Stato, le richieste di adozione dei decreti di variazioni di bilancio, e la relativa documentazione, in tempo utile per permetterne il perfezionamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario, nel rispetto dei vincoli temporali previsti dalla normativa per l'assunzione degli impegni.

Il comma 5-*bis* si configura, tuttavia, come una norma di carattere programmatico, per la cui effettività – come rilevato dalla Corte dei conti nel parere espresso sullo schema in esame – sarebbe opportuno inserire un termine per le richieste di decreti di variazione.

Viene inoltre sostituito il comma 6 dell'articolo 34, che vieta, alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, l'assunzione di impegni di spesa a carico dell'esercizio scaduto. La norma prevede tuttavia alcune eccezioni a tale divieto. Tali eccezioni riguardano gli impegni conseguenti a variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che siano connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno ovvero adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

La nuova riformulazione del comma 6 conferma il divieto di impegni di spesa ad esercizio scaduto, ribadendo il principio che gli Uffici centrali di bilancio non possono dare corso ad atti di impegno che dovessero pervenire successivamente alla data del 31 dicembre. Laddove invece ricorrano le condizioni di cui sopra, e cioè variazioni di bilancio connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno ovvero adottate nell'ultimo mese relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi a ripartizione, la nuova formulazione prevede, in luogo dell'impegno in deroga, la conservazione in conto residui delle relative risorse, purché assegnate con variazioni di bilancio adottate in base a decreti trasmessi entro il 28 febbraio alla Corte dei conti.

Nel caso di risorse di parte corrente, se assegnate con variazioni di bilancio che non presentano i requisiti di cui sopra o i cui decreti siano trasmessi successivamente alla predetta data, esse costituiscono economie di bilancio, con l'unica eccezione per le variazioni compensative relative alle competenze fisse e continuative del personale. In questo caso, il termine del 28 febbraio, per la trasmissione del relativo decreto di variazione, è diffe-

rito al 15 marzo. Ciò in quanto si tratta di mere regolazioni contabili tra stanziamenti di capitoli gestiti con ruoli di spesa fissa.

Al riguardo, ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione, ritiene che si potrebbe continuare a far riferimento al concetto di impegno, sebbene tardivo, anziché a quello di variazione di bilancio introdotto dalla disposizione in esame, giacché la conservazione nel conto dei residui presuppone comunque un atto di impegno delle relative somme.

Conseguentemente, in relazione ad impegni concernenti risorse di parte corrente che non rispettano i requisiti previsti dalla disposizione, si potrebbe introdurre la nozione di inefficacia dei medesimi atti di impegno giacché in tali casi si prevede la confluenza in economia dell'esercizio finanziario scaduto delle risorse interessate.

Le modifiche introdotte dalla norma in esame sono volte a garantire – spiega la relazione illustrativa – in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, la possibilità per l'amministrazione di gestire quelle risorse assegnate a fine anno che, in vigenza del nuovo concetto di impegno e dell'applicabilità dei nuovi criteri di imputazione in bilancio, sarebbero di fatto « non impegnabili ». La flessibilità concessa per le indicate situazioni, particolari e ben delimitate, eviterebbe pertanto – secondo quanto riportato nella relazione – un'eccessiva rigidità gestionale. Segnala che tale principio è stato riformulato dallo schema in esame al fine di tener conto delle innovazioni di carattere normativo derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, correttivo del decreto legislativo n. 93 del 2016, riguardanti l'accertamento « qualificato » dell'entrata e quelle relative all'imputazione degli impegni agli esercizi finanziari nei quali l'obbligazione viene a scadenza.

L'articolo 5 prevede un nuovo allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, nel quale sono illustrati, per ciascun Ministero e per unità elementare di bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio

in relazione ai servizi e alle attività prestatati dalle amministrazioni centrali in favore di soggetti pubblici e privati.

Al riguardo, premesso che la disposizione è destinata ad essere incorporata nell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, avente ad oggetto « Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio » senza alcun riferimento alle spese finalizzate per legge, ritiene che andrebbe valutata, ai fini di una maggiore chiarezza della norma, l'opportunità di inserire nel corpo della disposizione un riferimento a tali entrate, giacché, in mancanza di tale precisazione, esso risulterebbe indicato soltanto alla rubrica dell'articolo 5 in esame.

L'articolo 6, comma 1, interviene sulla norma di cui all'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009, che dispone la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali o sui conti correnti di tesoreria. In particolare, con la modifica del comma 1 dell'articolo 44-ter si attribuisce alle amministrazioni centrali la facoltà di gestire in forma diretta, anziché tramite funzionari delegati, le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria. Si specifica inoltre che gli introiti delle gestioni interessate provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati e dall'Unione europea sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e quindi riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Nella vigente formulazione, la legge di contabilità si limita, invece, a disporre il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

L'ultima modifica del comma 1 dell'articolo 44-ter riguarda i versamenti effettuati dall'Unione europea diversi dai rimborsi di missione e dagli emolumenti in favore del personale. La modifica dispone che tali versamenti affluiscono presso il conto di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Per assicurare la continuità operativa delle gestioni contabili durante la fase di riconduzione alla contabilità ordinaria, il Ministero dell'economia e

delle finanze è autorizzato a disporre in via transitoria, e cioè limitatamente al primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni e con regolarizzazione tempestiva, delle anticipazioni di tesoreria, previa richiesta dell'amministrazione competente.

Ai fini della formulazione della norma, ritiene debba valutarsi l'opportunità di precisare che la riconduzione a cui si fa riferimento nei periodi aggiunti nel comma 1 dell'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009 riguarda la riconduzione alla contabilità ordinaria. Si tratta di una precisazione che potrebbe risultare opportuna dal momento che l'analoga espressione contenuta nel testo vigente del medesimo articolo 44-ter viene ora soppressa per effetto delle modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame.

Lo schema modifica inoltre il comma 8 del medesimo articolo 44-ter: da un lato, si estende il divieto di apertura di nuove contabilità speciali ai nuovi conti correnti di tesoreria; dall'altro, si prevede che nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società *in house* o a società a controllo statale, le amministrazioni dello Stato possono nominare funzionari delegati i dipendenti dei soggetti gestori, fatti salvi gli ordinari strumenti di vigilanza e controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'articolo 6, comma 2, dispone la sostituzione della norma riguardante le gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale, di cui all'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 44-quater ribadisce che le gestioni presso il sistema bancario e postale devono essere autorizzate da una norma di legge o da disposizioni regolamentari, in assenza delle quali l'autorizzazione è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente. Il comma 2 precisa che tali gestioni sono consentite soltanto nei casi in cui, e per il tempo strettamente necessario, non sia possibile usare le ordinarie procedure contabili pre-

viste dall'ordinamento delle amministrazioni richiedenti. Il comma 3 del nuovo articolo 44-*quater*, infine, prevede una sanzione per il dirigente o il funzionario delegato responsabile dell'apertura dei conti correnti bancari o postali non autorizzati. Le somme giacenti sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato insieme agli interessi maturati, mentre al dirigente o al funzionario delegato viene comminata una sanzione pecuniaria pari al doppio degli interessi maturati maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente.

Ritiene che si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di precisare meglio, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, a quali competenze stipendiali debba farsi riferimento e se alla luce della legislazione vigente l'imputazione delle sanzioni alle predette competenze debba essere assoggettata a limiti specifici.

Il comma 4 prevede che gli interessi realizzati sui conti bancari e postali siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

In merito, dovrebbe essere chiarito se la disposizione di cui al comma 4 in esame sia applicabile a tutte le ipotesi di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, nel qual caso dovrebbe essere precisato la tempistica del versamento degli interessi all'entrata del bilancio dello Stato, ad esempio alla fine dell'esercizio, ovvero sia applicabile alla sola ipotesi di conti correnti bancari o postali aperti in violazione delle disposizioni di cui al comma 3, nel qual caso tale limitazione dovrebbe essere specificata nel testo della disposizione.

Il comma 5 dispone che le amministrazioni titolari di conti presso il sistema bancario e postale comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con cadenza trimestrale a partire dal 30 aprile l'elenco delle gestioni che si avvalgono dei conti medesimi, nonché le principali informazioni sui conti e sulla relativa norma di autorizzazione. Tali gestioni sono infine poste dal comma 6 sotto

la vigilanza del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'articolo 6, comma 3, integra il decreto legislativo n. 90 del 2016 con una norma riguardante la ricognizione delle gestioni statali presso la tesoreria dello Stato o presso il sistema bancario o postale, inserendo il nuovo articolo 7-*bis*, e con una norma riguardante i fondi scorta, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 7-*ter*.

In particolare, quanto all'articolo 7-*bis*, il comma 1 affida al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il compito di effettuare, a partire dal 2019 e con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari o mediante avvalimento di soggetti terzi, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

Il comma 2 prevede che, sulla scorta della ricognizione disposta dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si individuino le gestioni da ricondurre alla contabilità ordinaria, pubblicando l'esito sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato. Ai sensi del comma 3, sono escluse dalla riconduzione le gestioni che presentino la caratteristica della rotatività e che siano autorizzate espressamente dalla legge, nonché la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessità.

Il comma 4 precisa che resta ferma l'estinzione dei conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione (articolo 44-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009) nonché l'estinzione delle contabilità speciali per le quali sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione

(articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994).

Secondo il comma 5, la disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato, mentre, in base al comma 6, le amministrazioni interessate possono proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati di contabilità ordinaria.

Quanto all'articolo 7-ter, il comma 1 istituisce dei fondi bilancio denominati «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile. I fondi sono volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie.

Il comma 2 stabilisce che l'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle strutture di cui al comma 1. Il comma 3 pone dei limiti alla natura delle spese oggetto di anticipazione sui fondi scorta, mentre il comma 4 istituisce nello stato di previsione dell'entrata, in corrispondenza di ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unità elementare del bilancio con una dotazione di pari importo per la sistemazione contabile delle operazioni.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario (comma 5), le somme anticipate dal fondo scorta ancora nella disponibilità delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, salvo il caso in cui sia necessario che le somme permangano nella disponibilità delle strutture al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari.

I commi 6 e 7, infine, regolano l'apertura di conti correnti postali o bancari da parte delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, nonché i trasferimenti tempo-

ranei di risorse tra conti correnti intestati a strutture diverse per le esigenze di cassa urgenti e indilazionabili.

Con riferimento alla costituzione dei fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016, ritiene che andrebbe chiarito se l'istituzione dei citati fondi riguardi, oltre agli stati di previsione dei Ministeri interessati, anche il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che alla Presidenza del Consiglio sono attribuite, a legislazione vigente, funzioni in materia di soccorso civile.

L'articolo 6, comma 4, modifica il decreto legislativo n. 123 del 2011 in più punti. All'articolo 5, inserisce il comma 3-ter con cui dispone che gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi scorta siano assoggettati al solo controllo contabile. Inserisce inoltre l'articolo 13-ter contenente la disciplina della rendicontazione delle spese per il reintegro delle disponibilità delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni titolari di fondi scorta. All'articolo 14, infine, inserisce il comma 5-bis contenente la disciplina del controllo dei rendiconti di cui sopra.

L'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituisce l'allegato 1 alla legge di contabilità sui principi contabili generali, a decorrere dal 1° gennaio 2019, come stabilito dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame. I principi si applicano a partire dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, ai sensi della nota n. 1 dell'Allegato 1 annesso allo schema di decreto in esame. L'allegato 1 allo schema di decreto riporta 22 principi contabili generali in luogo dei 24 principi annoverati dall'allegato vigente, in quanto risultano accorpati i principi di continuità, comparabilità e costanza.

La lettera b) modifica l'articolo 38-sexies della legge n. 196 del 2009 dedicato alla sperimentazione. Tale articolo dispone che al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilan-

cio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui all'articolo 25-*bis* della citata legge, nonché della codifica della transazione contabile elementare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2016 è disciplinata un'attività di sperimentazione con verifica dei risultati a consuntivo. La modifica in esame stabilisce che la durata di due anni attualmente fissata dall'articolo 38-*sexies* debba essere la durata minima della sperimentazione (« almeno » due anni).

L'articolo 8 interviene sulla sperimentazione dell'adozione del bilancio di genere, al fine precisare che una delle finalità di tale sperimentazione è fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere. In particolare, si interviene sul comma 1 dell'articolo 38-*septies* della legge n. 196 del 2009, che prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere. La formulazione attualmente vigente della finalità della sperimentazione « per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere » viene sostituita con « anche al fine di fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere ». La disposizione soppressa, peraltro, resta sostanzialmente ricompresa all'interno del comma 1 dell'articolo 38-*septies*, laddove si esplicita l'ulteriore finalità « per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito ».

L'articolo 9, comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale modifica intende chiarire, risolvendo così alcuni dubbi interpretativi, che la copertura finanziaria di un provvedimento, riferita al primo anno, resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio di riferimento. Tale chiarimento si rende necessario, in particolare, per interventi contenuti in una legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* nell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce la copertura nel primo anno.

Viene così generalizzato quanto previsto per le spese corrispondenti ad obblighi internazionali dallo stesso articolo 18, comma 3.

La lettera *b*) reca una modifica di coordinamento all'articolo 39 della medesima legge concernente l'analisi e la valutazione della spesa: essa espunge il riferimento al Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali previsto nel testo previgente dell'articolo 41 della legge n. 196 del 2009, abrogato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Il citato Rapporto è stato infatti sostituito dalle relazioni previste dall'articolo 22-*bis* della legge di contabilità, nell'ambito delle attività, ivi disciplinate, di programmazione e di monitoraggio delle risorse finanziarie. Il citato articolo 22-*bis* prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro stabiliscano le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa mediante appositi accordi. Entro il 1° marzo di ogni anno i ministri inviano al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti dagli accordi per l'esercizio precedente, eventualmente motivando il mancato raggiungimento degli stessi. Tali relazioni sono allegate al DEF.

Il comma 2 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997. Tale articolo prevede che talune spese di carattere strumentale possano essere gestite da un unico ufficio o struttura di servizio, anche quando siano riconducibili a più centri di responsabilità amministrativa, al fine di evitare duplicazioni. Si ricorda che l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 279 del 1997, affida al Ministro competente l'individuazione di tali spese strumentali e degli uffici responsabili della relativa gestione, con proprio decreto previo assenso, secondo la modifica qui proposta, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, laddove il testo vigente prevede che il medesimo decreto sia emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10, comma 1, aggiunge, al decreto legislativo n. 90 del 2016, un nuovo articolo 11-*bis* che prevede la possibilità di aprire, in via transitoria, una contabilità speciale unica, per ciascun Ministero, dedicata alla gestione del « fondo scorta ». Tali contabilità potranno essere alimentate solo da risorse provenienti dal fondo scorta o da quota parte di esso o dai suoi reintegri. L'apertura della contabilità deve essere autorizzata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate e per la sola durata dell'esercizio successivo a quello della chiusura delle gestioni di tesoreria prevista dall'articolo 44-*ter*, comma 1, della legge di contabilità. La finalità dell'articolo 11-*bis* aggiunto dallo schema in esame è quella di assicurare, al contempo, una riconduzione in bilancio « programmatica e strutturata » delle gestioni di tesoreria e la continuità delle funzioni istituzionali nelle materie summenzionate. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni separate ai sensi dell'articolo 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, le risorse giacenti sulle gestioni alimentate dal fondo scorta dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della chiusura della relativa gestione unica. Le amministrazioni interessate dovranno determinare le articolazioni che saranno chiamate a gestire le spese a valere sul fondo scorta in regime di contabilità ordinaria. L'indicazione di tali articolazioni dovranno essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contestualmente alla domanda di apertura della gestione unica o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. Tale disposizione è quindi finalizzata a definire anticipata-

mente, fin dal periodo di operatività della contabilità speciale, il sistema di gestione, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le relative responsabilità delle somme ricondotte alla contabilità ordinaria. Infine, in vista della chiusura delle contabilità speciali esistenti, le amministrazioni interessate sono chiamate ad adeguare i propri regolamenti di organizzazione e contabilità (articolo 11-*bis*, comma 2).

L'articolo 11 fissa l'entrata in vigore del provvedimento in esame al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con le seguenti eccezioni: la sostituzione dell'allegato 1 alla legge di contabilità n. 196 del 2009, recante i principi contabili generali, da parte dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*); la disciplina dei « fondi scorta » dettata dall'articolo 6, comma 3, capoverso articolo 7-*ter*. Segnala che tali ultime disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma da parte del Governo – che l'adeguamento dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze già previsto dal decreto legislativo n. 90 del 2016 sia realizzabile nell'ambito delle risorse già autorizzate ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

In conclusione, nel ribadire lo specifico rilievo assunto dal provvedimento in esame nel quadro più ampio del complessivo processo di riforma del bilancio dello Stato puntualmente richiamato dal collega Boccia, fa presente che eventuali proposte di modifiche al testo potranno essere definite all'esito del ciclo di audizioni programmate nell'ambito dell'attività conoscitiva di carattere informale deliberata dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Claudio BORGHI, *presidente*, ringrazia i relatori per la esaustiva disamina del provvedimento che, come bene evidenziato, riveste un indubbio rilievo oggettivo, anche in considerazione del fatto che esso riguarda direttamente le materie di competenza della Commissione. Nessun altro

chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Roberto Reggi, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 75

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 76

AUDIZIONI

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.10.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Roberto Reggi, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Roberto REGGI, *Direttore dell'Agenzia del demanio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alvisè MANIERO (M5S), Alessandro CATTANEO (FI), Francesca Anna RUGGIERO (M5S), Luca PASTORINO (LeU), Vita MARTINCIGLIO (M5S), Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), Claudio MANCINI (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Laura CAVANDOLI (Lega) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali risponde Roberto REGGI, *Direttore dell'Agenzia del demanio*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia il direttore Reggi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Ernesto Maria RUFFINI, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Galeazzo BIGNAMI (FI), Emanuela CORDA (M5S), Francesca Anna RUGGIERO (M5S), Andrea CASO (M5S), Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Stefano BENIGNI (FI), Raffaele BARATTO (FI), Claudio MANCINI (PD), Carla RUOCCO, *presidente*, e Alvise MANIERO (M5S), ai quali rispondono Ernesto Maria RUFFINI, *Direttore dell'Agenzia delle entrate*, e Paolo SAVINI, *Capo Divisione Servizi dell'Agenzia delle entrate*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018. Atto n. 28 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 77

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura COM(2018)267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura COM(2018)268 final (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 77

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018)366 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 87

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 92

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018.

Atto n. 28.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 10.15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura COM(2018) 267 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un’Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura COM(2018)268 final.

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che l’esame degli atti dell’Unione europea – di questi e degli altri che saranno incardinati oggi – avviene ai sensi dell’articolo 127 del regolamento, in base al quale le Commissioni competenti esaminano gli atti e, al termine dell’esame, « possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sull’opportunità di possibili iniziative ». Avverte che l’esame non si concluderà oggi, ma proseguirà secondo il calendario che sarà concordato in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Il documento eventualmente adottato dalle Commissioni a conclusione dell’esame sarà quindi trasmesso al Governo e alle istituzioni europee nell’ambito del cosiddetto « dialogo politico » tra i Parlamenti nazionali e le istituzioni dell’Unione europea.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, premette che le due comunicazioni si inseriscono nel contesto di una serie di misure non legislative nell’ambito delle politiche culturali, per i giovani e della formazione, guardando al ruolo di propulsione esercitato dalla cultura, dalla creatività e dal patrimonio culturale per le comunità nazionali e per l’Unione nel suo complesso.

Segnala che nelle intenzioni della Commissione europea, la nuova agenda europea per la cultura dà seguito all’auspicio, formulato dai *leader* dei 27 Stati membri e delle istituzioni europee in occasione del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, per la costruzione di un’Unione più inclusiva e più equa, anche grazie al contributo che risorse come cultura, in-

novazione e creatività possono dare in ottica sociale, economica e di crescita. La dichiarazione di Roma del marzo 2017 chiedeva all’UE di essere luogo « in cui i cittadini abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di crescita economica [...] un’Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale ». Il medesimo obiettivo è stato confermato dalla riunione di Göteborg del novembre 2017 e dal Consiglio europeo del dicembre 2017, in cui è stata sottolineata l’opportunità di far divenire il 2018, che è « Anno europeo del patrimonio culturale », un’occasione di comunicazione e sensibilizzazione sulle grandi potenzialità che cultura e patrimonio culturale offrono per la crescita economica e sociale dell’intero territorio dell’UE. Il vertice di Göteborg del novembre 2017 ha inoltre visto la ratifica del « Pilastro europeo dei diritti sociali », all’interno del quale cultura e istruzione sono aspetti centrali di inclusione e crescita. Ricorda che, con la nuova agenda, la Commissione assegna alla risorsa cultura un importante ruolo di crescita e di coesione per un’Europa in fase di profondo cambiamento, sottolineando che « è interesse di tutti gli Stati membri sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, giustizia sociale e cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l’identità europea in tutta la sua diversità ». A tal proposito, l’introduzione della Comunicazione riporta i risultati di un’indagine di Eurobarometro (2017) nella quale si registra che, se il 53 per cento dei cittadini europei ritiene che gli Stati membri condividono un insieme di valori comuni, il 40 per cento ritiene che la popolazione dell’UE sia, al contrario, profondamente divisa. La cultura è, ad avviso della Commissione europea, tra i fattori che meglio possono contribuire a colmare questa distanza creando uno spirito di comunità, ed è quindi da leggere come settore chiave per la crescita del nostro Paese. Tuttavia, la stessa Commissione sottolinea come la « risorsa » cultura necessiti di promozione, valorizzazione e condivisione tra i cittadini, come dimo-

strano recenti dati Eurostat (novembre 2017), secondo i quali oltre un terzo degli europei non partecipa in alcun modo ad attività culturali. Di qui l'esigenza avvertita dalle istituzioni europee di adottare politiche e strumenti per consentire la più ampia fruizione culturale dei cittadini europei e di introdurre nelle proprie politiche il principio guida di «capacità culturale». Finalità dichiarata della Comunicazione in esame, come di altre iniziative e misure intraprese di recente a livello UE nel settore culturale e dell'istruzione – tra gli altri il significativo aumento del finanziamento di programmi mirati all'apprendimento e alla ricerca come Erasmus e Orizzonte Europa – è quella di promuovere le opportunità per tutti di partecipare e creare cultura, rafforzando i legami tra cultura e istruzione, affari sociali, politiche urbane, ricerca e innovazione, opportunità lavorative.

Le azioni da intraprendere nell'area della cultura a livello di UE, delineate nell'agenda (COM(2018)267), trovano fondamento giuridico nell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e nell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea. Segnala che, in proposito, merita ricordare che, nel settore della politica culturale, gli Stati membri hanno competenza esclusiva, mentre è ruolo dell'UE incoraggiare e integrare le azioni degli Stati membri. Sottolinea che il Consiglio europeo del dicembre 2017 ha invitato l'UE a fare di più in questo ambito, vagliando «eventuali misure riguardanti, tra le altre, le condizioni quadro giuridiche e finanziarie per lo sviluppo delle industrie culturali e creative e la mobilità dei professionisti nel settore culturale».

Ricorda che entrambe le comunicazioni sono alle prime fasi del loro *iter* presso le istituzioni europee: l'esame di entrambi gli atti risulta avviato da parte dei Parlamenti di Finlandia, Germania, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Svezia.

La nuova agenda per la cultura persegue tre obiettivi strategici con dimensione sociale, economica ed esterna. Secondo alcuni dati citati dalla Commissione (Speciale Eurobarometro 2017), il 71 per cento

degli europei ritiene che vivere in luoghi legati al patrimonio culturale migliori la qualità della vita. La relazione introduttiva della Commissione cita alcune ricerche scientifiche che collocano l'accesso alla cultura ai primi posti nella classifica dei fattori che incidono in modo benefico sul benessere delle persone. Dati che, d'altra parte, assumono ancora maggiore valore in Italia con riferimento all'infanzia e ai giovani che in misura sempre più ampia vivono situazioni di povertà educativa legata a scarse o nulle possibilità di accesso alla conoscenza, ai prodotti culturali e quindi a prospettive dignitose di crescita e futuro. Quanto alla dimensione sociale, obiettivo generale è quello di fare della cultura e della diversità culturale uno strumento di coesione e benessere sociale.

Evidenza che, in particolare, l'agenda prevede di: sostenere la capacità culturale di tutti gli europei con un'ampia gamma di attività culturali e mettendo tutti in condizione di parteciparvi in modo attivo; favorire la mobilità dei professionisti della cultura e delle opere d'arte, anche attraverso la richiesta agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli amministrativi, come la doppia tassazione degli artisti e dei professionisti dei settori culturali; proteggere e valorizzare il patrimonio culturale europeo, risorsa condivisa anche per rafforzare un senso di identità europea comune.

La Commissione intende inoltre: sostenere la ricerca e gli scambi (*crossover*) culturali per valutarne l'impatto su diversi ambiti, compresi salute e benessere; sviluppare azioni per l'inclusione sociale attraverso la cultura, i programmi Europa creativa (con criteri di selezione dei progetti basati sul principio della parità di genere) ed Erasmus+; promuovere, nell'ambito di «Europa creativa», un progetto sulle città e gli spazi culturali urbani (2018); proporre, nell'ambito di «Europa creativa» (2018-2019), un programma di mobilità per i professionisti nei settori creativi e culturali.

La seconda dimensione è quella economica, indicata come seconda direttrice d'intervento. In tale ambito, la Commis-

sione intende offrire sostegno alla creatività basata su cultura, istruzione e innovazione con la finalità dichiarata di farne strumenti di crescita e di incremento dell'occupazione. Uno studio privato citato dalla Commissione sottolinea che i settori culturali hanno contribuito positivamente negli ultimi anni alla crescita economica e al commercio nei Paesi dell'UE. I posti di lavoro in questi settori hanno registrato una crescita costante fino ad attestarsi a 8,4 milioni nel 2016. Il surplus commerciale per i prodotti culturali è di 8,7 miliardi di euro e il contributo del settore al prodotto interno lordo dell'UE è stimato al 4,2 per cento. Molte esperienze europee ci parlano, ancora, di possibilità di rigenerazione urbana, di crescita sociale, di aumento di opportunità lavorative proprio a partire da investimenti dell'industria culturale e valorizzazione del patrimonio culturale.

In particolare la Commissione propone di: promuovere le arti, la cultura, il pensiero creativo nell'istruzione e nei percorsi formativi formali e informali; incoraggiare sistemi favorevoli alla nascita di industrie creative e della cultura, promuovendo 1) l'accesso ai finanziamenti, 2) la remunerazione equa di autori e creatori e 3) la cooperazione intersettoriale; promuovere le competenze richieste dai settori creativi e della cultura, comprese quelle digitali, d'impresa e specializzate.

La Commissione ha sostenuto il lavoro dell'OCSE sui programmi per insegnare, apprendere e valutare il pensiero critico e creativo, che oggi è l'ambito innovativo previsto per il PISA (Programma per la valutazione internazionale degli studenti), così da ribadire l'importanza del legame tra i livelli di istruzione e la partecipazione culturale. Quest'orientamento dovrebbe essere esteso, ad avviso della Commissione europea, a tutti i livelli di istruzione e formazione con il passaggio dall'approccio STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) allo STEAM che include anche le arti.

L'agenda sottolinea altresì le significative potenzialità, in termini di rilancio delle attività economiche, delle risorse cul-

turali coniugate con il turismo. I *cluster* di imprese dei settori creativi, secondo i dati della Commissione, hanno mostrato di poter creare un'elevata crescita dell'occupazione e ad oggi circa il 6 per cento delle 1.300 priorità regionali in materia di specializzazione intelligente si riferisce alla cultura. La cooperazione territoriale europea e regionale promuove l'Europa come destinazione turistica, anche in percorsi macro-regionali.

Fa presente che nella relazione si sottolinea come in molti Paesi europei le attività culturali costituiscano uno dei principali settori di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani, che restano tuttavia interessati dalle criticità derivanti dalla diffusione di contratti di lavoro a progetto, atipici e *part-time*. L'agenda illustra, ancora, alcune azioni considerate necessarie per creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese culturali e delle attività dei professionisti della cultura. In particolare: un contesto normativo che ricompensi la creazione. Un'equa remunerazione di autori e creatori, anche per il mercato unico digitale, è uno degli obiettivi perseguiti dalla Commissione, assieme alla copertura e protezione sociale dei lavoratori intermittenti; un migliore accesso ai finanziamenti. La Commissione prospetta il consolidamento dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, nell'ambito di *Europa creativa* e indica quali strumenti alternativi il crowdfunding e i finanziamenti privati tramite sponsorizzazioni, fondazioni e partenariati fra settore privato e pubblico; opportunità di crescita e internazionalizzazione e competenze specifiche. L'attività dei professionisti nei settori creativi e della cultura richiede un'ampia varietà di competenze digitali, tradizionali, trasversali, imprenditoriali e specializzate, di cui si prospetta la promozione.

Sottolinea che, per raggiungere tali traguardi, la Commissione intende: sostenere la fase di convalida del progetto «*Teaching, assessing and learning creative and critical thinking skills in education*» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), con l'inten-

zione di includere un modulo sulla creatività nel PISA 2021, e analizzare le possibilità per progetti analoghi nell'istruzione e nella formazione superiore (2018); promuovere la musica e le arti nell'istruzione e nella formazione, anche come tema prioritario nel programma Erasmus+ (2019) e incentivare lo sviluppo di moduli interdisciplinari orientati alla creatività negli istituti di istruzione superiore (2018); sostenere le regioni nell'attuazione delle strategie in materia di specializzazione intelligente e delle strategie macroregionali concentrate sulla cultura, e promuovere il turismo culturale sostenibile anche nell'ambito dell'Anno europeo; sostenere i partenariati tra le industrie e i professionisti creativi e le reti di incubazione europee per l'innovazione guidata dalla creatività che integrino creatività, arte e *design* con scienza e tecnologie all'avanguardia; realizzare un progetto pilota che favorisca partenariati più solidi tra i settori creativi e della cultura, gli enti locali, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione (2018); vagliare una Comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia in materia di patrimonio culturale e industrie creative (2019); organizzare un dialogo costante con i settori creativi e della cultura nel contesto della nuova strategia di politica industriale, per identificare le esigenze politiche e porre le basi di un ampio quadro politico a livello di UE; organizzare un dialogo costante con il settore musicale anche attraverso l'azione preparatoria cd. «*Music Moves Europe*»; rafforzare il dialogo con l'industria audiovisiva europea, anche tramite gli eventi del forum del cinema europeo (2018); sostenere gli Stati membri nell'assicurare retribuzioni eque agli artisti e ai creatori attraverso dialoghi settoriali e generali, in linea con la strategia per il mercato unico digitale (2019). Ricorda che la Commissione invita gli Stati membri a: impegnarsi a migliorare le condizioni socioeconomiche di artisti e creatori e a promuovere l'istruzione e la formazione artistiche nell'ambito del prossimo piano di lavoro.

Ultima direttrice di intervento è rappresentata dalle relazioni internazionali, nel cui ambito il fattore culturale merita di essere promosso: per favorire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile; per creare, anche attraverso il dialogo interculturale, relazioni pacifiche tra le comunità; per rafforzare la cooperazione in materia di patrimonio culturale.

La Commissione e l'Alto rappresentante intendono: promuovere i settori creativi e culturali nei Balcani occidentali anche grazie ad «*Europa creativa*», e utilizzare lo strumento di assistenza preadesione per sostenere la cultura nei Balcani occidentali e nei paesi dell'allargamento; prevedere il lancio di una terza fase del programma culturale del partenariato orientale e rafforzare la società civile mediante la cultura nei paesi mediterranei; lanciare un'azione preparatoria riguardante le Case della cultura europea nei paesi *partner*; rafforzare il dialogo culturale con la Cina e lanciare un nuovo dialogo con il Giappone; attuare l'undicesimo programma culturale intra-ACP del Fondo europeo di sviluppo per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, a integrazione delle azioni nell'ambito di tutti gli altri programmi dell'UE pertinenti, per sostenere in tali paesi la creazione di posti di lavoro, la costruzione dell'identità, la formazione professionale, la cooperazione audiovisiva e l'attuazione della convenzione UNESCO del 2005; elaborare strategie per la cooperazione culturale a livello regionale, iniziando da Balcani occidentali, Medio Oriente, Africa settentrionale e America latina; aggiungere la protezione del patrimonio culturale agli incarichi delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune, ove opportuno, sulla base dei progetti e delle missioni in corso; sostenere i corridoi del patrimonio della via della seta in Asia centrale, Afghanistan e Iran.

Risultano, inoltre, di grande rilevanza quelle che la Commissione individua come «azioni trasversali»: la Protezione e valorizzazione del Patrimonio Culturale e l'attuazione della strategia *Digital4culture*. La Commissione invita gli Stati membri a

cooperare allo sviluppo di attività comuni con la Commissione, l'Alto rappresentante e i loro servizi, compreso il Servizio europeo per l'azione esterna.

Passando alla seconda comunicazione all'esame, dedicata alle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura, dal titolo «Costruire un'Europa più forte», segnala che la Commissione UE illustra il modo in cui sta dando attuazione all'agenda del vertice tenutosi a Göteborg nel novembre del 2017 e al mandato conferitole dal Consiglio europeo del dicembre 2017 per la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, finalizzato a consolidare la dimensione culturale dell'UE e la partecipazione dei giovani. La seconda comunicazione, strategica, afferma con forza la centralità del diritto ad un'istruzione, a una formazione e ad un apprendimento permanente di qualità. Fa presente che un iniziale seguito all'invito del Consiglio europeo è stato dato dalla Commissione UE con la presentazione, nel gennaio del 2018, di un primo pacchetto di misure, riguardanti le competenze chiave, le capacità digitali, i valori comuni e l'istruzione inclusiva (si tratta degli atti COM(2018)22; COM(2018)23; COM(2018)24). Ulteriori iniziative sono state adottate nel marzo 2018 con la presentazione della comunicazione sulla disinformazione (COM(2018)236) e la comunicazione sull'intelligenza artificiale COM(2018)237.

Riferisce che la comunicazione «Costruire un'Europa più forte» costituisce un secondo pacchetto inserito in una serie di iniziative nei settori della gioventù, della cultura, nonché nella politica dell'istruzione e della formazione per contribuire a garantire un'Europa più competitiva, inclusiva e coesa, comprendenti in particolare: una Strategia per la gioventù per il periodo 2019-2027, come prosecuzione di precedenti azioni di investimento sui giovani; due proposte di raccomandazione del Consiglio sul riconoscimento reciproco dei diplomi e sul potenziamento dell'insegnamento e apprendimento delle lingue; una raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima

infanzia di alta qualità. Tali azioni sono volte ad assegnare centralità alle politiche in materia di formazione, istruzione, cultura e a favore dei giovani e danno seguito alla dichiarazione di Roma del marzo 2017 in cui i *leader* dell'UE si sono impegnati per costruire «un'Unione in cui i giovani ricevano la migliore istruzione e la migliore formazione possibili e possano studiare e trovare lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale». Evidenzia che nell'introduzione si sottolinea come assegnare centralità all'istruzione, alla formazione, ai giovani e alla cultura a livello dell'UE consenta di offrire alle nuove generazioni prospettive più incoraggianti e un ruolo più attivo nella società promuovendo innovazione, competitività e resilienza. Le azioni e le iniziative delineate nella comunicazione concorrono alla costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, obiettivo primario delle istituzioni UE. Viene posto l'accento sulla mobilità per l'apprendimento, finalizzata al raggiungimento di tre obiettivi: la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'istruzione e dell'informazione; il superamento degli ostacoli all'apprendimento, la formazione o il lavoro in un altro paese, realizzando una «libera circolazione dei discenti»; il sostegno gli Stati membri nel migliorare la natura inclusiva, orientata all'apprendimento permanente e all'innovazione, dei loro sistemi di istruzione e formazione.

L'attuazione dello spazio europeo dell'istruzione si baserà principalmente su: il programma *Erasmus+* e il nuovo programma Erasmus 2021-2027, presentato a maggio 2018, conta su una triplicazione delle risorse assegnate (30 miliardi di euro); la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, il cui quadro normativo è destinato a concludersi nel 2020 e sarà seguito, negli intendimenti della Commissione, da un nuovo assetto normativo rafforzato che definisca priorità, orienti le politiche e destini in modo più efficiente i finanziamenti dell'UE.

Le iniziative che la Commissione definisce strategiche ai fini dello spazio europeo dell'istruzione sono: 1) riconoscimento reciproco automatico dei diplomi conseguiti in uno Stato membro, o dei periodi di studio, per rimuovere gli ostacoli al riconoscimento formale di titoli di studio di livello terziario o secondario superiore conseguiti in un altro Stato membro. Il riconoscimento automatico è prospettato anche per i periodi di studio fino ad un anno trascorsi all'estero nel corso dell'educazione terziaria o secondaria. A tal fine, la Commissione propone una raccomandazione del Consiglio che miri a stabilire il riconoscimento automatico delle qualifiche come principio di base entro il 2025; 2) migliore apprendimento delle lingue nella scuola dell'obbligo, con l'obiettivo indicato dalla Commissione di consentire ad un numero sempre più ampio di giovani di padroneggiare due lingue oltre a quella del paese di origine; 3) l'introduzione in modo progressivo ed entro il 2021, di una carta europea dello studente, finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi e i costi per gli studenti e gli istituti. La carta europea potrebbe consentire agli studenti di accreditarsi presso qualsiasi istituto di istruzione superiore dell'UE, e accedere a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) grazie allo scambio elettronico delle informazioni relative al percorso formativo (crediti, attività e dati accademici) e nel rispetto della protezione dei dati personali; 4) la costituzione di università europee, almeno venti entro il 2024, a partire da reti di università collegate tra loro in progetti di cooperazione. La loro creazione – con progetti pilota già dal 2019 e 2020 nell'ambito del programma *Erasmus+* – dovrebbe nel tempo condurre alla nascita di titoli di laurea europei riconosciuti in tutta Europa; 5) il potenziamento della scuola di *governance* europea e transnazionale istituita per iniziativa dell'Istituto universitario europeo di Firenze, per la formazione di dirigenti delle organizzazioni pubbliche, private e della società civile; 6) la creazione di centri di eccellenza per l'istruzione e la

formazione professionale, per promuovere competenze tecnico-professionali di alto livello.

Conclude sottolineando l'importanza di lavorare su queste comunicazioni valorizzando il contributo che la VII Commissione può fornire alla Commissione Europea, guardando alla cultura come motore sociale ed economico in grado di trasformare le comunità, generare posti di lavoro e crescita, migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini europei.

Valentina APREA (FI) dichiara che il suo gruppo valuta favorevolmente i due atti in titolo, aggiungendo di ritenere che alcuni punti siano particolarmente significativi e augurandosi che vengano ben rimarcati nel documento finale che sarà eventualmente approvato. In particolare, evidenzia che il riconoscimento del ruolo della cultura e dell'istruzione per rafforzare il senso dell'identità europea e dei valori comuni che ci appartengono è stata ribadita dalla Commissione Europea al Vertice europeo di Göteborg del novembre dello scorso, anno dedicato al Pilastro Sociale Europeo. Pertanto, di nuovo si ribadisce una delle missioni della dimensione socio-educativa e culturale europea che, pur nel rispetto della competenza esclusiva degli Stati membri in materia, ritaglia uno spazio di discussione sulla necessità di fornire ai nostri giovani gli strumenti per decodificare la realtà che vivono e di ben prepararli, in termini di competenze, ad essere competitivi nell'arena globale del mercato del lavoro.

Ritiene quindi di poter accogliere con favore le proposte della Commissione europea per il nuovo periodo di programmazione 2021-27, presentate ufficialmente lo scorso 30 maggio: nuovo periodo che vedrà un significativo aumento del *budget* per Erasmus Plus (quasi il doppio rispetto all'attuale programma per un ammontare di 30 miliardi di euro) e per Europa creativa (circa il 15 per cento in più per un totale di 1,85 miliardi di euro). Sottolinea che questa scelta fa di *Erasmus*

Plus il secondo programma europeo a gestione diretta per ampiezza di dotazione finanziaria, dopo Horizon Europe.

Sottolinea che il macro-obiettivo che la Commissione europea vuole perseguire, anche attraverso la proposta contenutistica e budgetaria di *Erasmus Plus*, è proseguire i lavori per costruire uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025: le nuove iniziative mirano ad aumentare la mobilità per l'apprendimento (fino a 12 milioni di persone nel periodo 2021-2027, il triplo rispetto all'attuale periodo di finanziamento) e le possibilità di istruzione nell'UE, includendo tra i beneficiari gli alunni delle scuole, gli studenti dell'istruzione superiore, i tirocinanti, gli insegnanti, gli animatori socioeducativi, gli allenatori sportivi e anche i discenti dell'istruzione e della formazione professionale e il personale coinvolto nell'istruzione degli adulti. In particolare, ritiene utile portare all'attenzione dei colleghi il progetto di una carta europea dello studente intesa a promuovere la mobilità per l'apprendimento, riducendo gli oneri amministrativi e i costi per gli studenti e gli istituti di istruzione e formazione. La Commissione prevede di introdurla entro il 2021 come simbolo visibile dell'identità degli studenti europei. Al riguardo sottolinea la necessità di chiarire quali azioni si vorranno mettere in campo e quali saranno le linee di intervento affinché questo progetto abbia un'effettiva ricaduta sugli studenti italiani. La mobilità deve essere resa effettiva quale strumento idoneo a stimolare uno *shock* culturale negli studenti, oltre che a permettere l'apprendimento di una seconda lingua al livello della lingua madre. La riduzione dei costi, infatti, consentirebbe una generalizzazione delle possibilità di accesso ai programmi di mobilità.

Per quanto riguarda la formazione professionale – dopo aver rivendicato il lavoro svolto in questo campo dalla sua parte politica e in particolare dal Governo di cui ha lei stessa fatto parte – sottolinea il ruolo strategico che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, insieme alla Conferenza Stato-Regioni, è

chiamato a svolgere nei prossimi mesi per promuovere l'adozione di proposte che abbiano un impatto positivo per il sistema della formazione professionale. Si sofferma sull'importanza della formazione e dell'istruzione professionali, ricordando come il sistema duale a suo tempo introdotto abbia attecchito in poche regioni, ma, dove ha attecchito, offra ai giovani reali opportunità formative in termini di mestieri. È un sistema che va esteso a tutte le regioni e soprattutto al meridione. È essenziale cogliere le occasioni che in questo campo offre l'Unione europea, evitando che siano soli i Paesi del Nord Europa ad avvantaggiarsene. È, questo dell'istruzione e formazione professionali e delle opportunità offerte dall'Europa, un punto che invita il relatore a non trascurare. Si riferisce, in particolare, alla Raccomandazione sul mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore e secondaria. L'obiettivo della proposta di raccomandazione è una questione intrinsecamente transnazionale. Esso richiede il proseguimento della cooperazione tra Stati membri, poiché non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, in modo più efficace, a livello dell'Unione. A tal fine saranno elaborate altre azioni per sostenere un approccio all'istruzione e alla formazione basato sull'apprendimento permanente e l'innovazione.

Ricorda che in proposito la Commissione propone di sostenere l'istituzione di centri di istruzione e formazione professionale di eccellenza, al fine di promuovere un ruolo attivo dell'istruzione e della formazione professionale nello sviluppo economico regionale e locale; di promuovere l'apprendimento delle lingue; migliorare l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente (l'istituzione di centri di istruzione e formazione professionale di eccellenza); di promuovere l'innovazione nell'istruzione nell'era digitale e garantire maggiore sostegno agli insegnanti.

Sostiene vivamente l'importanza di non perdere le opportunità offerte dall'allocazione di consistenti risorse per garantire l'accesso alla mobilità anche ai giovani che

seguono l'istruzione professionale, la quale deve uscire una volta per tutte dal ruolo della « Cenerentola dell'istruzione » cui è stata relegata in Italia.

Considera un'ottima iniziativa l'introduzione di un'azione di partenariati su scala ridotta, specificamente concepita per i piccoli operatori, con un livello inferiore di criteri e requisiti amministrativi rispetto ad altri progetti di cooperazione tradizionali. Tale azione sosterrà inoltre formati flessibili (generalmente attività transnazionali e, in casi eccezionali, nazionali con una forte dimensione europea) che permettano alle organizzazioni di coinvolgere le persone che beneficiano di minori opportunità.

Relativamente alla nuova proposta di regolamento del programma Europa Creativa, all'interno del capitolo « Investire nelle Persone » del Quadro pluriennale di finanziamento europeo (2021/27), rileva un *focus* maggiormente centrato sul supporto al settore delle industrie creative e culturali al fine di porre le condizioni per rendere gli operatori del settore capaci di affrontare le sfide globali soprattutto in termini di digitalizzazione. A tale riguardo, ricorda che le industrie creative in Europa impiegano a tempo pieno oltre 12 milioni di lavoratori, ossia il 7,5 per cento della forza lavoro dell'UE, generando all'incirca 509 miliardi di euro di valore aggiunto per il PIL (5,3 per cento del valore totale) e comprendono la maggioranza delle piccole e microimprese, e che le imprese del settore culturale e creativo (SCC) che hanno meno di 9 dipendenti rappresentano oltre il 90 per cento della forza lavoro. Rappresenta che la Lombardia è la regione dove il numero delle imprese culturali e creative è, in assoluto, maggiore. Con 84.440 aziende del settore presenti sul proprio territorio, rappresenta il 19,1 per cento del totale italiano (443.208 imprese culturali). Seguono Lazio, con 53.786 imprese culturali (pari al 12,1 per cento del totale), Veneto (38.272), Toscana (34.746), Campania (32.982) ed Emilia Romagna (32.595). I settori chiave nell'ambito delle imprese culturali e cre-

ative nella regione sono il *design* di moda e industriale, la moda, l'editoria e lo spettacolo.

Richiama l'attenzione sul testo dell'atto in esame, dove si dice che, « considerate la digitalizzazione e la concorrenza a livello mondiale, è necessario che i settori culturali e creativi europei ottengano un maggiore sostegno per favorire le produzioni transfrontaliere, per aumentare il numero di opere europee e garantirne una maggiore distribuzione, e per garantire che le tecnologie digitali siano sfruttate appieno, rispettando nel contempo la diversità culturale e linguistica dell'Europa. Inoltre, rafforzando la cultura e la creatività nell'UE, si può sostenere meglio la libertà e il pluralismo dei *media*, aspetti fondamentali per ottenere società aperte, inclusive e creative. Per questo motivo, la Commissione propone un aumento dei fondi per il programma Europa creativa ». Invita la Commissione a porre mente al legame tra istruzione e cultura e in particolare al tema delle nuove competenze per il settore delle industrie creative e culturali, al fine di rafforzare la capacità delle micro-imprese rispetto all'autoimprenditorialità.

Ritiene inoltre necessario rafforzare, con finanziamenti mirati, i progetti nell'ambito del rapporto tra cultura e istruzione, sia in termini di connubio tra arte e scienza, sia con l'introduzione di moduli sulla creatività, che, insieme al *problem solving*, è considerata tra le principali soft skill da acquisire, all'interno dei programmi scolastici.

Conclude ricordando che lo scorso 1° luglio è iniziata la Presidenza di turno austriaca del Consiglio dell'Unione europea, nel cui programma di lavoro figurano il *dossier* su Erasmus Plus, il regolamento sul mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore e secondaria e Europa creativa, il che è particolarmente significativo essendosi in chiusura dell'Anno europeo del Patrimonio culturale, iniziato lo scorso 1° gennaio 2018. Ribadisce che occorre intervenire quanto prima per presentare i progetti italiani ed assicurarsi i finanziamenti necessari affin-

ché gli obiettivi illustrati non restino una mera chimera per i giovani italiani, che stanno attraversando tempi difficili. Rileva infine che la Commissione dovrebbe chiedere al Governo di riferire, quando sarà il momento, sui seguiti ottenuti dall'Italia in termini di accesso ai benefici offerti dall'Unione europea.

Andrea DE MARIA (PD) esprime la valutazione positiva del suo gruppo sui contenuti delle comunicazioni illustrate. In particolare, attribuisce un valore fondamentale al programma Europa creativa quale strumento per consentire ai popoli europei di sentirsi parte di un programma comune e per promuovere l'identità europea e il sentimento di comunità, anche per contrastare la crisi dell'unità europea. Quanto alle misure specifiche, reputa necessario individuare strumenti idonei a favorire la mobilità degli operatori della cultura e delle opere d'arte. Si tratta di un punto essenziale, che si augura sia valorizzato nel documento finale. Apprezza l'incremento di risorse per le finalità di promozione della cultura, ricordando che questa è strumento di inclusione sociale. Ritiene, a questo proposito che occorrerebbe ragionare sul ruolo italiano, nel senso che l'Italia, sia per la sua storia, sia per il suo vasto patrimonio artistico, dovrebbe sforzarsi porsi alla guida di questo processo di rinnovamento e di queste iniziative. Ricorda quindi i diversi interventi in materia realizzati dal precedente Governo, quali l'*art bonus*, la legge sul cinema e lo spettacolo dal vivo, il rilancio della rete museale, il Fondo per il libro e la lettura, la promozione dei luoghi della memoria e della Resistenza. Conclude invitando i colleghi a sostenere un maggiore protagonismo dell'Italia, per fare delle occasioni offerte dall'Unione europea con l'agenda per la cultura uno strumento di reale trasformazione del paese.

Cristina PATELLI (Lega) si dichiara convinta che nell'affrontare le politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura non si possa prescindere da alcuni dati preoccupanti, che devono indurre ad una

riflessione attenta e all'adozione di opportune contromisure. Si riferisce, in particolare, alle stime che attestano che il 20 per cento degli allievi delle scuole è insufficiente nella lettura; il 22 per cento è insufficiente nella matematica; il 20 per cento nelle scienze; l'11 per cento dei giovani tra i 18 e i 24 anni ha abbandonato prematuramente gli studi. Inoltre, la circostanza che solo l'11 per cento degli adulti partecipa a corsi di apprendimento indica che le lacune della formazione in giovane età difficilmente trovano compensazione in età adulta. Sottolinea che, a dispetto dell'ingresso nel XXI secolo e nell'era di *Internet*, il 44 per cento della popolazione possiede ancora un livello basso o nullo di competenze digitali, con ricadute pesanti, quindi, sulle possibilità di impiego. È certificato, infatti, che nel futuro il 90 per cento dei posti di lavoro richiederà il possesso di tali competenze. A ciò va aggiunto che il 50 per cento della popolazione dichiara di non saper parlare alcuna lingua straniera, mentre il 72 per cento ritiene fondamentale conoscerne almeno due. Esprime quindi il parere favorevole del suo gruppo sulla nuova agenda europea per la cultura, che persegue tre obiettivi strategici a livello sociale, economico e delle relazioni internazionali, al fine di dare centralità alle politiche di formazione, istruzione, cultura.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) sottolinea il carattere dirompente dei documenti in titolo, rimarcando come occorra un cambio di paradigma che veda la cultura non più come un ambito a sé stante, sconnesso da altri, ma come un ambito intersettoriale, che dovrebbe sviluppare maggiori sinergie con altri settori, quali la sanità, l'ambiente, l'energia. Ritiene inoltre fondamentale verificare *a posteriori* le modalità di utilizzo dei fondi erogati dall'Unione. Conclude raccomandando un riconoscimento alla specificità operativa delle industrie creative, che vanno ripensate e capite quali nuovi soggetti economici su cui investire, affinché la cultura possa inseminare il tessuto sociale ed economico del Paese.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si sofferma sull'inquadramento storico del programma Europa creativa, la cui prima fase si è già svolta. Nel corso di essa gli italiani si sono distinti quali validi partecipanti e, in alcuni casi, quali vincitori. Suggestisce di tesaurizzare i risultati fin qui conseguiti, traendone spunti per una migliore formulazione delle nuove proposte. Sottolinea la necessità di tenere presenti il calendario di lavoro della Commissione cultura del Parlamento europeo nell'esame di questi documenti, per evitare che il contributo di questa Commissione sia tardivo rispetto al dibattito nelle sedi europee. Considera positivo il principio alla base del programma che punta ad una più ampia partecipazione alle iniziative culturali, anche se ritiene che l'apertura ad un numero più alto di possibili beneficiari vanifichi in parte il positivo incremento delle risorse (circa il 27 per cento). Approva la scelta degli strumenti finanziari di garanzia, che avviene mediante il Fondo InvestEU, che è il fondo più sicuro. Conclude ricordando la proposta di legge del suo gruppo sulle imprese culturali e creative.

Anna ASCANI (PD), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, chiede che nel prosieguo del dibattito sia presente anche il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, che, a suo avviso, ha una competenza prevalente nei temi trattati dagli atti in titolo. Ricorda, quindi, che nella giornata di domani l'Assemblea del Parlamento europeo metterà in votazione la contestata direttiva sul diritto d'autore, la quale contiene misure sulle quali alcuni esponenti del Governo si stanno pronunciando in varie sedi, mentre sarebbe opportuno che l'Esecutivo chiarisse la propria posizione in Parlamento.

Federico MOLLICONE (FdI) si associa alla collega Ascani su entrambe le sollecitazioni da lei formulate.

Valentina APREA (FI), premesso di convenire con il deputato Mollicone, chiede che il dibattito sui documenti in titolo non si esaurisca con la discussione

odierna, preannunciando l'intervento della deputata Marrocco.

Federico MOLLICONE (FdI) chiede un maggiore approfondimento dei temi di cui ai documenti in esame, preferibilmente anche attraverso un'interlocuzione con la Commissione cultura del Parlamento europeo.

Paolo LATTANZIO, *relatore*, apprezza i diversi spunti offerti dal dibattito, tra cui, in particolare, il richiamo all'importanza per i giovani dello *shock* culturale, cui ha fatto cenno la deputata Aprea, che anche a suo giudizio costituisce un aspetto da valorizzare in ambito formativo. Condivide, inoltre, le raccomandazioni venute da più parti a verificare l'utilizzo effettivo dei fondi da parte dell'Italia. Quanto alle segnalazioni sulle peculiarità di alcune regioni italiane, sottolinea la spinta dei programmi europei ad una maggiore valorizzazione di modelli culturali più ampi. Con riferimento all'intervento del deputato De Maria, invita a tenere in debita considerazione i dati segnalati dalla deputata Patelli che forse non autorizzano la passata maggioranza a parlare con toni trionfalistici delle misure messe in campo dai Governi da essa sostenuti. Ciò che emerge da quei dati è che in Italia sia l'istruzione sia la cultura arrancano ancora un po' troppo rispetto a quanto avviene negli altri principali Paesi europei.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013.

COM(2018)366 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Flora FRATE (M5S), *relatore*, illustra l'atto COM(2018)366, recante proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. Ricorda che la proposta è stata presentata dalla Commissione europea in data 30 maggio 2018.

Segnala che, secondo dati della Commissione europea, i settori culturale e creativo europei generano circa 509 miliardi di euro in valore aggiunto al prodotto interno lordo (PIL), pari al 5,3 per cento del totale dell'UE, e danno lavoro a oltre 12 milioni di addetti a tempo pieno, equivalenti al 7,5 per cento della forza lavoro europea, risultando il terzo più grande datore di lavoro nell'UE, dopo i settori dell'edilizia e degli alimenti e bevande. Gli ambiti di investimento del programma Europa creativa sono i più vari. A titolo di esempio, è opportuno ricordare le azioni, le iniziative e i premi, fra cui l'iniziativa «Capitali europee della cultura» e il marchio del patrimonio europeo. Inoltre, tra gli altri, vi sono: il Premio biennale dell'UE per l'architettura contemporanea; le Giornate europee del patrimonio; il Premio dell'UE per la musica popolare e contemporanea; il Premio annuale dell'UE per la letteratura; il sostegno ai film europei (2,5 miliardi di euro negli ultimi 27 anni); il *forum* del cinema europeo, e molto altro.

Ricorda che è attualmente in corso il programma Europa creativa 2014-2020 (di cui al regolamento (UE) n. 1295/2013), che reca misure a sostegno dei settori culturali e creativi europei e delle opere audiovisive europee, con una dotazione finanziaria di 1,46 miliardi di euro. Il vecchio programma è volto, in particolare, al perseguimento degli obiettivi generali di protezione, sviluppo e promozione della diversità culturale e linguistica europea e del patrimonio culturale dell'Europa, nonché al rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo. I programmi di finanziamento esistenti, ad eccezione delle attività nel settore dei mezzi di informazione, sono attuati prevalentemente mediante gestione diretta tramite

l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). La Commissione europea ha proceduto ad una valutazione del programma in corso, da cui è emerso, tra l'altro, che i settori culturali e creativi europei devono ottenere un maggiore sostegno, anche economico, al fine di favorire le produzioni transfrontaliere; aumentare il numero di opere europee e garantirne una maggiore distribuzione; garantire che le tecnologie digitali siano sfruttate appieno, rispettando nel contempo la diversità culturale e linguistica dell'Europa; sostenere meglio la libertà e il pluralismo dei media. Di recente, la Commissione europea ha pubblicato i risultati della valutazione intermedia del programma Europa creativa in corso (COM(2018)248), che è servita anche da base per la predisposizione del nuovo programma 2021-2027. La valutazione ha tenuto conto anche di una consultazione pubblica aperta, che si è tenuta dal 23 gennaio al 24 aprile 2017, e del riscontro di vari portatori di interessi. Essa è stata nel complesso positiva quanto alla soddisfazione di esigenze correnti ed emergenti dei settori culturali e creativi. Tuttavia, è emerso anche che l'entità del bilancio del programma Europa creativa non è sufficiente per produrre un'incidenza significativa su scala europea e/o a livello settoriale.

Ciò premesso, la proposta di regolamento si basa e dà seguito all'attuale struttura del programma Europa creativa con tre sezioni: Cultura, Media e una sezione transettoriale rafforzata. L'assetto e gli obiettivi del programma Europa creativa sono stati confermati, ma la Commissione europea propone per il nuovo programma alcuni adattamenti, per rispondere a sviluppi economici, tecnologici, sociali e politici.

Nel dettaglio, la proposta di regolamento si compone di cinque capi e 23 articoli.

Il capo I (articoli da 1 a 12) reca le disposizioni generali e indica gli obiettivi generali e specifici del programma. Gli obiettivi generali sono: promuovere la cooperazione europea in materia di diversità

culturale e linguistica e di patrimonio culturale; e rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare quello audiovisivo. Gli obiettivi specifici mirano invece a valorizzare la dimensione economica, sociale ed esterna della cooperazione a livello europeo al fine di sviluppare e promuovere la diversità culturale europea e il patrimonio culturale europeo; a irrobustire la competitività dei settori culturali e creativi europei; a rinsaldare le relazioni culturali internazionali; a promuovere la competitività e la scalabilità dell'industria audiovisiva europea; a promuovere la cooperazione programmatica e le azioni innovative a sostegno di tutte le sezioni del programma, compresa la promozione di un ambiente mediatico diversificato e pluralistico, dell'alfabetizzazione mediatica e dell'inclusione sociale.

Il programma è suddiviso in tre sezioni: cultura, *media* e transettoriale. Per la sezione Cultura (articolo 4), la proposta reca misure volte, in particolare, a rafforzare la dimensione e la circolazione transfrontaliere di opere e operatori culturali e creativi; ad incrementare la partecipazione culturale in Europa; a promuovere la resilienza e l'inclusione sociali mediante la cultura e il patrimonio culturale; ad incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei di prosperare e di generare occupazione e crescita; a rafforzare l'identità e i valori europei mediante la sensibilizzazione culturale, l'educazione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione; a promuovere lo sviluppo delle capacità a livello internazionale dei settori culturali e creativi europei al fine di renderli attivi sul piano internazionale; a contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni internazionali mediante la diplomazia culturale. Per la sezione *MEDIA* (articolo 5), le priorità indicate dalla proposta sono le seguenti: coltivare talenti e competenze e stimolare la collaborazione e l'innovazione nella creazione e produzione di opere audiovisive europee; migliorare la distribuzione cinematografica e *online* e fornire un più ampio accesso transfrontaliero alle

opere audiovisive europee, anche mediante modelli commerciali innovativi e l'uso di nuove tecnologie; promuovere le opere audiovisive europee e sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico all'interno e al di fuori dell'Europa. Tali priorità saranno perseguite, secondo la Commissione europea, sostenendo la creazione, la promozione, l'accesso e la diffusione di opere europee aventi le potenzialità di raggiungere un vasto pubblico all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Infine, per la sezione transettoriale, le priorità vengono individuate nel sostegno della cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, anche per quanto riguarda il ruolo della cultura a fini di inclusione sociale; nella promozione della conoscenza del programma e nel sostegno della trasferibilità dei risultati; nella promozione di approcci innovativi alla creazione, all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti in tutti i settori culturali e creativi; alla promozione di attività trasversali riguardanti diversi settori e tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali cui deve far fronte il settore dei media, compresa la promozione di un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, del giornalismo di qualità e dell'alfabetizzazione mediatica; nell'istituzione e nel sostegno di punti di contatto volti a promuovere il programma nei rispettivi paesi e favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi.

Ricorda che la dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 – prevista dall'articolo 7 – ammonta a 1,85 miliardi di euro a prezzi correnti (con un incremento pari a 0,39 miliardi rispetto alla dotazione del programma 2014-2020), suddivisi in 1,081 miliardi per la sezione *MEDIA* (erano 820 milioni nel programma 2014-2020), 609 milioni per la sezione Cultura (erano 450 milioni nel programma 2014-2020) e 160 milioni per la sezione transettoriale (erano 190 milioni nel programma 2014-2020). Inoltre, al fine di

promuovere la dimensione internazionale del programma, è previsto che possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi attraverso gli strumenti di finanziamento esterni (ossia lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e lo strumento di assistenza preadesione).

Gli articoli 8 e 8-bis disciplinano l'apertura del programma ai Paesi terzi. Il programma può essere aperto ad altri Paesi, conformemente a determinate condizioni stabilite in un accordo unico specifico. Il Capo II (articoli 13 e 14) concerne le sovvenzioni e i soggetti idonei del programma. Le sovvenzioni sono concesse e gestite conformemente al regolamento finanziario. Inoltre, le azioni del programma devono definire criteri di non discriminazione, anche in materia di equilibrio di genere. Per quanto riguarda i soggetti idonei, sono ammessi i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti Paesi: uno Stato membro o un Paese o territorio d'oltremare a esso connesso; un Paese terzo associato al programma; un Paese terzo elencato nel programma di lavoro, a determinate condizioni; i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali. Il Capo III (articoli 15 e 16) reca norme sulla complementarità del programma e sui finanziamenti cumulativi e combinati. In particolare, l'articolo 15 stabilisce che la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, deve garantire la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche. Il Capo IV reca disposizioni su monitoraggio, valutazione e controllo del programma (articoli 17-19), prevedendo in particolare gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio dei progressi del programma dell'Unione e gli obblighi di rendicontazione nei confronti dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, degli Stati membri. È prevista una valutazione intermedia del programma da parte della Commissione europea entro quattro anni dall'inizio della sua attuazione e una valutazione finale,

sempre da parte della Commissione europea, non oltre due anni dal termine dell'attuazione del programma.

Ketty FOGLIANI (Lega) sottolinea l'importanza dei temi contenuti nella proposta in esame. Ritiene che l'aumento della dotazione finanziaria costituisca un fatto importante, anche se deve rimarcare quanto sia difficile attingere ai fondi stanziati dall'UE, specialmente per le piccole imprese, che spesso vi rinunciano a causa della complessità delle procedure.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ritiene che anche per questa proposta di regolamento sia essenziale verificare quali sono i tempi di esame nel Parlamento europeo, onde evitare che la Commissione rischi di assumere una posizione tardiva e quindi inutilmente espressa.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.

COM(2018)367 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Vittoria CASA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a istituire il nuovo programma *Erasmus*, per gli anni 2021-2027, il quale sostituirà l'attuale *Erasmus+* relativo agli anni 2014-2020. Essa abroga pertanto il regolamento (UE) n. 1288/2013 – che aveva istituito il programma previgente – e ne amplia altresì la portata, mediante un significativo aumento delle risorse disponibili, al fine di allargare la platea dei beneficiari delle relative iniziative. Ricorda, al riguardo, che la proposta di regolamento fa seguito alla comunicazione adottata dalla Com-

missione il 2 maggio 2018, in cui si proponeva « un rafforzamento della componente 'giovani' nel prossimo quadro finanziario », da perseguire per un verso raddoppiando l'entità del programma *Erasmus+* e, per altro verso, incentrandolo « sull'inclusione e su un numero più elevato di giovani provenienti da contesti svantaggiati », anche tramite il ricorso a forme di « mobilità virtuale » e all'uso sistematico delle piattaforme elettroniche. In linea con tale orientamento, il nuovo *Erasmus* rafforzato avrà una dotazione finanziaria di 30 miliardi di euro, rispetto a quella di 14,7 miliardi di euro del programma precedente. Il raddoppio dei finanziamenti consentirà, negli intendimenti delle istituzioni europee, di coinvolgere una platea molto più ampia di beneficiari, con l'obiettivo di toccare la soglia di 12 milioni di persone, contro i 4 milioni che ne hanno usufruito dal 2014 ad oggi.

Secondo la Commissione UE, il programma *Erasmus* sarà un elemento chiave di quello spazio europeo dell'istruzione che essa intende costruire entro il 2025, volto a promuovere un'Europa in cui l'apprendimento non sia limitato da confini e dove sia divenuta la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro per studiare o lavorare, così come parlare due lingue, oltre alla propria lingua madre. In quest'ottica il programma favorisce, pertanto, le esperienze di viaggio finalizzate alla formazione, intese come strumenti di costruzione di un'identità europea, ed è in tale prospettiva che prevede anche la nuova iniziativa *DiscoverEU*, la quale offrirà ai giovani la possibilità di scoprire il patrimonio culturale dell'Europa e la sua diversità. Il nuovo programma *Erasmus* conferma la natura integrata di quello previgente a sostegno dell'apprendimento in tutti i contesti (formale, informale, non formale) e in tutte le fasi della vita. Esso mira, inoltre, a promuovere ambiti di studio e ricerca orientati al futuro, quali le energie rinnovabili, l'ingegneria ambientale, l'intelligenza artificiale e la diffusione di competenze, stimolando innovazione, creatività e imprenditorialità in settori emergenti dell'economia digitale.

Venendo al contenuto proprio della proposta di regolamento, evidenzia che essa si compone di 12 capi e 34 articoli specificando che, in via sintetica, si soffermerà solo su alcuni profili di maggiore interesse ai fini dell'esame in Commissione, rinviando, per il resto, alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori approfondimenti.

Nel Capo I (disposizioni generali), gli obiettivi del programma sono individuati, in particolare, dall'articolo 3, il quale anzitutto definisce Erasmus uno strumento fondamentale per la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione, quindi indica tra le finalità principali quelle di sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale, nonché al rafforzamento dell'identità europea. Sono poi individuati obiettivi specifici per ciascuno dei tre settori di intervento del programma (istruzione e formazione, gioventù e sport), a loro volta strutturati intorno a tre azioni chiave: « mobilità ai fini dell'apprendimento »; « cooperazione tra organizzazioni e istituti »; e « sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione ».

I Capi II – IV individuano le azioni che saranno sostenute dal programma in ciascun settore e nell'ambito di ciascuna azione chiave, rispettivamente nei settori dell'istruzione e della formazione (Capo II), della gioventù (Capo III) e dello sport (Capo IV). In particolare, nell'ambito dell'istruzione, il programma sostiene la mobilità di studenti e personale dell'istruzione superiore e le opportunità di apprendimento linguistico; nonché partenariati per l'eccellenza e l'innovazione, piattaforme *online* e strumenti di cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning (la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa). In materia di gioventù, il programma sostiene azioni volte a favorire mobilità e attività di partecipazione dei giovani, tra cui *DiscoverEU*. In materia di

sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori e del personale sportivo, nonché eventi sportivi senza scopo di lucro miranti a sviluppare la dimensione europea dello sport. L'articolo 7 è dedicato alle azioni Jean Monnet, introdotte dal regolamento istitutivo di *Erasmus+*, con la finalità di promuovere l'eccellenza dell'insegnamento e della ricerca nel campo degli studi sull'Unione europea e sul processo di integrazione. Segnala che queste azioni continuano ad essere sostenute nel campo dell'istruzione superiore e in altri ambiti dell'istruzione e della formazione. Lo stesso articolo 7 prevede, inoltre, che il programma *Erasmus* offra sostegno ad alcune istituzioni precisamente individuate, che perseguono una finalità di interesse europeo. Si tratta, al proposito, dell'Istituto universitario europeo di Firenze, del Collegio d'Europa con sede a Bruges e Natolin, dell'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht, dell'Accademia di diritto europeo di Treviri, dell'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva di Odense e del Centro internazionale di formazione europea di Nizza. Il Capo V (Disposizioni finanziarie) stabilisce la dotazione finanziaria del programma nel

periodo 2021-2027, che – come anticipato – è fissata in 30 miliardi di euro, così ripartiti: 24,94 miliardi di euro per le azioni in materia di istruzione e formazione; 3,1 miliardi di euro per le azioni in materia di gioventù; 550 milioni di euro per le azioni in materia di sport; 960 milioni di euro come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali. Risorse ulteriori sono previste tramite l'assegnazione di un contributo finanziario aggiuntivo nell'ambito degli strumenti esterni. Il Capo IX (Sistema di gestione e audit) prevede, per ogni Stato membro, un'Autorità nazionale e una o più agenzie nazionali, quali organismi di attuazione del programma.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 Vignaroli, C. 103 Braga, C. 414 Muroi. <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	93
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	103
ALLEGATO 2 (Emendamenti del Relatore)	105
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	106

SEDE REFERENTE:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato <i>(Esame e rinvio)</i>	96
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del DL 55/2018, C. 804 Governo, approvato dal Senato, recante « Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 », del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, dottoressa Paola De Micheli.	102
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Salvatore Micillo indi il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 Vignaroli, C. 103 Braga, C. 414 Muroi. *(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2018.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 85 Vignaroli e che nell'ufficio di presidenza di ieri è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte che alla sua scadenza sono state presentate 15 proposte emendative *(vedi allegato 1)*.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato quattro nuovi emendamenti che

sono in distribuzione (*vedi allegato 2*). Invita i gruppi a prenderne visione per valutare se ritengano necessario disporre di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. A tal fine sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 15.25 riprende alle 15.30.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, prende atto che i Gruppi hanno rinunciato al termine per proporre subemendamenti alle proposte emendative del relatore.

Stefano VIGNAROLI (M5S), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 1.1. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Trancassini 1.2. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.100. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Labriola 1.3, non ritenendo necessarie le specificazioni ivi recate, nonché dell'emendamento Braga 1.4, di cui ritiene di aver recepito la sostanza nell'emendamento a sua firma 1.101, di cui raccomanda l'approvazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Labriola 1.5, a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire la parola « amianto » con le parole « materiali contenenti amianto ». Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lucchini 1.6 e Braga 1.7. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gagliardi 1.8, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.102. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Braga 1.9, che risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.102, nonché degli emendamenti Labriola 1.10 e Trancassini 1.11.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Braga 1.1 (*vedi allegato 3*).

Tommaso FOTI (FDI), nel manifestare la disponibilità a ritirare l'emendamento Trancassini 1.2, di cui è cofirmatario, che, a parere del relatore, reca un intervento non necessario, ricorda ai colleghi che la prima relazione settoriale della precedente Commissione di inchiesta è stata riservata al tema dei rifiuti radioattivi. A tale proposito, segnala che a tutt'oggi la situazione resta grave, con particolare riguardo per i siti di Caorso e Salugia, considerato che la Sogin, alla quale è stato affidato tra gli altri il compito di individuare il sito per un deposito nazionale, appare in grave difficoltà sul tema.

Esprime dunque la convinzione che tanto la Commissione ambiente quanto la Commissione bicamerale sui rifiuti non possano esimersi dallo svolgere un'audizione formale di Sogin, tanto più che nonostante i frequenti cambi al vertice, non è stato prodotto alcun risultato, risultando le spese di gestione ordinaria dell'ente superiori a quelle sostenute per lo svolgimento dei compiti assegnatigli, a cominciare dal *decommissioning*.

Nel segnalare che i materiali radioattivi inviati in passato in Francia e in Inghilterra ci verranno comunque restituiti, si chiede se l'impianto di Caorso sarà destinato ad essere il deposito nazionale di tali rifiuti. Considerato che a parere del relatore nel riferimento ai materiali radioattivi, già contenuto tra i compiti della Commissione bicamerale, è implicita anche la verifica dell'omissione di intervento di Sogin, ritiene che sia stata in tal modo manifestata la disponibilità a trattare questi argomenti. Ribadisce pertanto di accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento Trancassini 1.2.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 3*).

Vincenza LABRIOLA (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.3.

Chiara BRAGA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.4.

La Commissione approva l'emendamento 1.101 del relatore (*vedi allegato 3*).

Vincenza LABRIOLA (FI) accoglie la riformulazione proposta dal relatore per l'emendamento a sua prima firma 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Labriola 1.5 (*nuova formulazione*) nonché gli emendamenti Lucchini 1.6 e Braga 1.7 (*vedi allegato 3*).

Manuela GAGLIARDI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.8.

La Commissione approva l'emendamento 1.102 del relatore (*vedi allegato 3*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la votazione dell'emendamento Braga 1.9 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.102 del relatore.

Vincenza LABRIOLA (FI), pur comprendendo le considerazioni del relatore, ritiene che il testo dell'emendamento a sua prima firma 1.10 configuri un ulteriore passo in avanti, sia in termini di coinvolgimento dell'Unione europea in tema di messa in sicurezza e bonifica dei SIN, sia in termini di verifica dell'attuazione delle normative vigenti nonché dei comportamenti della pubblica amministrazione e delle modalità di gestione dei servizi di bonifica. Ritiene infatti che, a maggior ragione nel quadro degli interventi svolti nella seduta di ieri, sia importante proporre una politica fattiva che, intervenendo anche sui ritardi e sulle mistificazioni degli interventi di bonifica, produca soluzioni legislative ed amministrative efficaci. Sulla base di tali considerazioni, chiede al relatore di rivedere il parere espresso, manifestando la propria disponibilità ad eventuali riformulazioni del

testo, ma non a ritirare il medesimo.

Stefano VIGNAROLI (M5S), *relatore*, nel confermare il parere espresso sull'emendamento Labriola 1.10, rassicura la collega sul fatto che le attività da lei auspiccate sono state già svolte dalle precedenti Commissioni bicamerali anche in assenza di ulteriori specificazioni circa l'ambito di intervento dell'organismo bicamerale di inchiesta.

La Commissione respinge l'emendamento Labriola 1.10.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritira il suo emendamento 1.11.

Stefano VIGNAROLI (M5S), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 5, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Trancassini 4.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Trancassini 4.2 e sull'emendamento Braga 4.3, purché riformulato sostituendo le parole « possono essere » con la parola « sono ». Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Braga 5.1, ritenendolo assorbito dal successivo emendamento a sua firma 5.103, del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Tommaso FOTI (FdI), con riferimento all'emendamento Trancassini 4.1, di cui è cofirmatario, rileva la necessità di specificare un termine di novanta giorni, sostituendo l'avverbio « tempestivamente » contenuto nel testo, per quanto riguarda la consegna degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, che può comunque non corrispondere alla richiesta, sottolineando che si tratterebbe comunque di un termine di natura ordinatoria. Non accede pertanto all'invito al ritiro dell'emendamento Trancassini 4.1.

Stefano VIGNAROLI (M5S), *relatore*, anche in virtù del principio della separazione dei poteri, ritiene non opportuno imporre un termine alla magistratura, considerando che il rapporto reciproco è sempre stato di ottima collaborazione.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 4.1 e approva l'emendamento Trancassini 4.2 (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.3 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Braga 4.3, come riformulato dal relatore (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD) ritira l'emendamento a sua prima 5.1.

La Commissione approva l'emendamento 5.103 del relatore (*vedi allegato 3*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, essendo terminato l'esame degli articoli della proposta di legge in titolo. Avverte che il testo come risultante dalle votazioni odierne sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva (I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio). Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Salvatore Micillo indi il sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che, la riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo del 27 giugno 2018 ha previsto per lunedì 16 luglio l'inizio dell'esame in Assemblea di tale decreto-legge e che nella seduta dell'ufficio di presidenza di ieri, martedì 3 luglio, si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni, che avrà inizio con la dottoressa Paola De Micheli, Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione. Il 5 luglio, a partire dalle ore 9.30 avranno luogo le audizioni dei rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), delle Regioni interessate dagli eventi sismici nonché delle organizzazioni sindacali, mentre alle ore 15 è previsto, infine, l'incontro con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Angelo Borrelli.

Avverte che è pervenuta anche una formale richiesta da parte del presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, di essere inseriti nel calendario delle audizioni che, se non vi sono obiezioni, si considera accolta, purché l'audizione medesima possa svolgersi nella seduta antimeridiana di domani.

Tullio PATASSINI (Lega), *relatore*, segnala, preliminarmente, che il testo è stato elaborato nel corso dell'esame presso il Senato, dove è stato approvato con un solo voto contrario e 56 astenuti, a testimonianza di un lavoro parlamentare sostanzialmente condiviso. Nella sua versione originaria, infatti, esso prevedeva soltanto una disposizione sostanziale, volta a prorogare e sospendere termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché per il canone RAI e altre utenze.

Il testo si è decisamente arricchito nell'*iter* parlamentare e, al riguardo, ritiene che la scelta di intervenire sul decreto-legge sia in linea con le molteplici e legittime richieste delle comunità locali che hanno vissuto eventi realmente drammatici e che necessitano di risposte tempestive ed adeguate.

Anche in ragione della sua esperienza personale, si sente in dovere di ricordare gli eventi. Il 24 agosto 2016, alle 3.36, un terremoto di magnitudo Richter ML 6.0 ha colpito il Centro Italia distruggendo Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto. Alle 4.33 una nuova scossa, stavolta di magnitudo 5.4, ha distrutto la Chiesa di San Benedetto di Norcia. Da quel momento il Centro Italia ha tremato più di 72 mila volte. Il protrarsi nel tempo della serie sismica, con le scosse particolarmente distruttive del 26 e 30 ottobre, ha richiesto sempre nuove risposte legislative, quali l'allargamento del cratere originario fino ai 138 comuni elencati nei tre allegati al decreto-legge 189 del 2016, di 4 Regioni per una area di circa 8.000 chilometri quadrati. Peraltro, il territorio colpito dal sisma riguarda molti piccoli comuni: il 40 per cento di essi ospita meno di 1.000 abitanti ciascuno; nel cratere risiedono circa 600.000 persone, di cui 40.000 sono ancora, ad oggi, sfollati.

Il bilancio è stato pesantissimo in termini di vite umane e di economia del territorio, con la perdita di centinaia di migliaia di case, scuole, edifici pubblici, e un danno gravissimo al patrimonio culturale e artistico del paese.

Questo giustifica la predisposizione di un testo sicuramente complesso e articolato, per la cui analitica descrizione rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a richiamare in modo sintetico i principali filoni di intervento in cui è possibile raggruppare le disposizioni all'esame della Commissione.

Un primo filone concerne gli interventi volti a rinviare e, per quanto possibile, ridurre gli oneri economici e burocratici che, a vario titolo, ricadono sui cittadini e

lavoratori di quelle aree, come aiuto concreto anche al loro impegno a ricostruire e reinsediarsi nei luoghi.

Questa era, come noto, l'impostazione originaria del decreto, confermata al Senato. In particolare, l'articolo 1 interviene sui termini per la riscossione dei tributi, (prorogata al 16 gennaio 2019), nonché sul termine per i contributi previdenziali e assistenziali e per i premi per l'assicurazione obbligatoria (prorogato al 31 gennaio 2019), prevedendo in tali casi, altresì, le possibilità di rateizzazione e il ravvedimento da parte del contribuente. Inoltre, su richiesta del dipendente, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Inoltre sono confermate le esenzioni fiscali relative al reddito dei fabbricati, quando distrutti o inagibili (comma 1).

Il comma 2 proroga al 1 gennaio 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.

I commi da 3 a 5 prevedono, per i territori colpiti dagli eventi sismici la sospensione del pagamento del canone RAI dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. Prevedono, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge. Ulteriori disposizioni (commi 6 e 6-bis) riguardano poi il differimento dei termini di sospensione del pagamento delle fatture per i servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia, nonché esenzioni in favore delle utenze localizzate in «zona rossa» fino alla data del 31 dicembre 2020.

Richiama, infine, il comma 6-*quater* dell'articolo 1, che consente la possibilità di una deroga temporanea ai limiti massimi di durata del trattamento straordi-

nario di integrazione salariale, con riferimento a determinate aree ed imprese.

Altre norme inserite al Senato si muovono nella stessa direzione, favorendo soprattutto il ritorno alla vita sociale di quei territori e il mantenimento e riattivazione di un tessuto economico fortemente compromesso.

Fa riferimento, ad esempio, alla possibilità per i proprietari di seconde case divenute inagibili di avere a disposizione aree attrezzate per finalità turistiche, così da favorirne la presenza continuativa nei luoghi dove avevano una loro abitazione e incentivare la riapertura delle attività commerciali (articolo 02). O anche alla disposizione di cui all'articolo 07, nella parte in cui agevola il posizionamento di prefabbricati, roulotte o simili in aree private, nell'ambito di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative. Si sofferma su tale norma, che riscrive la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo, per rispondere ad una esigenza abitativa nel pieno della fase di emergenza, prevedendo comunque la temporaneità delle nuove opere e la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. La sua introduzione costituisce testimonianza della attenzione e dell'equilibrio che occorre in situazioni di emergenza conclamata, evitando effetti iniqui. (La stampa indica questa fattispecie come « norma salva nonna Peppina »).

Ancora, è sicuramente di supporto ai cittadini interessati alla ricostruzione la norma che prevede che i contributi per la ricostruzione siano concessi anche per le finalità di adeguamento energetico e alle norme antincendio nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 03), così come quella che consente l'inserimento nel quadro economico del contributo per la ricostruzione di esborsi dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata da interventi di ricostruzione, (articolo 04).

Analoga finalità ispira l'articolo 05 che consente l'effettuazione di interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli

edifici lievemente danneggiati, prevedendo che i progetti possano riguardare singole unità immobiliari e prorogando termini per la presentazione delle schede AEDES.

Misure significative, in tale ambito sono recate anche dall'articolo 1-*bis*, che modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti. Nei comuni colpiti dal sisma il termine di sospensione dei pagamenti viene prorogato al 31 dicembre 2020, mentre per le strutture localizzate in una zona rossa la proroga è estesa al 31 dicembre 2021.

Ancora, ricorda che l'articolo 1-*ter* prevede l'estensione al 2018 della possibilità di impiego, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, delle risorse già destinate alla concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa e che l'articolo 1-*septies*, viene in soccorso dei soggetti titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo colpiti dagli eventi sismici del 2009, percettori di benefici, di fatto posticipando i termini per l'eventuale recupero di quelli che, secondo la Commissione europea, contrasterebbero la normativa sugli aiuti di Stato.

Un ulteriore filone di intervento – a suo avviso decisivo – concerne invece l'azione di semplificazione burocratica e di snellimento delle procedure per l'affidamento delle opere e le connesse attività autorizzatorie ed esecutive dei lavori.

Richiama, in tale ambito, l'articolo 06, che aumenta da 150.000 euro a 258.000 euro l'importo dei lavori superato il quale diviene obbligatoria l'attestazione « SOA », per le imprese affidatarie degli interventi di riparazione degli edifici con danni lievi. L'obiettivo è quello di offrire, per quanto possibile, maggiori opportunità di lavoro alle imprese e agli artigiani del territorio.

Analogamente, l'articolo 09, prevede l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (c.d. screening di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, a particolari condizioni.

Anche l'articolo 010 semplifica l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi, affidandola al comune che rilascia tali titoli anziché all'ufficio speciale per la ricostruzione.

L'articolo 012, modifica la composizione della Conferenza permanente, al fine di consentirvi la partecipazione, in assenza dell'Ente parco, del rappresentante di altra area naturale protetta.

Di particolare interesse è anche l'articolo 013, volto a superare lo strumento della Centrale unica di committenza per la realizzazione degli interventi pubblici, consentendo ai soggetti attuatori costituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali. Inoltre, attribuisce ai presidenti di Regione – Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali.

Funzionale ad agevolare le opere di recupero urbanistico di queste aree è l'articolo 014, disposizione che estende – da 18 a 30 mesi – il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, attribuendo a tali materiali la qualifica di sottoprodotto.

Rientra in questo segmento normativo la previsione dell'articolo 1-*quater*, che consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati.

L'articolo 1-*quinquies*, dispone che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del Centro Italia predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione del complesso delle norme emanate e delle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo della prote-

zione civile, nonché delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.

Infine, l'articolo 1-*sexies* introduce una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (commi 1-5).

Sono inoltre semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l'iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (commi 6-8).

Un ulteriore filone di intervento è volto a dare risposte concrete alle esigenze degli enti territoriali che operano in condizioni di comprensibile difficoltà da molto tempo.

Fa riferimento, in particolare, alla proroga dei mutui dei comuni e dell'indennità di funzione a favore dei sindaci, disposta dall'articolo 015. Tale articolo dispone, inoltre, in merito al differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 2019 con riguardo ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Dello stesso tenore è il comma 6-ter dell'articolo 1, che prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, deroga che decorre a partire dal 24 agosto 2016, fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Si prevede la possibilità per i Comuni di stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e la Regione interessata, al fine di stabilire la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da destinare al riciclo.

Un quarto filone di intervento riguarda, inevitabilmente, le necessarie dotazioni finanziarie. A tal fine l'articolo 01, prorogando lo stato di emergenza per le aree terremotate fino al 31 dicembre 2018, indica risorse nel limite complessivo di 300

milioni di euro. La disposizione peraltro reca una deroga alle previsioni del nuovo codice della protezione civile, in base alla quale lo stato di emergenza in parola potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi. I commi 8 e 8-bis dell'articolo 1 contengono la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, 78,1 milioni per il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023, integrati quindi dalla copertura dei maggiori oneri associati al comma 6-*quater*, ove si prevede la possibilità di una erogazione ai limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (10 milioni di euro per l'anno 2019).

Conclusivamente, ritiene che il testo in esame sia un concreto inizio per rispondere alle molteplici esigenze manifestate a più riprese dalle popolazioni che vivono nei territori colpiti dal sisma e, di cui da ultimo, si sono fatti portavoce i soggetti pubblici e privati ospitati nelle audizioni svolte presso il Senato. L'obiettivo è superare finalmente la fase di emergenza per avviare la fase della ricostruzione e di ritorno alla vita normale dei territori interessati.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro alla Commissione, richiama il tortuoso iter del provvedimento, iniziato al Senato prima della costituzione delle Commissioni permanenti. In quella sede è stato comunque possibile anche per i colleghi più direttamente coinvolti, in quanto amministratori locali o comunque provenienti dalle aree interessate dal provvedimento, fornire il proprio contributo rappresentando le reali esigenze delle comunità locali.

Ritiene che il lavoro svolto – certamente perfettibile – sia comunque in grado di rispondere alle tante e legittime attese delle comunità locali, sia pure in un quadro di inevitabile attenzione alle compatibilità economiche, anche tenuto conto

che le disponibilità del fondo gestito dal Commissario straordinario sono in esaurimento.

Sul punto il Governo ha già una chiara linea di intervento ma, ovviamente, per assicurare adeguate coperture alle norme recanti oneri è necessario posticipare l'assunzione di taluni impegni all'effettivo stanziamento di risorse in sede di legge di bilancio, fermo restando che vi sarà la massima attenzione a supportare i territori colpiti dal sisma nella fase di ricostruzione e recupero delle capacità economiche.

Vincenza LABRIOLA (FI) ringrazia la rappresentante del Governo per aver nuovamente ribadito l'impegno prioritario dell'Esecutivo su questo versante. Deve tuttavia rimarcare il passaggio dell'intervento dell'onorevole Castelli, nella parte in cui ha evidenziato la carenza di fondi assegnati al Commissario straordinario e la sostanziale indisponibilità del Governo a ricostituirne la dotazione,

Ritiene che questa posizione non sia del tutto coerente con l'impegno assunto.

Stefania PEZZOPANE (PD), nell'associarsi all'augurio di buon lavoro ai colleghi, rimarca la gravità degli eventi sismici che hanno interessato la zona, anche perché si sono manifestati in tre principali fenomeni nell'arco di sei mesi, addirittura colpendo anche località interessate dal sisma del 2009. Ciò che ha evidentemente comportato la necessità di replicare procedure, verifiche e quant'altro.

Manifesta la sua assoluta volontà di offrire un contributo concreto e fattivo alla predisposizione di misure che favoriscano le aree interessate dal terremoto, rendendosi perfettamente conto che si tratta di interventi che spesso nascono in modo sporadico, in quanto imprevedibili sono le esigenze cui si deve far fronte in situazioni simili.

Pone in ogni caso all'attenzione dei colleghi la problematica relativa alla pretesa di restituzione dei rimborsi che – a causa di un errore meramente burocratico di cui sarebbe bene accertare le respon-

sabilità – sono considerati illegittimamente erogati dalle istituzioni comunitarie.

Occorre, a suo avviso, risolvere la questione senza dilatarla ulteriormente nel tempo con forme di proroga ma intervenendo su di essa con una norma di interpretazione autentica della legislazione nazionale che proporrà come suo emendamento.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), nel rimarcare l'importanza del provvedimento, evidenzia come la rappresentante del Governo abbia opportunamente segnalato il tema centrale, ovvero la necessità di trovare le risorse necessarie per adottare misure di sostegno alla ricostruzione fisica, sociale ed economica dei territori.

Crede che si possa svolgere un lavoro di miglioramento del testo e, a tal fine, invita la presidenza a fissare la scadenza del termine emendamenti la prossima settimana.

Paolo TRANCASSINI (FDI) prende atto positivamente dei chiarimenti della rappresentante del Governo in ordine alla necessità di proseguire l'impegno a favore delle aree terremotate. Infatti, nel decreto in esame non si trovano certo soluzioni definitive ma solo principalmente misure di proroga e di correzione di norme già in essere.

D'altra parte rimarca come significativamente il provvedimento si apra con una proroga dello stato di emergenza, a testimonianza di una situazione che non consente di passare alla fase ordinaria. Occorre agire bene ma, a suo avviso, si pone anche il problema di agire in fretta, per ridare speranza a comunità locali colpite da un evento tragico mentre già erano alle prese con una grave crisi economica.

E, a fronte di ciò, si sono nel tempo manifestate palesi incongruenze, quali ad esempio l'unicità della stazione appaltante o le rigidità burocratiche che impedivano una efficace azione di ricostruzione per lievi difformità urbanistiche che non possono certo equipararsi ad abusi edilizi.

Una ulteriore incongruenza, che si propone di sanare con un'apposita proposta

emendativa, riguarda la sottoposizione di quei comuni, così martoriati, alla tagliola della *spending review*, con il paradosso che i sindaci sono impegnati a ricostruire scuole ed ospedali che poi sono costretti a chiudere per esigenze di bilancio.

Mario MORGONI (PD), condividendo le considerazioni della collega Pezzopane, desidera a sua volta richiamare l'attenzione dei colleghi sulla situazione complessa di alcune realtà territoriali, quali in particolare la provincia di Macerata, dove i danni dell'evento sismico si sono manifestati sul tessuto economico e produttivo più ancora che su quello edilizio.

Si riferisce in generale a zone limitrofe al cratere che sono state penalizzate sul piano della capacità produttiva e che adesso si attendono – prima ancora di un sostegno alla ricostruzione degli edifici – un concreto supporto per il rilancio della produzione e occupazione locale.

Evidenzia come, anche da parte sua, non vi sia pregiudizio nell'esaminare una disposizione che miri al recupero del patrimonio edilizio pur non del tutto conforme ai dati catastali, dal momento che è a tutti noto come le aree del Centro Italia in questione non abbiano un reale problema di abusivismo edilizio, spesso peraltro riferito a seconde case ricevute in via ereditaria.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nel ricordare che la discussione generale proseguirà anche nella seduta di domani, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di venerdì 6 luglio.

La Commissione concorda.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 luglio 2018.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del DL 55/2018, C. 804 Governo, approvato dal Senato, recante « Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo,

Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 », del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, dottoressa Paola De Micheli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.45.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 Vignaroli, C. 103 Braga, C. 414 Muroi.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: accertare con la seguente: verificare.

Conseguentemente, sopprimere le parole: nel territorio nazionale.

1. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi sono aggiunte le seguenti parole: e alla localizzazione del Deposito nazionale.

1. 2. Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) accertare la sussistenza di attività illecite relative al fenomeno dello smaltimento illegale dei rifiuti, con particolare riguardo allo smaltimento nelle acque interne e in mare;

1. 3. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 1 sostituire la lettera g) con le seguenti:

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di ge-

stione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;

g-bis) verificare lo stato di attuazione della normativa in materia ambientale relativamente agli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge.

1. 4. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) accertare la sussistenza di attività illecite relative all'emergenza connessa alla gestione e allo smaltimento dell'amianto, verificando altresì le inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati e la coerenza con la normativa vigente.

1. 5. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: accertare le cause del con le seguenti: indagare sulle attività illecite legate al.

1. 6. Lucchini, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

Al comma 1, alla lettera h), sostituire la parola: negli con le seguenti: e di altri fenomeni illeciti riguardanti gli.

- 1. 7.** Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- 1. 8.** Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Casino, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole da: favorirne un'utile fino alla fine della lettera con le seguenti: prevenire gli illeciti ambientali e dare attuazione ai principi dell'economia circolare.

- 1. 9.** Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) individuare, con particolare riguardo ai siti inquinati di interesse nazionale (SIN), e anche alla luce di analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le iniziative e i procedimenti più efficaci per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei medesimi SIN, comprese le aree minerarie dismesse, anche al fine di: 1) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse; 2) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente; 3) verificare le modalità di gestione dei servizi di bonifica e i relativi sistemi di affidamento; 4) indicare soluzioni legislative e amministrative per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti territoriali.

- 1. 10.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 2, dopo la parola: comunque sono aggiunte le seguenti parole: entro il primo biennio nonché.

- 1. 11.** Trancassini, Foti, Butti.

ART. 4.

Al comma 1, terzo periodo, la parola: tempestivamente è sostituita dalle seguenti parole: entro novanta giorni.

- 4. 1.** Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 1, quinto periodo, le parole: senza ritardo sono sostituite dalla seguente parola: tempestivamente.

- 4. 2.** Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede possono essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

- 4. 3.** Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroi.

ART. 5.

Al comma 3, sostituire le parole: le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda con le seguenti: è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale la diffusione.

- 5. 1.** Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroi.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 Vignaroli, C. 103 Braga, C. 414 Muroli.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: « relative » con le seguenti: « nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene ».

1. 100 Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente: « verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale relativamente agli ambiti di indagine della commissione di inchiesta istituita dalla presente legge, nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente ».

1. 101. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: « Compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottino procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottino tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione in attuazione dei principi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali ».

1. 102. Il Relatore.

ART. 5

Al comma 3, sostituire le parole: « le pene di cui al comma 2, si applicano » con le seguenti: « si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma del codice penale ».

5. 103. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 Vignaroli, C. 103 Braga, C. 414 Muroli.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: accertare con la seguente: verificare.

Conseguentemente, sopprimere le parole: nel territorio nazionale.

1. 1. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroli.

Al comma 1, alla lettera f) sostituire le parole: « relative » con le seguenti: « nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene ».

1. 100. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le lettere g), con la seguente: « verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale relativamente agli ambiti di indagine della commissione di inchiesta istituita dalla presente legge, nonché all'applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente ».

1. 101 Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) accertare la sussistenza di attività illecite relative all'emergenza connessa alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, verificando

altresì le inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati e la coerenza con la normativa vigente.

1. 5. *(Nuova formulazione)* Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: accertare le cause del con le seguenti: indagare sulle attività illecite legate al.

1. 6. Lucchini, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa.

Al comma 1, alla lettera h), sostituire la parola: negli con le seguenti: e di altri fenomeni illeciti riguardanti gli.

1. 7. Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroli.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: « Compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottino procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottino tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione in attuazione dei

principi dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali ».

1.102 Il Relatore.

Al comma 1, quinto periodo, le parole: senza ritardo sono sostituite dalla seguente parola: tempestivamente.

4. 2. Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti

dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. 3. *(Nuova formulazione)* Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Muroni.

Al comma 3, sostituire le parole: « le pene di cui al comma 2, si applicano » con le seguenti: « si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma del codice penale ».

5. 103. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 16.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore (Atto n. 33).	
Rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore, dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza (UNEBA), dell'Associazione italiana delle fondazioni ed enti della filantropia istituzionale (ASSIFERO), dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS), dell'Associazione Centri di servizio per il volontariato (CSVnet) e di Organizzazioni <i>non profit</i>	110
Rappresentanti della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT), del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali degli enti accreditati per le dipendenze (Intercear), della Comunità di San Patrignano e dell'Anteo cooperativa sociale onlus	110
Rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'Unione italiana forense (UIF), della Banca popolare etica e di Confcommercio-Imprese per l'Italia	110
Rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della Corte dei conti e della Guardia di finanza .	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 luglio 2018.

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore (Atto n. 33).

Rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore, dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza (UNEBA), dell'Associazione italiana delle fondazioni ed enti della filantropia istituzionale (ASSIFERO), dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS), dell'Associazione Centri di servizio per il volontariato (CSVnet) e di Organizzazioni *non profit*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.05.

Rappresentanti della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT), del Coordinamento nazionale

dei coordinamenti regionali degli enti accreditati per le dipendenze (Intercear), della Comunità di San Patrignano e dell'Anteo cooperativa sociale onlus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.05.

Rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'Unione italiana forense (UIF), della Banca popolare etica e di Confcommercio-Imprese per l'Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.45.

Rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della Corte dei conti e della Guardia di finanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 luglio 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 15.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. COM(2018)157 final (<i>Esame e rinvio</i>)	115
Sui lavori della Commissione	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta, Vincenzo Santangelo e il sottosegretario di Stato per l'interno, Stefano Caudani.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 23.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello Schema di decreto legislativo in titolo e ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 31 luglio.

Andrea CRIPPA (Lega), *relatore*, ricorda che la direttiva (UE) 2017/853 si propone di migliorare alcuni aspetti della direttiva n. 91/477/CEE – che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza – al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici. Rileva che la revisione della direttiva n. 91/477/CEE, prevista dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 28 aprile 2015 intitolata « Programma europeo sulla sicurezza », prevede, tra l'altro: l'introduzione di norme

comuni dell'Unione in materia di marcatura, che si applicheranno però esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati dopo la data di entrata in vigore della direttiva (articolo 4, par. 1-3); la previsione che i dati relativi ad armi e componenti essenziali siano conservate nell'apposito archivio per 30 anni dopo la distruzione (articolo 4, par. 4, comma 1); l'istituzione di uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che consenta loro di trasmettere le informazioni alle autorità nazionali via e-mail o inserendole direttamente in una banca dati o altro registro (articolo 4, par. 4, comma 2); l'introduzione di norme più rigorose per le armi da fuoco più pericolose, onde garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate (articolo 4-bis); la proibizione dell'uso civile di armi da fuoco progettate per uso militare, come l'AK-47 e l'M16, che sono dotate di selettore di fuoco e per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi e delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di colpi (modifica dell'allegato A).

Segnala inoltre che il termine di recepimento della direttiva 2017/853 è fissato al 14 settembre 2018 (articolo 2 par. 1); con l'eccezione delle previsioni di cui all'articolo 4, par. 3 e 4, della direttiva, per le quali il termine di recepimento è fissato al 14 dicembre 2019 (articolo 2, par. 2). Osserva che i nuovi par. 3 e 4 dell'articolo 4 istituiscono un sistema di regolamentazione per l'attività di armaioli ed intermediari (par. 3) e modificano la disciplina relativa all'archivio in cui sono registrate – ai fini della loro tracciabilità ed identificazione – tutte le informazioni relative alle armi, stabilendo tra l'altro che il termine di conservazione dei dati deve essere pari a 30 anni dalla distruzione

dell'arma in luogo della disciplina vigente recata dalla direttiva 91/477/CEE che richiede la conservazione per almeno venti anni dei dati sull'arma.

Richiama brevemente il contenuto del provvedimento, rinviando per una analitica descrizione delle singole disposizioni al dossier di documentazione predisposto dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In sintesi, lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione: interviene sulle definizioni, a partire dalla nozione di « parte d'arma », prevedendosi che essa coincida con quella di « componente essenziale » dettata dalla direttiva; dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi autorizzatori; ridefinisce le modalità di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali; prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni; prevede l'obbligo, per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica; dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo). Nello schema di decreto si prevede inoltre l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea, richiesto dalla direttiva. Relativamente ad alcune disposizioni (presenti nella Tabella di concordanza), l'analisi tecnico-normativa (ATN), allegata al provvedimento, evidenzia che la relativa disciplina trova già una corrispondenza coerente nella legislazione vigente e che, perciò, non si rendono necessari ulteriori interventi di adeguamento dell'ordinamento nazionale. Si tratta, tra l'altro, delle previsioni in tema di requisiti per l'acquisizione di armi e di munizioni, di disciplina degli obblighi di

custodia e sorveglianza delle armi, di disciplina del tiro sportivo, delle armi da segnalazione e allarme. Infine, nella relazione illustrativa si evidenzia che nella definizione dello schema di decreto legislativo si è tenuto conto del principio stabilito dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al legislatore di apportare, in sede di attuazione di disposizioni del diritto comunitario derivato, misure di semplificazione normativa e amministrativa.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163), per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A, tra cui è ricompresa la direttiva 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Rileva come gli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive contenute nell'allegato A, siano preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere. Osserva che, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, è fatto rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mentre non sono previsti specifici principi e criteri direttivi in relazione alla direttiva in esame.

Agli oneri recati dal provvedimento in titolo (articolo 14) – pari a 800 mila euro per il 2018, a 1.300.000 per il 2019 e a 600 mila a decorrere dal 2020 – si provvede nell'ambito del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, ai fini del parere da rendere al Governo, rileva quanto segue.

L'articolo 1 riproduce il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 2, capoverso articolo 2, comma 2, della direttiva che tuttavia esclude dall'ambito di applicazione non solo le « armi » ma anche le « munizioni » delle Forze armate e di polizia. Una norma analoga era già presente nel testo

della direttiva n. 91/477/CEE che altresì escludeva dal campo di applicazione le armi e le munizioni dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico (articolo 2, par. 2). L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca una serie di disposizioni che introducono modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). In particolare, la lettera a) integra l'articolo 31, primo comma, del Testo unico, introducendo la possibilità per i titolari di licenza di fabbricazione di armi, di rottamare le parti d'arma, prima della loro immissione sul mercato, anche se sprovviste della marcatura o dei segni distintivi prescritti dalla legge (articolo 11, comma 1, della legge n. 110 del 1975) all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro digitale delle operazioni giornaliere è immediatamente annotata nel registro (*ex* articolo 35 TULPS). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa la modifica oltre a rispondere ad esigenze di semplificazione secondo il principio recato dal citato articolo 32 della legge n. 234 del 2012, contribuisce ad attuare i principi europei in materia di controllo delle armi. Analogamente il successivo articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), novellando l'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, recante « norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi », introduce un comma relativo alla procedura in materia di rottamazione delle armi comuni da sparo da effettuarsi presso il Comando o Reparto delle forze armate competente, ovvero presso altro ente del Ministero della difesa.

Segnala che entrambe tali previsioni non sembrano trovare espresso riscontro nella direttiva n. 853/2017/UE, ritenendo pertanto opportuno un chiarimento in proposito da parte del Governo.

Conclude, vista la complessità della materia e del provvedimento in esame, evidenziando l'opportunità di procedere ad un approfondimento istruttorio, anche

attraverso un ciclo di audizioni, che si riserva di proporre all'attenzione della Commissione.

Il sottosegretario Stefano CANDIANI, segnalando che l'obiettivo primario è dare attuazione della direttiva in oggetto anche al fine di evitare ogni possibile procedura di infrazione ai danni dell'Italia da parte dell'Unione europea, assicura che il Governo terrà comunque in debito conto quanto emergerà dai lavori delle Commissioni parlamentari.

Guido Germano PETTARIN (FI) esprimendo una complessiva positiva valutazione sul provvedimento in titolo e condividendo l'esigenza, espressa dal relatore, di avviare un'attività conoscitiva, rileva che vi sono almeno due aspetti che meritano un particolare approfondimento: in primo luogo, le disposizioni relative all'ambito sportivo, con particolare riferimento alla caccia, e, in secondo luogo, la questione del mantenimento della memoria dei dati relativi alle armi, e segnatamente alle loro singole parti. Conclude evidenziando come vi sia grande preoccupazione, sul territorio, in particolare nelle zone di confine, per il fenomeno del contrabbando di armi, soprattutto per quelle provenienti dal quadrante balcanico.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ritiene che possa essere utile un approfondimento istruttorio attraverso apposite attività conoscitive per la cui richiesta e programmazione rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine delle sedute odierne.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri, Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta, Vincenzo Santangelo.

La seduta comincia alle 10.20.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini.

COM(2018)157 final.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione europea ha presentato il 28 marzo 2018 la relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 (COM(2018)157) riguardante l'iniziativa dei cittadini (ICE), per il periodo 2015-2018. L'ICE, istituito introdotto dal Trattato di Lisbona, è un importante strumento di democrazia partecipativa all'interno dell'Unione europea, grazie alla quale un milione di cittadini europei residenti in almeno un quarto degli Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico ai fini dell'applicazione dei trattati UE.

Ritiene che l'avvio di una discussione su questo istituto costituisca un momento molto importante e si dice convinto che sia fondamentale coinvolgere maggiormente i cittadini nella definizione dei programmi e nella vita democratica anche all'interno dell'Unione europea.

Ricorda che la Commissione europea, il 13 settembre 2017, aveva presentato una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, sulla quale il Consiglio dell'Unione europea il 26 giugno 2018 ha raggiunto un accordo e per la quale dovrebbero essere avviati, dopo l'estate, negoziati con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura di trilogia, ai fini di un accordo in prima lettura.

Segnala che Parlamento europeo, Consiglio europeo e Commissione europea

nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative 2018-2019, firmata il 14 dicembre 2017, si sono impegnati a trattare la proposta di revisione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini in via prioritaria, per assicurare, se possibile, la sua attuazione prima delle elezioni europee del 2019.

Ricorda in proposito che l'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, prevede che 1 milione di cittadini dell'Unione europea possa prendere l'iniziativa di invitare la Commissione europea a presentare una proposta in settori di sua competenza, ossia in ambiti nei quali, ai sensi dei Trattati europei, la Commissione europea ha titolarità a presentare una proposta.

Il regolamento (UE) n. 211/2011 del 16 febbraio 2011, entrato in vigore il 1° aprile 2012, ha definito norme e procedure che disciplinano questo nuovo strumento, specificando che la soglia di un milione di cittadini debba essere ripartita in almeno un quarto degli Stati membri dell'Unione europea (attualmente almeno sette Stati membri), con delle soglie minime di sottoscrizioni per ciascuno Stato (per l'Italia occorrono 54.750 sottoscrizioni).

Gli organizzatori di un'iniziativa, dopo aver costituito un comitato composto da almeno sette cittadini dell'UE residenti in almeno sette diversi Stati membri, hanno un anno per raccogliere le dichiarazioni di sostegno necessarie.

Possono sostenere l'iniziativa tutti i cittadini dell'Unione europea (cittadini di uno Stato membro) che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni al Parlamento europeo (diciotto anni in ogni paese, salvo l'Austria, dove ne bastano sedici).

Fa presente che la Commissione europea è tenuta a pubblicare senza indugio l'iniziativa dei cittadini in un apposito registro; ricevere gli organizzatori a un livello appropriato; esporre, entro tre mesi, le proprie conclusioni giuridiche e politiche riguardo all'iniziativa dei cittadini, l'eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno

in tal senso. La Commissione europea, comunque, non è obbligata a proporre un atto legislativo in seguito alla presentazione di una iniziativa dei cittadini. Ricorda che gli organizzatori hanno la possibilità di presentare la loro iniziativa in un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo.

Sottolinea che la Commissione europea ha creato un sito *internet* con tutte le informazioni relative alle iniziative aperte alle firme, a quelle che hanno raggiunto il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno e al modulo di registrazione di una nuova iniziativa. Sul sito è, inoltre, disponibile una guida all'iniziativa dei cittadini.

Evidenzia che, dall'entrata in vigore del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, le iniziative presentate hanno raccolto complessivamente nove milioni di dichiarazioni di sostegno.

Osserva che la relazione all'esame copre il periodo marzo 2015-marzo 2018 e descrive la situazione attuale della procedura, offrendo, inoltre, una breve analisi dei principali problemi riscontrati dalle parti interessate. A seconda dei casi, vengono indicati alcuni miglioramenti già apportati o quelli proposti dalla Commissione europea nella sua proposta di nuovo regolamento. La relazione ricorda i miglioramenti che la Commissione europea ha introdotto in via di prassi, a partire dal 2015, per facilitare la procedura di registrazione di una ICE da parte agli organizzatori. Si tratta in particolare: della previsione per la quale le decisioni in merito alla registrazione delle proposte d'iniziativa dei cittadini vengono adottate dal collegio dei commissari (ciò dimostra l'importanza che la Commissione europea attribuisce all'ICE e alla priorità di ascoltare i cittadini; della pubblicazione di comunicati stampa da parte della Commissione europea volti a rafforzare la visibilità delle registrazioni; della prassi per la quale la Commissione europea registra parzialmente le iniziative, nei casi opportuni. In tali casi, la Commissione europea adotta una decisione che stabilisce le condizioni per la registrazione e indica gli elementi registrati dalla Com-

missione europea, nonché su quali basi le dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa possono essere raccolte.

Sottolinea che la proposta della Commissione europea di adottare un nuovo regolamento intende migliorare la procedura di registrazione, includendo la possibilità di fornire informazioni (preliminari) agli organizzatori nel caso in cui l'iniziativa esuli dalla sfera di competenza della Commissione. Essa chiarisce inoltre le condizioni per la registrazione parziale delle iniziative, attuabile soltanto quando parte dell'iniziativa non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell'applicazione dei trattati.

Evidenzia, inoltre, che nella relazione si rileva che i firmatari devono soddisfare l'obbligo di un legame di cittadinanza o di residenza con uno Stato membro e fornire i loro dati personali per la verifica da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Queste condizioni variano da uno Stato membro all'altro, con conseguenze negative sull'efficienza e sull'efficacia dell'iniziativa dei cittadini.

Rileva che per raccogliere le dichiarazioni di sostegno per via elettronica, gli organizzatori devono attivare un proprio sistema (incluso il *software* e il server ospitante, con determinate caratteristiche tecniche e di sicurezza) e farlo certificare da un'autorità competente dello Stato membro in cui i dati saranno archiviati.

In proposito, la Commissione europea ha offerto ampia assistenza alla raccolta per via elettronica prevista dall'ICE, mettendo a disposizione gratuitamente un *software open source*, che gli organizzatori possono usare con o senza modifiche.

Al riguardo, fa presente come l'identificazione di un *server* ospitante per installarvi il software sia stato un problema ricorrente per gli organizzatori, in termini di costi ma soprattutto in termini di organizzazione, ritardando l'avvio della raccolta elettronica. Nel 2012 la Commissione europea ha deciso di ospitare gratuitamente sui propri *server* i sistemi di raccolta per via elettronica degli organiz-

zatori, anche se ciò non rientrava tra gli obblighi strettamente previsti dall'attuale regolamento.

Con riferimento al calendario per la raccolta delle sottoscrizioni, osserva che gli organizzatori dispongono di un anno di tempo per raccogliere le dichiarazioni di sostegno, a partire dalla data in cui la Commissione europea registra la loro iniziativa. Tuttavia, visti i requisiti logistici da soddisfare per avviare la raccolta, spesso il tempo effettivo risulta inferiore. La proposta di revisione del regolamento ICE include una serie di modifiche, quali la possibilità per gli organizzatori di scegliere la data di inizio del periodo di raccolta entro tre mesi dalla data di registrazione, nonché la messa a disposizione di un sistema centrale di raccolta per via elettronica, istituito e gestito gratuitamente dalla Commissione europea, in alternativa ai singoli sistemi.

Successivamente alla raccolta delle firme, le autorità nazionali competenti hanno tre mesi di tempo per verificare ed attestare il numero di dichiarazioni di sostegno valide. In caso di esito positivo, gli organizzatori presentano la loro iniziativa alla Commissione europea.

Malgrado nella relazione non si evidenzino particolari criticità in proposito, la proposta della Commissione europea rimedia alla potenziale fonte di confusione e di incertezza provocata dall'assenza nel vigente regolamento di un termine specifico per presentare alla Commissione europea un'iniziativa che ha avuto buon esito, fissando una scadenza di tre mesi per la presentazione di un'iniziativa.

Per quanto riguarda l'esame delle iniziative, ferme restando le fasi dell'incontro con la Commissione europea e l'audizione da parte del Parlamento europeo, la Commissione europea propone una serie di modifiche, in particolare la trasmissione dell'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, un'audizione pubblica al Parlamento europeo più inclusiva per assicurare una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate all'iniziativa e l'estensione della

fase di esame da tre a cinque mesi per concedere più tempo al dibattito che servirà da base per la risposta della Commissione europea.

La relazione dà, inoltre, conto dell'operato della Commissione europea in riferimento ad alcune questioni relative all'assistenza tecnica e linguistica agli organizzatori.

Segnala un nuovo importante elemento della proposta di modifica al regolamento, rappresentato dalla creazione di una piattaforma *online* collaborativa per sostenere lo scambio di buone pratiche sull'ICE, in particolare tramite un forum di discussione.

Riassume brevemente le principali innovazioni recate dalla proposta di revisione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini. In particolare, la Commissione europea propone: il miglioramento della procedura di registrazione, compresa la possibilità di registrazione parziale delle iniziative; l'istituzione di un servizio di *helpdesk* presso la Commissione europea e di una piattaforma collaborativa online per l'ICE quale spazio di discussione e di consulenza e sostegno agli organizzatori; la creazione di un sistema centrale di raccolta elettronica gestito dalla Commissione europea entro il 1° gennaio 2020; la semplificazione dei requisiti in materia di dati per i firmatari e possibilità per tutti i cittadini dell'Unione europea di dare il loro sostegno in base alla nazionalità; l'introduzione dell'età minima di sedici anni per i firmatari; la possibilità per gli organizzatori di scegliere la data di inizio della campagna di raccolta; la possibilità per i firmatari di essere informati per *e-mail*.

Ricorda che il Comitato dei Rappresentanti permanenti (COREPER), organo preparatorio del Consiglio dell'Unione europea, ha raggiunto il 7 giugno 2018 un accordo al fine di apportare alcune modifiche alla proposta della Commissione.

Le principali modifiche riguardano i seguenti aspetti: l'età minima di sostegno per l'ICE: il testo di compromesso proposto dal Consiglio ripristina la vigente disposizione sull'età di sostegno per l'ICE di

cui al regolamento (UE) n. 211/2011, vale a dire l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo, in quanto un ampio numero di delegazioni si è opposto ad abbassare l'età a sedici anni, come proposto dalla Commissione europea (in particolare si sarebbero espresse a favore dell'abbassamento solo le delegazioni austriaca e maltese); i singoli sistemi di raccolta per via elettronica: il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione europea di mantenere il diritto degli organizzatori di creare il proprio sistema individuale di raccolta per via elettronica, in quanto una serie di delegazioni si è opposta adducendo una mancanza di proporzionalità e un onere amministrativo a causa dell'esistenza di più sistemi di raccolta per via elettronica per l'ICE.

Ricorda che la Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo ha avviato l'esame della proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, approvando il 20 giugno 2018 una relazione che dovrebbe costituire la base dei negoziati di trilogia con il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea ai fini di un raggiungimento di un accordo in prima lettura.

Tra gli emendamenti approvati segnala quelli relativi al coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella procedura di presentazione di una ICE, prevedendo in particolare: la trasmissione anche ai Parlamenti nazionali (oltre che alle Istituzioni dell'UE) delle ICE per le quali sono state raccolte e certificate in numero minimo di dichiarazioni di sostegno; la possibilità per i Parlamenti nazionali di partecipare, insieme ad altri soggetti, alle audizioni organizzate dal Parlamento europeo volte a consentire al gruppo di organizzatori dell'ICE di presentare l'iniziativa.

Conclude elencando quali sono le proposte di modifica del regolamento, che ritiene possano essere utili per potenziare tale strumento di democrazia diretta. Nel sottolineare come queste ricalchino quanto già approvato dal Parlamento europeo, fa presente che esse riguardano i seguenti aspetti: la trasmissione anche ai

Parlamenti nazionali (oltre che alle Istituzioni dell'UE) delle ICE per le quali sono state raccolte e certificate un numero minimo di dichiarazioni di sostegno; la possibilità per i Parlamenti nazionali di partecipare, insieme ad altri soggetti, alle audizioni organizzate dal Parlamento europeo volte a consentire al gruppo di organizzatori dell'ICE di presentare l'iniziativa; invitare la Commissione europea a motivare dettagliatamente la decisione di rifiuto di una ICE se essa a suo parere « esula manifestamente dalla competenza della Commissione » e allo stesso tempo a informare gli organizzatori, riducendo quanto più possibile la discrezionalità della Commissione nell'esame dell'ammissibilità di un'iniziativa; incoraggiare la Commissione europea e gli Stati membri a rendere i requisiti per la raccolta dei dati più agevoli e più armonizzati; rilevato il mancato impatto legislativo dato dalla Commissione europea alle iniziative che hanno avuto buon esito, chiedere alla Commissione europea di fare in modo che una ICE che abbia avuto buon esito possa avere un seguito adeguato, sollecitando la Commissione europea a iniziare l'elaborazione di un atto giuridico, per ogni ICE andata a buon fine, entro dodici mesi dall'emanazione di un parere positivo; esortare il Parlamento nazionale e le sue Commissioni, qualora la Commissione europea non dovesse presentare una proposta legislativa entro il periodo di dodici mesi, a esercitare, ove necessario, il proprio diritto di chiedere alla Commissione di presentare una proposta appropriata, a norma dell'articolo 225 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE); chiedere che vengano fornite linee guida più dettagliate sull'interpretazione delle basi giuridiche e maggiori informazioni sugli obblighi in materia di protezione dei dati in ciascuno Stato membro in cui gli organizzatori conducano campagne; confermare che la Commissione europea possa valutare la possibilità di registrare solo parte di un'iniziativa nel caso in cui l'ICE non rientri interamente nelle sue competenze; invitare la Commissione europea a migliorare la facilità d'uso del suo *software* per

la raccolta delle firme per via elettronica; invitare ad abbassare da diciotto a sedici anni l'età richiesta per dichiarare il proprio sostegno e partecipare a un'ICE; raccomandare che si utilizzi ogni canale di comunicazione disponibile, in particolare le piattaforme mediatiche sociali e digitali di tutte le pertinenti istituzioni dell'UE, per lo svolgimento delle campagne di sensibilizzazione in corso, con il coinvolgimento degli uffici e delle rappresentanze dell'Unione europea nonché delle autorità nazionali.

Conclude ritenendo che, in proposito, sarebbe utile un chiarimento del Governo, in particolare, sulla posizione assunta in sede di Comitato dei Rappresentanti permanenti e sui prossimi passaggi relativi alla riforma del regolamento presentata dalla Commissione europea.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO sottolineando che l'intento della Commissione europea di intervenire nell'ambito in questione, fornendo maggiori strumenti di democrazia diretta ai cittadini, sia del tutto positivo, evidenzia come via permangono ampi margini di miglioramento, richiamando in proposito anche la risoluzione approvata dalla Commissione nella seduta del 2 marzo 2016. In particolare, ritiene che dovrebbero essere approfonditi gli aspetti che riguardano, ad esempio, il ruolo della Commissione europea circa l'ambito dei poteri di controllo delle iniziative legislative dei cittadini dell'Unione europea.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che uniformare procedure che attualmente sono diversificate nei differenti Stati membri dell'Unione europea sia molto importante anche allo scopo di trasformare quella che è solo una possibilità in vero e proprio diritto. Sottolinea, inoltre, che sarebbe essenziale trovare uniformità anche sull'elemento anagrafico di accesso al diritto, pur richiamando le criticità derivanti da disallineamenti nelle legislazioni nazionali. In tal senso, ritiene necessario un approfondimento istruttorio attraverso un'opportuna attività conoscitiva che po-

trebbe, peraltro, essere rivolta anche ad assumere elementi relativamente alle condizioni anagrafiche per l'accesso ai diritti civili e di rappresentanza di quei Paesi – ad esempio quelli della dell'area balcanica – che sono candidati ad aderire all'Unione europea.

Marco MAGGIONI (Lega) rileva come le necessarie attività di analisi sulle iniziative dei cittadini siano un elemento utile, ma come non possano costituire un freno per l'esercizio del diritto dei cittadini. Sottolinea l'importanza di dare sempre maggiore pubblicità agli strumenti in discussione segnalando comunque come, visti i dati evidenziati nella relazione, l'Italia sembra essere tra i Paesi più attivi sul punto insieme alla Germania.

Ritiene, infine, che dovrebbero essere approfonditi, anche nell'ambito di un'apposita attività conoscitiva, gli aspetti relativi ai costi connessi all'esercizio di tali strumenti, pur rilevando come, trattandosi di strumenti democratici, essi andrebbero comunque garantiti, nonché ai disallineamenti che sembrano esservi nell'ambito del requisito anagrafico minimo per l'accesso allo strumento: segnala che, su quest'ultimo punto, in sede di Consiglio europeo solo Austria e Malta sembrano essersi mostrate favorevoli al riconoscimento del limite minimo posto a sedici anni di età.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, per supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare i deputati dispongono di numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale *intranet* dedicato. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi *tablet* e *smartphone* attraverso apposite applica-

zioni. L'utilizzo di questi strumenti corrisponde a due finalità principali: meglio supportare il lavoro dei parlamentari fornendo documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera. Rileva come, nell'ambito di questo percorso, sono stati via via resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di fruizione esclusivamente cartacea e, in quanto tale, limitata all'interno dell'Istituzione. Osserva che la digitalizzazione si è accompagnata, dunque, ad una sempre maggiore apertura e pubblicità. In questa legislatura, si potrà – con maggior decisione e con gli adeguati strumenti – portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.

In breve, fa presente che l'applicazione GeoCamera è strutturata in cinque « moduli » dedicati alle principali funzioni parlamentari: documenti delle Commissioni, documenti dell'Aula, atti di sindacato ispettivo, proposte di legge ed emendamenti. Avverte che, attraverso l'applicazione sono resi immediatamente disponibili anche servizi di carattere generale. Evidenzia in particolare che, con il modulo geoComm, per ogni seduta di Commissione, saranno messi a disposizione dei deputati: proposte di legge, schemi di atti sottoposti alla Camera per il parere; dossier prodotti dai servizi di documentazione; memorie presentate, altra documentazione. Avverte, infine, che il Servizio Informatica della Camera ha offerto la propria disponibilità ad illustrare il funzionamento di tale applicazione ai deputati delle diverse Commissioni.

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 11.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	11
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	11

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci e C. 664 Verini (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 805 e C. 807</i>)	14
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. C. 764 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 17 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	27
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Atto n. 16 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	34
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi Atto n. 26 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb. C. 492 Verini e Quartapelle Procopio (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	40
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	43
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza. Atto n. 27 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO (<i>Nota depositata dal sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze Onorevole Massimo Bitonci</i>)	48
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2018, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 30 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	51
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Atto n. 24 (Rilievi alle Commissioni I e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25. (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	53
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanziari della Guardia di finanza. Atto n. 27 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	54

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Atto n. 31 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 17 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018. Atto n. 21 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 32 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
VI Finanze	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, Roberto Reggi, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	75
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	76
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2018. Atto n. 28 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	77
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura COM(2018)267 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura COM(2018)268 final (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	77
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013. COM(2018)366 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	87
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. C. 85 Vignaroli, C. 103 Braga, C. 414 Muroni. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	106

SEDE REFERENTE:

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	96
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del DL 55/2018, C. 804 Governo, approvato dal Senato, recante « Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 », del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, dottoressa Paola De Micheli.	102
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore (Atto n. 33).	
Rappresentanti del Forum nazionale del Terzo settore, dell'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza (UNEBA), dell'Associazione italiana delle fondazioni ed enti della filantropia istituzionale (ASSIFERO), dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS), dell'Associazione Centri di servizio per il volontariato (CSVnet) e di Organizzazioni <i>non profit</i>	110
Rappresentanti della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT), del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali degli enti accreditati per le dipendenze (Intercear), della Comunità di San Patrignano e dell'Anteo cooperativa sociale onlus	110
Rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'Unione italiana forense (UIF), della Banca popolare etica e di Confcommercio-Imprese per l'Italia	110
Rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della Corte dei conti e della Guardia di finanza .	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 23 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. COM(2018)157 final (<i>Esame e rinvio</i>)	115
Sui lavori della Commissione	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0017670